IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1965

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1965

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	•		PAG.
	PAG.	Bova: Riduzione dei canoni per la concessione di aree demaniali marittime in Calabria. (12297)	559 0
Angelino: Edilizia scolastica in Pozzolo Formigaro (Alessandria). (11189 e 11191)	5579	Brandi: Amministrazione della «Gescal». (12196)	5590
Arnaud: Reperibilità di alcuni prodotti farmaceutici. (12465)	5580	Brandi: Scarico di materiali di rifluto sulla spiaggia di Villammare di Vibonati (Sa-	
AVERARDI: Reiscrizione nell'albo degli avventizi portuali di alcuni lavoratori di Milazzo (Messina). (8385)	5580	lerno). (12307)	5591 5592
Avolio: Riordinamento degli organici del personale civile del Ministero della di-		Bronzuro: Richiesta di contributi agli assistiti dall'O. N. M. I. di Napoli. (12372)	5593
fesa. (12457)	5 581	Brusasca: Sistemazione strada Caminoponte di Trino Vercellese (Alessandria).	0000
vore delle cantine sociali. (11335) BELCI: Completamento circonvallazione	5581	(12002)	5593
ferroviaria di Trieste. (11233) BIAGIONI: Sistemazione personale dell'ex	5582	Reggio Calabria. (12401)	5594
Ministero dell'Africa italiana. (19062) . BIANCANI: Danneggiamento del cippo in	5583	Anzio-Ostia (Roma). (12507)	5594
memoria di Tancredi Galimberti in Centallo (Cuneo). (8998).	558 3	Busetto: Provvidenze per danni da mal- tempo in provincia di Padova. (12581) CACCIATORE: Nuovo porto di Salerno. (9454)	5595 5596
BIANCHI FORTUNATO: Sistemazione strade interne di Decimomannu (Cagliari). (12034)	5585	CALABRÒ: Rimborso contributi I. N. P. S. a dipendenti dal genio civile opere ma-	5596
BIGNARDI: Semaforo all'incrocio di Casemurate di Ravenna (Forli). (12442) .	5585	rittime di Palermo. (10865)	5597
BISAGLIA: Esonero decennale delle imposte immobiliari a una ditta di Badia Polesine (Rovigo). (12556)	5585	CANNIZZO: Divieto di vendita di agrumi avvolti in carta al difenile. (12075) . CAPRARA: Congedi straordinari per cure	5597
Bonea: Sciopero del personale militare della Croce Rossa Italiana. (4025)	5586	climatiche concessi dall'I. N. P. S. a dipendenti invalidi di guerra. (11707) .	5597
Bonea: Unificazione prezzi dei cereali nel- l'area del M. E. C. (9008)	5587	Caprara: Definizione pratiche per assi- stenza indiretta da parte dell'« Enpas »	
Bonea: Rinnovo del consiglio comunale di Aradeo (Lecce). (12579)	5588	di Napoli. (12081)	5598
Bonea: Inchiesta presso la questura di Reggio Calabria. (12841)	55 88	commissione medica dell'ospedale militare di Napoli. (12429)	5598
Bottari: Realizzazione autostrada Bologna-Canosa. (10100)	5588	CAPRARA: Attività delle commissioni medi- che militari di seconda istanza. (12430)	5598
Bova: Contributo erariale per le irrorazioni antiparassitarie al consorzio provinciale agricoltori di Catanzaro. (11975)	5589	Caprara: Procedura per riconoscimento in- fermità per servizio del personale della difesa. (12431)	5599
Bova: Servizio di teleselezione in Calabria. (11977)	5589	CARIGLIA: Alloggi I. A. C. P. in Firenze. (5043)	5599

	PAG.		PAG.
Cassandro: Inclusione degli abilitati in materie tecniche nelle graduatorie per incarichi nella scuola media. (12007).		DE LORENZO: Terza rivendita di generi di monopolio in Riardo (Caserta). (12487)	5613
Cassandro: Assunzione di personale nel-		DE Lorenzo: Stato giuridico-previdenziale degli spedizionieri doganali. (12488) .	5613
l'amministrazione postale. (12750) CATELLA: Provincializzazione strada Tor-		DIETL: Nomina commissario della C. R. I. di Bolzano. (10607)	5615
razzo (Vercelli)-Croce Serra. (11320). CERUTI CARLO: Ricevitorie del Totocalcio-	5601	DI LORENZO: Amministrazione beni italiani in Libia. (13109)	5616
Enalotto. (12439)	5601 5602	FERRI GIANCARLO: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Bologna. (8438)	5617
Coccia: Finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno nel Lazio. (9879)	56 02	FIUMANO: Opere pubbliche in Mammola (Reggio Calabria). (10384)	5619
Cottone: Crisi dell'industria marmifera. (9763 e 9764)	5604	Fiumano: Consorzi di bonifica in provincia di Reggio Calabria. (12383)	5620
Cruciani: Riordinamento dei servizi sanitari scolastici. (6627)	560 5	Foderaro: Opere pubbliche in Guardavalle (Catanzaro). (11786)	5621
CRUCIANI: Riconoscimento di Terni come città supersinistrata. (10482)	5605	FODERARO: Costruzione strada Catanzaro lido-Copanello. (12587)	5622
CRUCIANI: Ricostruzione di stabili colpiti da terremoto in Cascia e Poggiodomo (Pe- rugia). (10834)	5606	GAGLIARDI: Piano di trasformazione fon- diaria della ditta Soldati di Jesolo (Ve- nezia). (10938)	5622
CRUCIANI: Sistemazione sede municipale di Paciano (Perugia). (10835)	5606	Gagliardi: Provvidenze per danni da mal- tempo in provincia di Venezia. (12102	
CRUCIANI: Completamento variante della Flaminia in Foligno (Perugia). (12498)	5606	e 12529)	5622
CRUCIANI: Variante della Flaminia di Nocera Umbra (Perugia). (12499)	5607	lirici sinfonici. (12496)	5623
CUTTITTA: Sfilata di bandiere dell'ultima guerra il 2 giugno. (12551)	5607	dazioni culturali. (12758)	5623
Dagnino: Completamento autostrada Genova-Serravalle. (7543)	5607	zione dell'anno accademico presso l'università di Firenze. ((9459)	5625
Dagnino: Aumento gettone di presenza ai componenti delle giunte provinciali amministrative. (12918)	5607	GIRARDIN: Provvidenze per danni da mal- tempo nelle province venete. (12591) . GOLINELLI: Violazioni di legge nell'esecu-	5625
D'ALESSIO: Finanziamenti « Gescal » al comune di Aprilia (Latina). (9901)	5608	zione di lavori di facchinaggio a Vene- zia. (11760)	5626
D'ALESSIO: Trattenute sulle pensioni I. N. P. S. a lavoratori in servizio. (10982) .	5608	Golinelli: Provvidenze per danni da mal- tempo in provincia di Venezia. (12531)	5626
D'ALESSIO: Approvvigionamento idrico di Roccagorga (Latina). (12649)	, 5609	Gorreri: Provvidenze per danni da mal- tempo nelle province di Piacenza e Par- ma. (12580)	5657
da alluvione in provincia di Vicenza. (11661)	56 09	Graziosi: Provvidenze per danni da maltempo in Cerano (Novara). (12143) .	5627
Darida: Indennità di rischio ai dipendenti dell'I. T. E. R. che svolgono mansioni di tecnico. (11446)	5640	Greggi: Nomina di collaudatori di opere edilizie della «Gescal ». (12321)	5627
DE CAPUA: Provvidenze per danni da maltempo in provincia di Foggia. (12300)	5610 5610	Greggi: Comitati regionali per la programmazione economica. (12759)	5628
DEGLI ESPOSTI: Alloggi popolari per ferrovieri. (10329)	5611	Guerrini Rodolfo: Controversia tra il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica ed il personale del centro di	
Delfino: Movimento francso in Pianella (Pescara). (10403)	5611	orientamento professionale di Siena. (11635)	5629
Delfino: Sistemazione strada Pezzoro-Tavernole sul Mella (Brescia). (11098).	5612	Jacazzi: Centrale ortofrutticola di Aversa	5629
DE LORENZO: Servizio di medicina scola- stica. (5723)	5612	La Bella: Ricorsi avverso l'eleggibilità di consiglieri comunali di Viterbo. (12437)	5630

		,	
	PAG		PAG.
Laforgia: Apertura variante strada statale 90-bis delle Puglie. (11675)	5630	Sabatini: Prezzo indicativo nazionale del latte. (12302)	5643
Landi: Provvidenze per danni da maltem- po in Riomaggiore (La Spezia). (12616) La Penna: Prolungamento autostrada	5631	Scalia: Obbligatorietà insegnamento applicazioni tecniche nella nuova scuola media. (9040)	5644
adriatica sino a Termoli (Campobasso). (10706)	5631	Scionti: Sciopero alla società Pignone sud di Bari. (11951)	5644
LEVI ARIAN GIORGINA: Sistema assicurativo per infortuni nel corso di attività scolastiche. (8031)	5632	Servadei: Scarico di materiali di risulta escavati nel porto di Rimini (Forli). (12036)	5645
Luzzatto: Organico dell'ufficio postale di Treviso. (11907)	5632	SGARLATA: Riapertura termini del concorso a primario pediatra nell'ospedale di Noto (Siracusa). (12467)	564 6
sulla nave Riviera Prima. (7515)	5633	Simonacci: Servizio telefonico Roma-pro- vincia di Frosinone. (12486)	5646
Magno: Rete idrica e fognante in Volturno (Foggia). (11619)	563 3	Sinesio: Secondo canale TV. a Siculiana	5646
Manco: Trasferimento ad ufficio ammini- strativo della telefonista Petriccione	-	(Agrigento). (12548)	
Sandra in servizio a Roma. (2398, già orale)	5634	Lomellina (Pavia). (11217)	5646
Minasi: Provvidenze per incendio in Santa Eufemia d'Aspromonte (Reggio Cala- bria). (12056)	5634	(5899)	5647
Monasterio: Assegnazione alloggi I.A.C.P. a Brindisi. (10803)	5635	da causa di servizio tra i dipendenti mi- litari e civili dello Stato. (12828)	5647
Montanti: Provvidenze ai pescatori di Trapani. (10859)	5635	Tagliaferri: Rinnovo consiglio comunale di Rottofreno (Piacenza). (12599)	5648
PAGLIARANI: Difesa a mare dell'abitato di Torre Pedrera di Rimini (Forli). (12175)	5636	Terranova Raffaele: Contributi volon- tari richiesti agli allievi delle scuole	
Pellegrino: Costruzione della motonave traghetto Canguro azzurro. (12471)	5636	medie. (11772)	5648
Pellicani: Trattamento profughi del centro raccolta Santa Chiara di Bari (11644)	5637	Montanto (Grosseto). (10440) Turchi: Delimitazione zona del demanio	5649
Pezzino: Elenchi dei coltivatori diretti di Catania. (12183)	5637	marittimo lungo il litorale di Ansedonia (Grosseto). (2455, già orale)	5649
PICCINELLI: Movimento francso in Pitigliano (Grosseto). (9377)	5638	Tripodi: Riduzione dei canoni per la con- cessione di aree demaniali marittime in	
PICCIOTTO: Contributi volontari richiesti agli allievi delle scuole medie di Cosen-		Calabria. (12881)	5650
za. (11629)	5639	(12189)	5650
pani (Catanzaro). (10580) Pucci Emilio: Ampliamento strada Firen-	5639	della clinica San Siro di Milano. (11068) Zugno: Agevolazioni fiscali per divisioni	5650
ze-Borgo San Lorenzo. (11807) Pucci Emilio: Calendari delle sfilate di alta	5639	immobiliari fra i coltivatori diretti. (12733)	5651
moda a Roma e a Firenze. (12466) Pucci Emilio: Reclamizzazione di modelli	5640		
dell'alta moda italiana all'estero. (12506) Raia: Sistema assicurativo dei salariati del	5640	ANGELINO. — Al Ministro dei l	
settore alberghiero. (12020) Roberti: Alloggi per profughi d'Africa in	5641	pubblici. — Per conoscere se sia sua i zione concedere il contributo sulla spe	sa di
Livorno. (9052)	5641	lire 27 milioni necessaria per il comp mento dell'edificio scolastico per la s	cuola
dariso alle colonie estive. (12416) Roberti: Potenziamento comunicazioni te-	5642	elementare nel capoluogo del comune di zolo Formigaro (Alessandria). (1	Poz- 1189)
lefoniche Roma-Napoli. (12699) Romano: Concorsi a cattedre per scuole	5642	ANGELINO. — Al Ministro dei lavori	pub-
d'arte. (12362)	56 43	blici. — Per conoscere se sia sua inten	

concedere il contributo sulla spesa prevista di lire 78 milioni per la costruzione dell'edificio della scuola media nel capoluogo del comune di Pozzolo Formigaro (Alessandria), considerato che è già stato concesso un primo contributo di lire 40 milioni, da cui è stato, per altro, stralciato un contributo su 18 milioni a favore del progetto di costruzione del primo lotto dell'edificio per la scuola elementare nello stesso comune. (11191)

RISPOSTA. — Al comune di Pozzolo Formigaro è stato assegnato con i fondi stanziati con la legge 18 dicembre 1964, n. 1358, il contributo statale sulla spesa di lire 27 milioni per il completamento della scuola elementare nel capoluogo.

Per quanto riguarda invece la scuola media del capoluogo, in un primo momento ammessa ai beneficî del contributo statale per una spesa di lire 40 milioni, ridotta poi a lire 22 milioni, a seguito della richiesta di devoluzione presentata in data 17 aprile 1964 dal comune interessato, s'informa che nessuna richiesta di ulteriore finanziamento è pervenuta a questo Ministero.

Le domande infatti, a norma di legge, vanno presentate – com'è noto – al Ministero della pubblica istruzione, tramite i provveditorati agli studi.

Il Ministro: MANCINI.

ARNAUD. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se sia al corrente del fatto che alcuni prodotti farmaceutici di largo uso non sono stati e non sono reperibili da lungo tempo nelle farmacie di diverse città italiane, a seguito di un'azione di vero e proprio boicottagio messa in atto da gruppi legati a particolari interessi, con il risultato di provocare evidenti e notevoli disagi nelle popolazioni.

L'interrogante desidera conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati per ovviare ai lamentati inconvenienti e, in caso negativo, quali azioni il Ministero intenda adottare, anche in ordine all'accertamento di eventuali responsabilità. (12465)

RISPOSTA. — Fin dal luglio 1965, il Ministero della sanità è intervenuto tempestivamente nei casi, invero sporadici, di non reperibilità di alcuni prodotti farmaceutici, a seguito della vertenza intercorrente fra i titolari di farmacia e le ditte produttrici di medicinali

Al riguardo sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire ai cittadini la possibilità di poter trovare gli occorrenti medicinali in ogni località dove è istituita una farmacia.

In particolare il Ministero della sanità, a seguito di una denuncia circa la mancata consegna di alcuni medicinali da parte di un citttadino di Milano, ha impartito le opportune disposizioni al medico provinciale di quel capoluogo affinché venissero effettuati accurati accertamenti per stabilire il numero delle farmacie incorse nell'infrazione denunciata e di adottare i provvedimenti del caso.

Il Ministro: MARIOTTI.

AVERARDI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere se ritenga opportuno disporre per la reiscrizione nell'albo degli avventizi portuali di Milazzo (Messina) quei lavoratori che sono stati cancellati dalle liste per non aver prestato servizio durante l'anno 1963.

La indispensabilità di detti lavoratori, in occasione delle rare chiamate verificatesi durante quell'anno, dipese, infatti, esclusivamente dal fatto che essi furono costretti dalla necessità di assicurare un minimo di sopravvivenza economica alle loro famiglie, a ricercare occupazioni provvisorie altrove.

L'interrogante chiede ancora se il ministro intenda svolgere opportuna inchiesta sulle illegalità, da più parti denunziate, in merito all'ultimo concorso svoltosi per l'immissione di nuovo personale nell'organico della compagnia portuale di Milazzo, e provvedere di conseguenza. (8385)

RISPOSTA. — La cancellazione di taluni lavoratori occasionali del porto di Milazzo dal relativo elenco si è resa necessaria in quanto gli interessati, essendosi assentati dal lavoro durante l'anno 1963, non offrivano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro stesso, come prescritto dall'articolo 194 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Per quanto riguarda l'opportunità di svolgere una inchiesta sull'andamento dell'ultimo concorso per l'ammissione di nuovo personale nell'organico della compagnia portuale di Milazzo, si fa presente che detto concorso è stato regolarmente espletato secondo la procedura detata dall'articolo 153 del precitato regolamento marittimo e secondo criteri di massima, all'epoca vigenti, predisposti dal Ministero della marina mercantile, ai sensi dell'articolo 154 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Contro i risultati dello stesso sono stati presentati due

esposti che muovono doglianze di contenuto contrastante, e che per altro non vertono sulla regolarità del concorso, ma solo sulla riserva di cinque posti a lavoratori di età superiore al 35° anno; che taluni ritengono illegittima mentre altri eccessivamente limitata nel numero.

A tale proposito si fa presente che, nello stabilire la detta riserva, il Ministero si era adeguato – seguendo anche quanto stabilito nella circolare del 1º aprile 1962, n. 432093 – a quanto deciso all'unanimità dalla locale commissione del lavoro portuale che aveva deliberato di riservare cinque posti ai lavoratori che avevano superato il 35º anno di età contemperando così le esigenze di chi si pronunciava per la sospensione del concorso (e cioè i lavoratori ultratrentacinquenni) e di chi invece voleva escludere ogni riserva.

Il Ministro: Spagnolli.

AVOLIO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se – analogamente a quanto praticato in passato da altre amministrazioni dello Stato per effetto delle seguenti leggi: decreto legislativo del 5 maggio 1948, n. 455, articolo 2; legge del 15 maggio 1954, n. 233, articolo 2; legge del 30 novembre 1955, numero 1053, articolo 3; legge del 21 ottobre 1957, n. 1080; legge del 26 maggio 1958, numero 425, articoli 179 e 181 - ravvisi l'opportunità di sottoporre all'attenzione della commissione per il riordinamento degli organici del personale civile la necessità di inquadrare nella carriera superiore gli impiegati esecutivi che svolgono di fatto mansioni devolute al personale della carriera di concetto, anche se non provvisti del titolo di studio richiesto. (12457)

RISPOSTA. — I provvedimenti delegati per il riordinamento degli organici del personale civile del Ministero della difesa sono in corso di definitiva elaborazione in concerto con gli altri dicasteri competenti. Si può comunque assicurare che la posizione dei dipendenti adibiti a mansioni per le quali il titolo di studio da essi posseduto non sarebbe adeguato sarà equamente considerata.

Il Ministro: Andreotti.

BADINI CONFALONIERI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere – premesso che nell'ultimo decennio si è avuto, specie in Piemonte, un notevolissimo sviluppo delle cantine sociali al fine di tutelare gli interessi dei produttori in un perio-

do di grave crisi del settore vitivinicolo, e ciò con vero atto di coraggio da parte dei viticoltori più evoluti che vedevano nella cooperazione un sistema più moderno per lo sviluppo del settore; premesso altresì che la massa del passivo per le costruzioni, le attrezzature e il credito di esercizio, costituisce oggi un peso quasi insopportabile per i bilanci di dette aziende, mentre le prospettive di un crollo dell'intero sistema cooperativo nel settore vitivinicolo preoccupano drammaticamente i viticoltori per le inevitabili ripercussioni di carattere economico e sociale - se ritenga urgente ed opportuno estendere le previdenze del « piano verde » a tutte le cantine sociali anche a quelle costruite in data anteriore alla promulgazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, e ciò anche per non creare disparità di trattamento tra cantine sociali costruite in tempi diversi si chiede altresì se si ritenga opportuno approntare i necessari provvedimenti perché siano sospese le quote di ammortamento sui mutui per le costruzioni almeno sino al superamento della orisi attuale e abolita la quota fissa di provvigione dell'1 per cento degli istituti finanziari. Chiede infine se sia possibile, per quanto riguarda le anticipazioni sul vino, disporre che sia elevato il periodo di concessione ad un anno con l'interesse massimo dell'1 per cento e la quota di contributo statale versata direttamente agli enti erogatori. (11335)

RISPOSTA. — Principî di ordine giuridico e necessità tecnico-amministrative non consentono di accogliere le richieste dell'interrogante. Infatti, va precisato che gli interventi dello Stato nell'esecuzione di opere di miglioramento fondiario sono incentivi all'attività dei privati e, quindi, vanno effettuati prima della realizzazione delle opere stesse. Inoltre, questo Ministero prima di ammettere un'iniziativa di tale genere ai beneficî della legge ha l'obbligo di valutarla sotto l'aspetto tecnico ed economico e di controllarne fin dall'inizio l'esecuzione.

Si rammenta anche che le provvidenze invocate a favore delle cantine sociali "con particolare riferimento a quelle del Piemonte, sono state sempre disposte su base nazionale al fine di evitare la polverizzazione degli interventi ed una inutile dispersione di mezzi finanziari. Ciò stante, un intervento nelle spese di gestione delle cantine sociali, dovendo essere disposto su scala nazionale, comporterebbe un impegno finanziario, che oltre ad apparire sproporzionato alle effettive esigenze del settore vitivinicolo, poste a raffronto con

quelle di altre branche produttive, non potrebbe essere sopportato dall'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1964, n. 454.

Allorché entreranno in vigore nuove autorizzazioni di spesa per l'applicazione del citato articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, non si mancherà di considerare la situazione vinicola di particolari zone del territorio nazionale allo scopo dell'eventuale concessione di contributi nelle spese di gestione.

Si fa presente, infine, che la quota fissa di provvigione dell'i per cento è accordata agli istituti finanziari a titolo rimborso spese per istruttoria, accertamento tecnico legale, aliquota rimborso imposte e tasse. In mancanza di apposita disposizione normativa che regoli diversamente il pagamento di tali spese, non è possibile far luogo all'abolizione della quota stessa.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BELCI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere quali provvedimenti abbia predisposto per garantire il completamento dei lavori della linea di circonvallazione ferroviaria di Trieste.

Lo stato dei lavori per la esecuzione di tale linea, indispensabile per un moderno collegamento ferroviario degli impianti del porto di Trieste, vivamente preoccupa sia le autorità sia la pubblica opinione triestina. Il traforo della città, che ha incontrato non lievi difficoltà teniche, è attualmente eseguito per metà; ed i rilevanti investimenti effettuati rischiano di essere gravemente compromessi per le infiltrazioni di falde acquee qualora i cantieri vengano abbandonati e non si predispongano tempestivamente gli strumenti per completare l'opera.

Al proposito devono essere tenute presenti le seguenti considerazioni:

- 1) la costruzione della nuova linea di circonvallazione ferroviaria in galleria è stata decisa e finanziata con legge 21 marzo 1958, n. 298 (articolo 1 lettera c);
- 2) da quell'epoca sono stati appaltati tre lotti, di cui due eseguiti ed uno in corso di completamento, sui cinque complessivi previsti;
- 3) il finanziamento, stabilito per l'intera opera in circa 6 miliardi, si è esaurito con la sola esecuzione dei citati tre lotti, per la lievitazione dei prezzi intervenuta nel lungo periodo trascorso;
- 4) si rende necessario ed urgente predisporre l'ulteriore finanziamento ammontante

- a circa altri 6 miliardi, per completare le opere;
- 5) appare indispensabile non interrompere l'esecuzione dei lavori per evitare che i tratti di galleria esistenti vengano – se abbandonati per qualche tempo – allagati dalle infiltrazioni di acqua del sottosuolo (altezza 150 centimetri d'acqua in 15 giorni) rendendo così precarie le opere fin qui eseguite e provocando un ulteriore aggravio dei costi per la successiva ripresa dei lavori;
- 6) questa esigenza di continuità è rafforzata dal fatto che dei tre lotti attuali, due sono dislocati ai poli estremi della nuova linea in galleria ed il terzo nel cuore del sottosuolo cittadino.

Si desidera inoltre chiedre al ministro se intenda anche – come appare urgentissimo – superare immediatamente le difficoltà insorte per l'esecuzione del tratto di galleria sottostante la via Kandler, finanziato per l'importo di 648 milioni e stralciato dal contratto con l'impresa assegnataria del terzo lotto a causa di talune difformità di pareri sulla esecuzione tecnica del tratto stesso.

In definitiva, l'interrogante intende richiamare l'attenzione del ministro sulla esigenza assoluta di portare a compimento rapidamente e funzionalmente questa indispensabile infrastruttura di collegamento con gli impianti portuali di Trieste. Trattasi infatti di quelle opere in corso di esecuzione per le quali il Governo ha ripetutamente dichiarato assoluta priorità nel finanziamento e nel completamento. (11233)

RISPOSTA. — In data 1º giugno 1962 questo Ministero inviò al Presidente del Consiglio dei ministri una nota in cui si segnalava la necessità di stanziare, in sede di formazione dei piani generali economici, la somma di lire 27 miliardi, allora stimata necessaria, per il completamento dei lavori di costruzione delle sette nuove linee ferroviarie in corso di esecuzione. Nell'appunto che era unito alla citata nota veniva esposto il fabbisogno per ogni singolo lavoro. In particolare per la circonvallazione ferroviaria di Trieste si chiedevano due miliardi.

Sempre in data 1º giugno 1962 questo Ministero segnalava la predetta necessità anche ai ministri del tesoro, del bilancio e dei trasporti inviando agli stessi copia della lettera indirizzata al Presidente del Consiglio e dell'appunto alla stessa allegato.

A tali note non è pervenuto riscontro.

È da segnalare che, in base a recenti valutazioni la cifra ora necessaria per comple-

tare la circonvallazione ferroviaria di Trieste, è stimata in lire 11 miliardi. È anche da segnalare che nella programmazione predisposta dal Ministero del bilancio, non figura un titolo specifico riguardante lavori relativi a costruzione di nuove linee ferroviarie.

Si opina però che parte delle somme preventivate nel programma di potenziamento ferroviario possano destinarsi alle nuove costruzioni.

Per quanto riguarda l'andamento dei lavori si informa che al momento si opera nella parte centrale della galleria sottopassante la città, nonché in corrispondenza dell'imbocco verso est. Seri problemi connessi alla salvaguardia della stabilità dei vecchi edifici della via Kandler, che non possono essere sgombrati dagli abitanti, si sono presentati all'atto esecutivo.

Il completamento del lavoro nel relativo tratto di 200 metri, ora forato da un cunicolo di servizio, potrà attuarsi allorché, prossimamente, sarà messo a punto uno studio per l'attuazione di speciale intervento tecnico. Intanto con la somma tuttora disponibile di circa 700 milioni, si potrebbe lavorare alla prosecuzione dei lavori iniziati, a sua tempo, all'imbocco ovest della galleria.

L'intervento suddetto potrebbe giovare oltre che a far progredire il traforo, anche ad eliminare gli inconvenienti relativi alla permanenza delle acque. Il programma relativo a tali problemi contingenti è allo studio degli organi tecnici.

Questo Ministero è quindi conscio del problema e confida che siano autorizzate, con apposite leggi, le spese necessarie per completare, sia pure gradualmente, le opere ferroviarie in corso.

Il Ministro: MANCINI.

BIAGIONI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare al fine di sanare la paradossale sperequativa situazione dei dipendenti dellex Ministero Africa italiana, che si trovano tuttora ristretti nei ruoli aggiunti di cui al decreto dal Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, in condizioni di enorme ingiusto svantaggio per il normale sviluppo di carriera nei confronti di quei colleghi le cui amministrazioni di destinazione hanno già provveduto, sia pure sempre con pregiudizievole ritardo, alla soppressione dei ruoli aggiunti predetti e al collecamento, di conseguenza, del relativo personale, nei normali ruoli ordinari (citasi per tutti l'esempio più recente, e cioè quello della ragioneria

generale dello Stato di cui alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, articolo 24, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 30 agosto 1962, n. 219, supplemento ordinario n. 1). Si premette che non potrebbe essere considerata sodisfacente una soluzione della questione in sede di riforma generale della burocrazia (ancora allo studio e comunque sempre da attuarsi in più anni), in quanto gli interessi continuerebbero a subìre per lungo interminabile tempo, una completa stasi nella carriera, stasi che già perdura da molti anni senza che vi siano prospettive di un possibile miglioramento per meritevoli dipendenti statali bloccati, ogni oltre sopportabile limite, nella stessa inadeguata qualifica. Trattasi infatti di ruoli bloccati i cui appartenenti, con un minimo di 25 anni di servizio effetivo, in ruolo, lodevolmente prestato, occupano sempre le prime e medie qualifiche delle proprie carriere e, perciò, in netto, incoerente svantaggio rispetto al personale appartenente ai ruoli ordinari. Basta consultare l'annuario del personale per constatare che gli appartenenti ai ruoli ordinari, benché molto meno anziani di età, di servizio e qualifica, hanno già potuto svolgere rapidamente il previsto massimo sviluppo di carriera con piena tranquillità morale e minori affanni economici.

Da considerare che le leggi relative alla soppressione del Ministero Africa italiana, 29 aprile 1953, n. 430; 9 luglio 1954, n. 431, e decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, garantivano al personale dei ruoli aggiunti in parola parità di diritti nei confronti del personale appartenente ai ruoli ordinari, nonché un identico sviluppo di carriera. (10062)

RISPOSTA. — Per la definitiva sistemazione del personale già appartenente alla disciolta amministrazione dell'Africa italiana, può, allo stato attuale, provvedersi solo mediante apposito provvedimento legislativo.

Comunque, detta sistemazione è prevista nell'articolo 3 dello schema di disegno di legge predisposto per l'ampliamento degli organici ed il riordinamento delle carriere del personale di questo Ministero, per l'inoltro del quale al Consiglio dei ministri si attende la adesione del Ministero del tesoro e di quello della riforma amministrativa.

Il Ministro: MANCINI.

BIANCANI, BO, LENTI, TODROS, SU-LOTTO, BALDINI, BALCONI MARCELLA, SCARPA, LEVI ARIAN GIORGINA, MAU-

LINI, SPAGNOLI E TEMPIA VALENTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. — In merito al vile attentato compiuto da elementi fascisti la notte fra il 6 e il 7 dicembre 1964 nei pressi di Centallo (Cuneo) (sulla statale Cuneo-Torino) contro il cippo eretto in memoria dell'eroe nazionale e medaglia d'oro della Resistenza Tancredi Galimberti (Duccio), trucidato dai fascisti durante la guerra di liberazione.

Questo esecrabile gesto della teppaglia fascista, perpetrato sullo stesso luogo dell'eccidio e ad appena due giorni di distanza dalla commemorazione del ventesimo anniversario del sacrificio del nostro eroe nazionale, nelle intenzioni degli autori vuol essere una sfida che il neo-fascismo lancia alla Resistenza proprio nel primo ventennale della liberazione nazionale.

In considerazione di questo convincimento ricavato dai fatti (pochi giorni fa – un esempio fra i tanti – l'attacco di duecento fascisti in divisa alla sede della redazione del giornale l'Unità a Torino) e dall'unanime giudizio della pubblica opinione, nonché per la indignazione e le proteste che dal cuneense si stanno allargando al Piemonte e a tutta Italia, gli interroganti chiedono se il Governo intenda:

- a) prendere tutte le misure necessarie in collaborazione con le autorità di polizia locali e con la magistratura inquirente per la scoperta dei colpevoli e la loro severa e sollecita punizione;
- b) procedere ad una più attenta e precisa opera di vigilanza sui veri nemici della democrazia e del paese, che oggi agiscono organizzati dentro e a fianco del Movimento sociale italiano, di cui tutta l'opinione pubblica chiede ancora una volta a gran voce lo scioglimento, in ottemperanza al dettame costituzionale che vieta la ricostituzione del regime fascista sotto qualsiasi forma;
- c) adoperarsi affinché, nel ventennale della Resistenza, venga posta fine alla discriminazione contro quelle forze politiche che furono anima e azione nella guerra al fascismo e al nazismo, che lo sono ancora oggi per la difesa e il rafforzamento del regime democratico, e si dia concretamente continuità agli ideali della Resistenza, ripristinando così al più presto e nella sua pienezza quel clima di vita democratica che permetterà all'Italia di avanzare sulla strada della concordia e del progresso. (8998)

RISPOSTA. — Nella notte del 7 dicembre 1965, in una località isolata a circa 9 chilo-

metri da Cuneo, veniva infranta la lapide apposta sul cippo eretto in memoria della medaglia d'oro della Resistenza Duccio Galimberti, commemorato due giorni prima in quel capoluogo in occasione dell'anniversario della morte.

Gli autori del misfatto, inoltre, asportavano le corone di fiori che erano state deposte sul cippo, gettandole sul prato circostante. Il prefetto di Cuneo, non appena informato, si recava personalmente sul posto, impartendo immediate disposizioni per le più attive indagini dirette ad identificare i responsabili.

Nel corso dei primi accertamenti, esperiti dalla questura in collaborazione con l'arma dei carabinieri, sono state interrogate complessivamente diciotto persone ed eseguite cinque perquisizioni domiciliari in vari locali della provincia, previa autorizzazione della autorità giudiziaria. Nell'abitazione di un esponente della federazione di Cuneo del M.S.I., è stata rinvenuta una pistola da guerra, per cui il detentore è stato arrestato e denunziato alla locale procura della Repubblica.

Le indagini sono state estese alle province di Torino e di Alessandria. Nel corso di tali indagini sono state perquisite 32 abitazioni a Torino 13 a Ivrea e 4 a Susa, con conseguente sequestro di due bombe a mano, due elmetti militari, tre baionette, un pugnale, un nastro di 30 bossoli per mitragliatore e munizioni da guerra, nelle abitazioni di due iscritti al M.S.I.

I responsabili, denunziati in stato di arresto alla procura di Torino, sono stati il 12 dicembre condannati a giorni 20 di arresto e lire 80 mila di ammenda, con la sospensione condizionale della pena. Un altro elemento è stato denunziato alla stessa pretura in data 13 dicembre per detenzione abusiva di una pistola.

Da parte della questura di Alessandria sono state eseguite perquisizioni domiciliari nei confronti di due persone, che hanno portato al rinvenimento di un caricatore per carabina Winchester, di una pistola Beretta e due baionette. Entrambi i responsabili sono stati denunziati a piede libero all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 697 del codice penale. Le indagini per addivenere alla identificazione degli autori del danneggiamento della lapide, sono proseguite e proseguono con il massimo impegno.

Circa l'episodio di violenza ai danni della redazione torinese del giornale *l'Unità* – verificatasi a chiusura dell'ultima campagna eletorale amministrativa – si precisa che i

responsabili sono stati immediatamente fermati e denunziati all'autorità giudiziaria.

Per quanto concerne, infine, specificatamente il punto b) dell'interrogazione, si fa presente che le autorità di polizia intervengono contro ogni manifestazione di fascismo, sia che si concreti a mezzo della stampa ed in pubbliche riunioni o attraverso l'uso di emblemi o divise del soppresso partito fascista.

Tale azione è rigorosamente conforme alle disposizioni sulla repressione delle attività fasciste contenute nella legge 3 dicembre 1947, n. 154, e nella successiva legge 20 giugno 1952, n. 645, di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Ciò premesso, è da far presente che fino ad oggi nessuna decisione è stata emessa dall'autorità giudiziaria che possa far considerare il movimento politico oggetto dell'interrogazione come passibile dell'applicazione delle norme penali sopraccitate o comunque come associazione politica illegale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ceccherini.

BIANCHI FORTUNATO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere quali iniziative intenda assumere affinché l'« Anas » provveda all'urgente sistemazione e alla bitumatura, all'interno dell'abitato di Decimomannu (Cagliari), della traversa di congiunzione tra la strada n. 130 e la n. 131 della statale Decimomannu-Monastir.

In contrasto con l'ottimo stato delle altre strade interne comunali, tale traversa è in condizioni viabili veramente precaria e provoca un gravissimo disagio agli utenti ed agli stessi abitanti delle località. (12034)

RISPOSTA. — La strada statale n. 130/dir, Inglesiente ha subito interventi di miglioramento e civilizzazione per un importo di lire 87.434.180 sin dal 1962. Con tali lavori si è provveduto alla sistemazione del tratto ancora a macadam Monastir- San Sperate e della traversa interna dell'abitato di Decimomannu. Successivamente si è stabilito di estendere il lavoro di miglioramento e civilizzazione anche al tratto San Sperate-Decimomannu e di completare i lavori nelle traverse interne dei due abitati in parola.

Nel tratto di che trattasi, i relativi lavori sono, ora, in corso di esecuzione, per cui si può assicurare che entro breve termine di tempo tutto il raccordo costituito dalla strada statale n. 130/dir. e svolgentesi tra la strada

statale n. 130 e la strada statale n. 131 sarà in condizioni di ottima viabilità.

Il Ministro: MANCINI.

BIGNARDI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se, in attesa che venga attuata l'opporuna installazione di un impianto semaforico, voglia disporre un servizio permanente di controllo affidato ad agenti della polizia stradale all'incrocio di Casemurate (Forli), tristemente famoso per il ripetersi di gravi incidenti stradali. (12442)

RISPOSTA. — L'incrocio stradale in località Casemurate di Ravenna è munito di sufficiente segnaletica orizzontale e verticale, nonché di lampeggiatore posto al disopra dell'incrocio stesso.

È in programma l'installazione di un semaforo a tre luci, da collocare al più presto a cura dell'amministrazione comunale di Ravenna, che è stata sollecitata al riguardo.

In considerazione del presumibile minore traffico che si svolgerà durante il periodo invernale, non si ravvisa localmente, almeno per ora, la necessità di disporre un servizio permanente di vigilanza da parte dei militari della polizia, servizio che è necessario nella stagione estiva, tanto che anche quest'anno lo si è effettuato nei mesi di luglio ed agosto.

Quanto ai sinistri verificatisi all'incrocio in questione, si fa presente che sono stati rilevati, nel 1963, 5 incidenti, di cui 2 mortali e 3 che hanno determinato lesioni; nel 1964 nessun incidente e nel 1965, periodo gennaio-agosto, due incidenti con lesioni.

Causa prevalente di tali incidenti è stata l'inosservanza da parte degli utenti della strada dell'altrui diritto di precedenza, stabilito dagli articoli del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e 521 del relativo regolamento, nonché della segnaletica verticale e orizzontale.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

BISAGLIA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere perché l'ufficio delle imposte di Badia Polesine (Rovigo) abbia negato, ad una ditta che lo ha richiesto, l'esonero decennale dalle imposte mobiliari ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, con la motivazione che tale ditta non aveva i requisiti previsti dalla citata legge.

Poiché, per casi analoghi è intervenuta la opportuna circolare della direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze in data 5 novembre 1959, n. 352030, si ritiene necessaria, da parte degli uffici peri-

ferici, una attenta applicazione della norma succitata e si chiede al ministro delle finanze cosa intenda fare per dare tranquillità e certezza di diritto a quegli operatori che, avvalendosi di tale norma, stanno assumendo iniziative che ricadono nelle ragioni ispiratrici della legge n. 1427. (12556)

RISPOSTA. — Sebbene non risulti indicata nella interrogazione quale sia la ditta cui l'ufficio imposte dirette di Badia Polesine ha rigettato la domanda di esenzione presentata ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1961. n. 1427. si ha motivo di ritenere che si tratti della società Crivellati e Zebini che gestisce due industrie di fornaci per laterizi in Salvaterra di Badia di Polesine ed in Zelo di Giacciano con Barucchella.

La società in parola, che già prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1931, n. 1427, gestiva, prima sotto forma di società semplice e poi quale società in nome collettivo, una fornace per laterizi in Salvaterra di Badia di Polesine, ha impiantato nel 1961 una seconda fornace in Zelo di Giacciano con Barucchella, iniziandovi l'attività il 6 marzo 1962.

Per quest'ultima fornace la società Crivellari e Zebini, con istanza del 26 marzo 1963 diretta all'ufficio imposte di Badia Polesine. ha chiesto l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito prevista dalla richiamata legge 20 dicembre 1961, n. 1427.

L'ufficio delle imposte anzidetto, dopo la istruttoria di rito, ha respinto la richiesta di esenzione ritenendo non sodisfatte tutte le condizioni previste per la concessione dell'esenzione stessa.

Dalle indagini esperite a mezzo del comando competente della guardia di finanza è risultato, infatti, che la società in questione ha per l'attività delle due fornaci un'unica amministrazione mentre sarebbe stato necessario, ai fini di una esatta determinazione dei redditi dei due opifici, avere due distinte contabilità per evitare commistione di esercizi e, nella fattispecie, che possano apparire come prodotti dall'opificio da esentare ai sensi della legge del 1961, n. 1427, i redditi derivanti dall'esercizio dell'altro opificio gravato da tributo diretto.

Allo stato, mancando la possibilità di discriminare il reddito da assoggettare al tributo da quello da esentare, l'ufficio distrettuale competente ha ritenuto opportuno sottoporre la domanda di esenzione al vaglio della locale commissione distrettuale delle imposte. Al presente, pertanto, non resta che attendere il giudizio dell'organo giudicante anzidetto.

Il Ministro: TREMELLONI.

BONEA. — Ar Ministri della sanità e della difesa. — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a carico del personale militare della Croce Rossa italiana, che, pur essendo considerato « corpo ausiliario volontario », è pur sempre appartenente alle forze armate dello Stato e perciò soggetto agli obblighi e ai doveri propri dei militari, nella giornata del 31 gennaio 1964 ha dichiarato lo sciopero, abbandonando i posti di pronto soccorso.

L'interrogante, inoltre, chiede quale atteggiamento i ministri abbiano assunto nei confronti di quelle organizzazioni sindacali che, nel comunicato contenente le rivendicazioni della categoria, hanno richiesto la « smobilitazione con passaggio a servizio civile del personale » e se ritengano che questa prima ingerenza in un settore mai per l'innanzi toccato dalle organizzazioni sindacali possa preludere ad una pericolosa azione di sfaldamento della disciplina cui le forze armate, maggiormente e a differenza dei dipendenti civili, sono e devono essere ossequienti.

(4025)

RISPOSTA. — Come è noto, ai sensi dell'articolo 260 del codice penale militare, i reati per i quali è prevista una pena non superiore nel massimo a sei mesi, non sono perseguibili di ufficio, bensì su richiesta e, quindi, spetta al comandante del corpo fare la richiesta di procedere nei riguardi di quel personale del corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana che ha scioperato e che è da ritenersi, ai sensi delle vigenti disposizioni, militare a tutti gli effetti.

Tuttavia, risultando dalle indagini esperite che il gesto compiuto dal gruppo di militari del corpo volontario è attribuibile non ad un deliberato proposito, bensì a non chiare idee sui propri diritti e doveri, è stato ritenuto opportuno non dar corso alle richieste di procedimento e di comminare invece una punizione disciplinare di dieci giorni di camera di rigore e dieci giorni di camera semplice.

Per quanto riguarda poi l'atteggiamento da assumere nei confronti delle organizzazioni sindacali intervenute nella questione sembra che alle stesse non debba riconoscersi alcuna veste per rappresentare gli interessi di una categoria di personale che, per proprio

statuto, non può aderire ad organizzazioni sindacali.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BONEA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio, del commercio con l'estero, dell'agricoltura e foreste e delle finanze. — Per conoscere se, considerati i vantaggi economici (molti miliardi di lire in sovvenzioni) derivanti agli agricoltori tedeschi dalla progettata diminuzione del prezzo del frumento nell'area del M.E.C., e l'evidente accrescersi delle difficoltà concorrenziali per le imprese agricole italiane, ritengano opportuno ed urgente:

- a) estendere anche all'agricoltura la fiscalizzazione degli oneri sociali:
- b) moderare congruamente, attraverso opportuni interventi, il peso fiscale che grava sul settore agricolo, particolarmente ad opera dei comuni e delle province;
- c) operare una politica del credito a basso tasso di interesse che venga in soccorso degli imprenditori agricoli, nel difficile momento attuale. (9008)

RISPOSTA. — Con l'unificazione dei prezzi dei cereali nell'ambito della Comunità – la quale, come è noto, sarà attuata dal 1º luglio 1967 – sono state previste, a favore dei paesi che a seguito di tale decisione saranno costretti a ridurre in varia misura gli attuali livelli dei prezzi, compensazioni finanziarie degressive sino al 1970.

Tali compensazioni saranno accordate, non soltanto alla Germania, ma anche all'Italia, in dipendenza della modesta riduzione che essa dovrà apportare al prezzo del grano tenero, e cioè: di 40,6 miliardi di lire nella campagna 1967-68, di 27,5 miliardi di lire nella campagna 1968-69 e di 13,7 miliardi di lire in quella 1969-70.

Per il grano duro, di fronte a un prezzo indicativo di base di 7.812 lire al quintale è stato previsto per i produttori un prezzo minimo garantito di 9.062 lire. La differenza tra i due prezzi sarà interamente coperta da una sovvenzione a totale carico della Comunità.

Ciò premesso, in merito alle singole proposte dell'interrogante, si precisa:

a) gli sgravi contributivi, previsti dai recenti provvedimenti legislativi concernenti la assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie, sono stati estesi, in sede di applicazione, anche a contributi compresi tra quelli agricoli unificati, in accoglimento di ordini del giorno presentati in Parlamento.

Si aggiunge che al settore agricolo sono stati del tutto risparmiati o notevolmente ridotti gli aumenti dei contributi per assegni familiari, per assistenza malattia ai pensionati, per adeguamento pensioni, per assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per assicurazione contro le malattie.

Si rammenta poi che, rispetto ad un'entrata di 22 miliardi di lire per contributi agricoli unificati, il costo delle correlative prestazioni previdenziali per i lavoratori agricoli si calcola nell'ordine di 351 miliardi di lire, onere sopportato in massima parte dagli altri settori produttivi, e che per il finanziamento delle gestioni di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri lo Stato concorre in misura quasi eguale a quella delle categorie interessate;

b) il Governo ha tenuto presente l'esigenza di moderare congruamente il peso fiscale gravante sul settore agricolo, come è dimostrato dai provvedimenti legislativi, adottati nell'ultimo quinquennio, per l'abolizione del'imposta sul bestiame, per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali, per l'abolizione delle addizionali sui redditi agrari e il blocco delle supereccedenze alla sovrimposta sui redditi dominicali, per l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, per l'esonero da imposizioni tributarie per le partite iscritte in catasto con un reddito imponibile dominicale non superiore a 600 lire, per l'esenzione per 5 anni, elevabili ad 8, per i terreni assegnati in base alle leggi di riforma e per la formazione della proprietà coltivatrice, per la riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota erariale dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni.

Inoltre, i coefficienti di rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari, ai fini dell'imposta complementare progressiva sul reddito, con decreto ministeriale 16 ottobre 1961 sono stati ridotti, rispettivamente, da 3 a 2,50 e da 4 a 3,50 e con decreto ministeriale 3 dicembre 1964 sono stati ulteriormente ridotti, a decorrere dal 1965, da 2,50 a 2 e da 3,50 a 3;

c) l'esigenza di una politica del credito a basso tasso di interesse è stata considerata dal Governo nel programma economico quinquennale che sarà sottoposto all'esame del Parlamento.

Per il credito agrario si è ipotizzata una generale revisione della legislazione, allo scopo di coordinarla con i criteri programmatici, per dar luogo ad un sistema che corrisponda

alle esigenze di sviluppo della nostra agricoltura, con particolare riguardo a quelle della cooperazione e delle imprese contadine.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Ferrari-Aggradi.

BONEA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se conosca la situazione del comune di Aradeo (Lecce) dove da oltre tre mesi 11 dei 20 consiglieri comunali si sono dimessi e l'ordinaria amministrazione è affidata. come per legge, alla competenza della giunta comunale risultante composta, in seguito alle suaccennate dimissioni, dal sindaco e due assessori supplenti e per sapere se ritenga, sempre a norma di legge, disporre che siano convocati i comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio comunale. (12579)

RISPOSTA. — Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Aradeo avranno luogo il 28 del mese di novembre 1965.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

BONEA. — Al Ministro dell'interno — Per sapere se ritenga opportuno a tutela della dignità personale del questore Li Donni, e per rassicurare la folta schiera degli ottimi funzionari della amministrazione dello Stato, oltre che per restituire all'opinione pubblica l'esatto metro di valutazione in ogni inchiesta amministrativa e la certezza della inderogabile supremazia del diritto, che si dia notizia sulla rete televisiva della conclusione della inchiesta nella questura di Reggio Calabria, della assoluta estraneità ai fatti denunciati del questore e della sua reintegrazione nell'incarico, come avvenne per la notizia della apertura dell'inchiesta e della sua sospensione dalle funzioni.

RISPOSTA. — È evidentemente sfuggito all'interrogante che nel telegiornale delle ore 20,30 e in quello delle ore 23 del 18 settembre 1965 è stata trasmessa la seguente notizia:

« Il ministro dell'interno onorevole Taviani a conclusione della inchiesta sulle circostanze che portarono al sequestro dei documenti presso la questura di Reggio Calabria ha disposto che il questore Ferdinando Li Donni riassuma con effetto immediato la direzione dell'ufficio.

È stato accertato, in piena coincidenza con le risultanze dell'istruttoria al riguardo condotta dalle autorità giudiziarie, che egli fu estraneo ai fatti di che trattasi».

Il Ministro: TAVIANI.

- BOTTARI. Al Presidente del Consigi.o dei ministri. — Per conoscere:
- a) le ragioni per le quali il progetto esecutivo dell'autostrada Adriatica relativo al tratta Pineto-Fiume Trigno, che avrebbe dovuto avere inizio di realizzazione nel 1963, è ancora inspiegabilmente fermo malgrado un ritardo sui tempi previsti di oltre due anni.
- b) se il Governo abbia adeguatamente valutato la situazione dei trasporti commerciali e turistici nord-sud nelle regioni adriatiche e i riflessi gravemente negativi di una evidente strozzatura in una economia già depressa e che sta dando segni di ulteriore regresso. Infatti le ragioni adriatiche, prive di un sistema favorevole di porti per i trasporti marittimi.appoggiano i loro trasporti esclusivamente alla ferrovia (che ha un solo binario ed impianti fra i più arretrati della rete nazionale), ed una sola strada statale, di grande comunicazione, alla quale l'« Anas », nel tratto Pescara-Vasto non ha apportato le indispensabili varianti nell'errato convincimento di una prossima realizzazione della autostrada adriatica;
- c) quale significato abbiano le notizie date alla stampa, secondo cui, in una riunione di Governo, a livello del Vicepresidente del Consiglio onorevole Nenni, tenutasi nello autunno scorso per esaminare i tempi di realizzazione delle antostrade, quella adriatica, che marca il maggiore ritardo, è stata del tutto ignorata e le cure dedicate soprattutto all'accelerazione del tratto calabrese dell'autostrada del Sole. Qualche tempo dopo la TV annunciava la rapida realizzazione della autostrada trasversale Avellino-Canosa-Bari collegata all'autostrada del Sole. Infine, nei giorni scorsi, l'onorevole sottosegretario De' Cocci, annunciava ufficialmente la realizzazione nel corso dell'anno e lo inizio di realizzazione di tutti i tronchi dell'autostrada nel tratto marchigiano;
- d) se sia vero che tutto questo ha come conseguenza evidente il dirottamento del traffico commerciale turistico in danno della sola regione abruzzese e molisana che rimarrebbe del tutto isolata nel quadro del potenziamento della rete viaria nazionale;
- e) se l'asserita volontà di perequare od attenuare i dislivelli economici tra le regioni valga anche per l'Abruzzo-Molise che ha il primato della immigrazione e della depressione economica, e nell'ipotesi affermativa, se ciò non debba importare il capovolgimento della politica fin qui seguita. (10100)

RISPOSTA. — I progetti esecutivi di tutto il tratto dell'autostrada Bologna-Canosa compreso fra Rimini e Canosa – secondo l'originario tracciato di massima – erano in uno stadio abbastanza avanzato di elaborazione (per cui si poteva prevedere l'inizio dei lavori entro i tempi previsti dalla convenzione intervenuta fra l'« Anas » e la società concessionaria autostrade S.p.A.), quando le opposizioni mosse al tracciato medesimo dagli enti locali interessati costrinsero l'« Anas » al riesame del tracciato stesso, in modo da conciliare le esigenze dei citati enti con quelle dell'autostrada.

A seguito di numerose riunioni e di sopralluoghi, si riuscì a definire il nuovo tracciato, che è risultato sensibilmente spostato verso monte.

La morfologia notevolmente accidentata dei terreni impegnati dal tracciato in variante e la natura infida dei terreni stessi ha costretto la società concessionaria a studi non facili soprattutto di natura geologica, preceduti da numerosi sondaggi, che hanno comportato notevoli perdite di tempo.

A ciò devesi il ritardo nella presentazione dei progetti esecutivi da parte della società concessionaria.

Allo stato attuale la progettazione dei tronchi in questione dell'autostrada Bologna-Canosa risultano come appresso:

- 1) tronco Porto d'Ascoli-Montesilvano (Pescara); il relativo progetto esecutivo verrà presentato all'« Anas » al più presto da parte della società concessionaria;
- 2) tronco Montesilvano (Pescara) Vasto: il relativo progetto esecutivo, dell'importo di oltre 69 miliardi, è stato ritenuto meritevole di approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell'« Anas » in data 26 maggio 1965, con riserva per altro di successivo esame per la sistemazione delle stazioni autostradali in corrispondenza della città di Pescara, e accantonando il relativo importo previsto in circa 3 miliardi di lire.
- 3) tronco Vasto-Foggia: il relativo progetto esecutivo è stato di recente presentato all'« Anas » e sarà quanto prima sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione dell'azienda stessa.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BOVA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere per quali motivi il Ministero ritardi la liquidazione al consorzio provinciale olivicoltori di Catanzaro del contributo di lire 22.000.000, già deliberato

con decreto approvato dalla Corte dei conti, per le irrorazioni antiparassitarie effettuate da quel consorzio fin dal 1963, come rilevasi dalla relazione documentata inviata dallo ispettorato compartimentale fin dal settembre 1964.

Inoltre, l'interrogante desidera conoscere se il Ministero ritenga di dover tempestivamente intervenire, concedendo l'autorizzazione per l'anno in corso, come da preventivo già trasmesso a suo tempo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, per evitare dannosi ritardi per gli olivicoltori della zona che hanno diritto ad ottenere anche per quest'anno il contributo del Ministero per le irrorazioni antiparassitarie. (11975)

RISPOSTA. — Questo Ministero provvederà alla liquidazione, a favore del consorzio provinciale olivicoltori di Catanzaro, del contributo della spesa per le irrorazioni antiparassitarie effetuate nel 1963, appena il consorzio stesso avrà fatto pervenire la relativa domanda, con la documentazione prescritta dall'articolo 2 del decreto di concessione del contributo medesimo.

Quanto, infine, al contributo nelle spese dei trattamenti da eseguire nell'anno in corso, si fa presente che il consorzio ha inoltrato oltre a quello principale anche un elenco supplettivo di olivicoltori, e ciò ha reso necessario un complemento di istruttoria da pare dell'ispettorato agrario compartimentale di Catanzaro.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BOVA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere per quali motivi si ritardi ancora il collegamento dei principali centri della Calabria a mezzo del sistema teleselettivo, ad evitare che si debbano procrastinare i disservizi dell'attuale sistema di collegamento interurbano, che tuttora lascia quella regione in un deprecabile stato d'inferiorità rispetto alle regioni della Italia centrale-nord; s'è vero, com'è purtroppo vero, che è più facile ottenere un collegamento intercontinentale Roma-America che un collegamento interurbano fra due centri di quella regione che distano solo pochi chilometri.

Inoltre l'interrogante desidera conoscere se corrisponda a verità la notizia della soppressione della commutazione nella città di Nicastro, il che costituirebbe un altro aggravio delle difficoltà già esistenti nelle comunicazioni interurbane in detto centro. (11977)

RISPOSTA. — Allo stato attuale risultano già servite dalla teleselezione le reti telefoniche di Palmi, Seminara, Taurianova e Varapodio (distretto di Palmi) e le reti di Locri, Siderno, Ardore, Caulonia e Bianco (distretto di Locri), con possibilità di collegamento automatico, oltre che tra loro, anche i centri del distretto di Catanzaro nei quali già funziona il nuovo tipo di servizio, cioè Catanzaro e Borgia.

Inoltre, per le reti di Paola, San Lucido, Fuscaldo del distretto di Paola, per quelle di Cosenza, Rogliano, Bisigliano, Luzzi, Rende del distretto di Cosenza, ed infine per quelle di Castrovillari, Scalea, Praia a Mare, Lungro, Mormanno, Spezzano Albanese del distretto di Castrovillari è in atto il collegamento automatico extraurbano, oltre che tra loro, anche con Catanzaro e Borgia.

È per altro attiva la teleselezione mista tra Reggio Calabria e Messina, con innegabili vantaggi per un rapido espletamento del traffico su quella direttrice.

È inoltre prevista, entro l'anno in corso, in esecuzione dei programmi di lavoro già predisposti dalla concessionaria, l'estensione del servizio teleselettivo ai centri di Crotone, Nicastro, Maida, Amantea, Aprigliano, Strongoli, Cutro, Tiriolo, Sersale, Soverato, San Sosti, San Marco Argentano, Roggiano, Cassano Ionico, Decollatura, Fiumefreddo, Bruzio, Bagnara Calabra, Cittanova, Gioia Tauro, Rizziconi, Marina di Gioiosa, Sambiase, Nocera Tirinese, Bovalino, Scilla, Villa San Giovanni, Oppido Mamertino, Stilo, Malochio e Sant'Eufemia d'Aspromonte.

Per quanto riguarda il secondo quesito contenuto nell'interrogazione, si fa presente che l'eventuale soppressione della centrale interurbana manuale a Nicastro avverrà allorquando, con l'istituzione del servizio teleselettivo nella località in questione, la concessionaria procederà al rimando dei servizi speciali sulla centrale distrettuale, alla quale sarà demandato il compito di accettare ed effettuare il traffico manuale.

Il Ministro: Russo.

BOVA. — Ai Ministri delle finanze, della marina mercantile e del turismo e spettacolo. — Per conoscere se i ministri interrogati, ciascuno per la propria competenza, ritengano di dovere intervenire perché venga disposta una congrua riduzione dei canoni attualmente in vigore per la concessione di aree demaniali lungo i litorali calabresi, nel quadro della politica di interventi per lo svi-

luppo economico e sociale della Calabria, al fine di agevolare l'impianto di attrezzature balneari, tanto necessarie per la valorizzazione turistica di quella regione.

L'interrogante sottolinea la gravità dei canoni che vengono a soffocare con gli aggravi fiscali ogni iniziativa, sia privata sia delle aziende turistiche, atta a promuovere gestioni balneari tali da esercitare sicuri richiami per i forestieri, che in una zona depressa, come la Calabria, dovrebbero essere incoraggiate e potenziate dalle autorità governative.

(12297)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, il limite minimo normale dei canoni dovuti per le concessioni di beni di demanio pubblico marittimo è di lire 50 il metro quadro. Ai sensi dello stesso articolo e dell'articolo 16 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, numero 328), l'amministrazione è tenuta a graduare l'aumento di tale limite minimo sulla base dell'utilità economica che i concessionari traggono dalla utilizzazione di detti beni, in relazione all'entità della concessione ed allo scopo che si intende conseguire.

Soltanto nei casi tassativamente previsti dall'articolo 39, secondo comma, e 37, secondo comma, rispettivamente del codice della navigazione e del regolamento anzidetto, che concernono esclusivamente gli enti che perseguono fini di pubblico interesse, di istruzione, assistenza e beneficienza e i concessionari che dai beni demaniali non traggono alcun lucro e profitto, possono essere fissati canoni a puro titolo ricognitorio.

Di conseguenza, in tutti i casi in cui non possano trovare applicazione i richiamati articoli 39 e 37, nè ricorrano circostanze eccezionali di pubblico interesse per derogare alla applicazione del canone minimo normale, l'amministrazione, pur compresa delle esigenze e degli interessi turistici locali, non può non richiedere l'esborso di un canone, guadandolo in relazione alle circostanze suddette e tenendo conto, nella fattispecie, delle condizioni di sviluppo delle spiagge e dei territori limitrofi, determinanti ai fini del conseguimento o meno di utili adeguati.

Il Ministro delle finanze: Tremelloni.

BRANDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se, dopo la morte del

compianto dottor Fiaccadori e le dimissioni del dottor Fragomeni, stante la continua inattività della « Gescal », ritenga urgente e necessario riempire i vuoti e affidare l'incarico di amministrare questo importante ente a persone attive e dinamiche. Purtroppo, infatti, la crisi dell'edilizia privata non accenna a diminuire e la necessità di un massiccio intervento pubblico diventa sempre più imperioso. Le decine e forse centinaia di miliardi tuttora immobilizzati dalla «Gescal» costituiscono uno dei punti neri della attività edilizia e contribuiscono a minare il prestigio del Governo in quel vasto ambiente che si interessa a questi così importanti problemi. (12196)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della gestione case per lavoratori in data 20 settembre 1965, ha eletto il nuovo presidente dell'ente nella persona del dottor Alfredo Fragomeni.

Per quanto riguarda il concreto avvio del piano e in relazione alla attuazione del piano decennale, la a Gescal », avvalendosi delle facoltà concesse dalla legge 29 marzo 1965, n. 217 – che prevede lo snellimento delle procedure – ha approvato la esecuzione di 145 progetti costruttivi, per l'ammontare di 32,5 miliardi che hanno consentito l'inizio delle operazioni di appalto.

La gestione, inoltre, utilizzando le aree di sua proprietà, ha potuto approvare programmi di intervento per altri 35,9 miliardi che già consentono la progettazione, da parte delle stazioni appaltanti, di costruzioni per uguale cifra. Dette cifre si riferiscono al primo comma dell'articolo 15 della legge, concernente la generalità dei lavoratori, settore per il quale il comitato centrale ha stanziato 150 miliardi per il primo piano triennale.

Sempre in riferimento alla esecuzione del programma decennale l'ente ha proceduto, fin dal luglio 1964, alla pubblicazione dei bandi necessari alla costruzione di alloggi a soci di cooperative per 75 miliardi stanziati dal comitato nel primo triennio.

Ugualmente, con decorrenza dal luglio 1964 è stato provveduto alla pubblicazione dei bandi per 90 miliardi di costruzioni in favore di lavoratori dipendenti da aziende e pubbliche amministrazioni, in base allo stanziamento effettuato dal comitato centrale.

Nel mese di agosto 1965 è stata autorizzata la pubblicazione dei bandi di concorso per l'assegnazione in 86 province di mutui a singoli lavoratori (fondo rotazione – punto 4 dell'articolo 15 della legge n. 60) e per un ammontare di lire 96 miliardi e 232,7 milioni.

La prosecuzione del piano decennale, relativamente al settore della generalità dei lavoratori, non appena esaurita la disponibilità delle aree già di proprietà dell'Ente, è strettamente connessa con la possibilità da parte dei comuni interessati, di procedere al reperimento delle aree occorrenti e di attuare la urbanizzazione delle aree medesime,

Al riguardo si ritiene di dover far presente che, nonostante le disposizioni di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, che consentono la formazione di piani di zona nei quali reperire le aree occorrenti e nonostante l'assiduo sforzo della gestione sia degli istituti case popolari sia dei comuni interessati per la più rapida attuazione di quanto previsto dalla legge stessa, sussistono tuttora notevoli difficoltà per la disponibilità delle aree stesse e soprattutto per gli oneri connessi con l'attrezzatura essenziale delle aree medesime a causa della ben nota situazione finanziaria della maggior parte dei comuni italiani.

A completamento poi del secondo piano settennale, su di un ammontare di 130 miliardi di stanziamenti deliberati dall'agosto 1963, sono state autorizzate gare di appalto per 115 miliardi circa che hanno dato esito posititvo per 84 miliardi, mentre per 9,3 miliardi le gare, andate deserte, sono in fase di ripetizione. Per altri 23 miliardi circa sono di imminente esperimento gli appalti stessi, mentre per i residui 15 miliardi circa, a completamento degli stanziamenti deliberati, le procedure per l'autorizzazione all'appalto sono in fase di avanzata elaborazione e quanto prima saranno autorizzate le relative gare. Nello stesso periodo si è proceduto alla consegna agli aventi diritto di oltre 30 mila alloggi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Delle Fave.

BRANDI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per conoscere – in considerazione del fatto che un grosso complesso industriale già da tempo sta versando ingenti quantità di materiale di rifiuto sul litorale di Villammare, ridente frazione di Vibonati (Salerno), sita sulla statale n. 18, devastando e ricoprendo di scorie svariate centinaia di migliaia di metri cubi di una spiaggia, che lo anno scorso era affollata di bagnanti e che oggi è un ammasso di rifiuti, se intenda intervenire per accertare se sia vero che la capitaneria di porto di Salerno concesse a suo tempo alla suddetta società il permesso di

rovesciare 15 mila metri cubi di detriti di riporto su quell'arenile, senza avere interpellato preventivamente l'amministrazione comunale, come la legge vuole; e poiché la società ha comunque superato di larghissima misura il quantitativo per il quale ha ottenuto la concessione (il materiale versato sulla spiaggia supera certamente il centinaio di migliaia di metri cubi), se intenda comunque prendere provvedimenti affinché l'abuso abbia termine e il danno venga riparato, con vivo sollievo della popolazione ed a tutela del turismo locale gravemente danneggiato. (12307)

RISPOSTA. — Per la discarica di materiali sulla spiaggia di Villammare, la società Edison, essendo risultata aggiudicataria di un lotto di lavori relativo al raddoppio della linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria, inoltrò apposita domanda specificamente per la discarica di materiali di risulta provenienti dallo scavo di una galleria da effettuarsi nel quadro dei suddetti lavori.

Data l'utilità pubblica dell'opera intrapresa dalla società istante, la domanda fu presa in considerazione per l'istruttoria di rito, dopo di che fu rilasciata, a determinate condizioni in ordine alla ubicazione e alla quantità della discarica, la concessione con scadenza al 31 dicembre 1965.

A seguito di lamentele avanzate dal sindaco di Vibonati la capitaneria di porto di Salerno ebbe a disporre la sospensione delle operazioni di discarica. Successivamente intervenne un accordo, notificato alla nominata capitaneria, tra il comune di Vibonati e la Edison, in base al quale fu convenuto che la predetta società avrebbe effettuato la discarica dei materiali sulla spiaggia non in direzione di Capitello (come era stato autorizzato) ma verso Sapri.

Per altro il rappresentante della società Edison richiedeva un diretto sopralluogo della capitaneria che veniva effettuato dal capo del compartimento il quale, sul posto, interpellava anche le parti intervenute.

Ritenuto, in esito allo stesso, che la concessione assentita, per la sua ubicazione e modalità, si appalesava la più conforme ai pubblici interessi, veniva confermato quanto stabilito con la licenza di concessione a suo tempo rilasciata.

Senonché in data 25 luglio 1965 veniva notificato alla società concessionaria in parola, su provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, un ordine di immediata sospensione delle operazioni di discarica. La

società procedeva al licenziamento di 254 operai con la chiusura del cantiere e chiedeva, quindi, alla prefettura di Salerno la revoca dell'ordine di sospensione: e, infatti, con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione l'efficacia della revoca veniva temporaneamente sospesa.

Si assicura infine l'interrogante che l'amministrazione della marina mercantile non mancherà di esplicare la propria istituzionale azione di controllo affinché l'esercizio della concessione da parte della Edison si svolga con il contemperamento e la salvaguardia di ogni altra pubblica esigenza e finalità, quali quelle turistiche e balneari.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BRIGHENTI. — Al Ministro dell'interno. - Per sapere: 1) se sia a conoscenza della situazione che si è venuta a creare nell'amministrazione comunale di Calusco (Bergamo) in cui sono state accertate, anche da una apposita ispezione prefettizia, irregolarità amministrative derivanti dalla ordinazione, da parte della passata amministrazione, di 15 milioni di spese straordinarie non autorizzate dal bilancio di previsione e non deliberate dal consiglio comunale; 2) se sappia che il consiglio comunale attuale è messo nella pratica impossibilità di funzionare, quindi, non in grado nemmeno di esaminare le irregolarità riscontrate e le eventuali misure che necessariamente devono essere prese al proposito, avendo la maggioranza degli assessori in carica rassegnato le dimissioni, mettendo, in questo modo, in crisi l'amministrazione comunale; 3) se ritenga necessario intervenire e prendere delle misure capaci di accertare le responsabilità delle irregolarità amministrative e di riportare una situazione di normalità nell'amministrazione e nella direzione di quel comune, in modo da tranquillizzare anche i cittadini.

RISPOSTA. — Nell'aprile 1965 la prefettura di Bergamo dispose un'ispezione presso il comune di Calusso d'Adda dalla quale emerse che la cessata amministrazione aveva ordinato spese non autorizzate in bilancio e non deliberate nei modi di legge, occorse, in massima parte, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, contraendo in conseguenza, debiti per un importo di circa 38 milioni di lire.

A seguito di tali risultanze il prefetto, in data 3 giugno, provvide a richiamare l'attenzione del sindaco in carica sulle responsabilità derivanti dall'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge in materia e sulla necessità di sottoporre all'esame del consiglio le anzidette spese, ai fini della relativa regolarizzazione e della normalizzazione della situazione finanziaria del comune. Questa, per altro, non desta alcuna preoccupazione, in quanto le risorse dell'ente, che ha chiuso l'esercizio passato con un notevole avanzo d'amministrazione, consentono di far fronte, nel termine di due anni, agli impegni assunti.

Sta di fatto che, il 9 agosto 1965, il consiglio comunale ha deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio corrente, nel quale ha incluso uno speciale stanziamento per la copertura di una parte delle spese anzidette, con riserva di stanziare nel bilancio dell'anno venturo la restante somma occorrente per la completa estinzione dei debiti contratti.

Il bilancio è stato approvato dalla giunta provinciale amministrativa.

Il consiglio dovrà ora deliberare la liquidazione delle singole spese impegnate: in sede di controllo sui relativi atti, potrà essere accertata e valutata – agli effetti dell'adozione dei provvedimenti di legge nelle competenti sedi – la sussistenza di eventuali, concrete responsabilità degli amministratori.

Circa la crisi dell'amministrazione provocata dalle dimissioni rassegnate nel luglio 1965 dal sindaco e dalla giunta, si fa presente che la crisi stessa è stata immediatamente superata, in quanto il consiglio ha provveduto, alcuni giorni dopo, all'elezione dei nuovi organi ed è stato poi in grado – come già accennato – di procedere all'approvazione del bilancio.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

BRONZUTO E ABENANTE. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se gli risulti che presso i centri O.N.M.I. di Napoli si chiede ad ogni assistito la somma di lire 200 (duecento) al giorno per poter usufruire dell'assistenza; se ritenga ciò contrario ad ogni norma che regola la materia assistenziale e, in particolare, ai fini e agli obblighi dell'O.N.M.I.

Se ritenga, trattandosi di un fatto generale, che viene segnalato dai centri di Resina, Pomigliano, Torre Annunziata, Castellammare e Sorrento (per la provincia) e Materdei, Montecalvario, San Giovanni a Teduccio, Capodichino e Grande Archivio (per la città), di adottare provvedimenti urgenti, intesi a

ripristinare l'erogazione dell'assistenza a titolo di assoluta gratuità. (12372)

RISPOSTA. — Effettivamente l'Opera Nazionale per la protezione della maternità ed infanzia richiede alle famiglie un contributoretta per l'ammissione, presso i dipendenti asili nido, dei bambini lattanti e divezzi sino a tre anni. Tale contributo, commisurato alle condizioni economiche dei nuclei familiari, salvo eccezionali casi di esenzione, motivati da condizioni particolarmente disagiate, varia da provincia a provincia ed è a carico del datore di lavoro, delle madri e dell'O.N.M.I.

Il principio stesso della contribuzione per l'ammissione agli asili nido è stato accolto anche in sede di studio del « piano quinquennale ».

Tuttavia, poiché il servizio degli asili nido viene svolto a favore delle categorie meno abbienti, è stata svolta azione presso l'Opera affinché vengano disposti esoneri più ampi, di quelli attualmente previsti, specialmente nei casi in cui si tratti di ricovero di figli di operaie e di zone notoriamente depresse ove il redidto medio della popolazione è alquanto basso.

Il Ministro: MARIOTTI.

BRUSASCA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere – con riferimento alla sua precedente interrogazione n. 5765 del giorno 16 aprile 1964 – i provvedimenti che il Governo intenda, ora, adottare per la sistemazione del tratto della strada statale n. 455 tra Camino ed il Ponte di Trino Vercellese.

La natura del terreno rende vani tutti i tentativi di sistemazione dell'attuale sede della strada; occorre e può essere tecnicamente possibile ed economicamente conveniente spostare il percorso su terreno solido lungo una linea individuata dagli ingengeri della amministrazione provinciale di Alessandria in modo da eliminare definitivamente gli attuali inconvenienti del traffico che daneggia gravemente le popolazioni interessate. (12002)

RISPOSTA. — Il tratto di strada che congiunge il comune di Camino con il ponte sul Po, presso Trino Vercellese, fa parte della strada statale n. 455 « di Pontestura » presa in consegna dall'« Anas » dopo la classificazione a statale, nel novembre dello scorso anno.

Nel suddetto tratto, per una lunghezza di circa metri lineari 1.000, un movimento franoso, che interessa la parte nord-occidentale della collina, lungo le cui pendici si snoda

il tracciato, ha dissestato completamente, nel corso degli anni, il piano viabile con la formazione di avvallamenti longitudinali e trasversali, che rendono disagevole il traffico.

L'« Anas », sin dal tempo della presa in consegna si è adoperata, con i fondi dell'ordinaria manutenzione, per tenere il tratto di strada in parola in condizioni possibili di transitabilità, ed attualmente stanno per essere appaltati altri lavori in modo da aumentare l'agibilità della strada stessa.

Data, però, la natura del terreno, s'impone la creazione di una variante, che porti la strada fuori dai terreni instabili della collina di Camino.

Si trovano, pertanto, allo studio dei competenti organi tecnici dell'« Anas » due soluzioni. L'una riguarda la costruzione di un nuovo ponte sul Po, la sistemazione dell'attuale strada di raccordo alla statale n. 31 bis lato Trino Vercellese, e la costruzione di un tratto breve di nuova strada ad oriente di Pontestura per il raccordo alla parte terminale della strada statale n. 455.

Un'altra soluzione, prospettata dall'amministrazione provinciale di Alessandria, prevede una variante, che, dipartendosi dopo l'attuale ponte della strada statale n. 455, si snoda in fregio del Po in sponda destra a mezza costa sul versante nord-est della collina.

Si attendono le risultanze dei sondaggi geognostici in corso, indispensabili per la realizzazione di un'opera sicura e duratura, per poter decidere quale la miglior soluzione del problema.

Si prevede in linea di massima la spesa di lire 350 milioni, per la sistemazione del tratto Trino-Vercellese-Pontestura, ed alla spesa stessa comunque dovrebbe provvedersi in due esercizi finanziari.

Il Ministro: MANCINI.

BUFFONE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se ritenga possibile la costruzione, entro breve termine, di un cimitero nella frazione Bocale Secondo di Reggio Calabria.

La realizzazione di tale opera, di assoluta necessità, è molto attesa. (12401)

RISPOSTA. — Agli atti di questo Ministero non risulta prevenuta alcuna domanda di contributo da parte del comune di Reggio Calabria per la costruzione del cimitero nella frazione Bocale Secondo, nè l'opera è stata inclusa nella graduatoria compilata per lo esercizio in corso dall'ufficio del genio civile di Reggio Calabria, a' termini dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Allorché l'ente interessato avrà inoltrato al predetto ufficio del genio civile apposita istanza ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, con l'indicazione dell'ammontare della spesa, potrà essere esaminata la possibilità di accogliere la domanda stessa, in sede di predisposizione dei futuri programmi delle opere da ammettere a contributo, compatibilmente con la disponibilità dei fondi in bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

BUFFONE. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che alcuni pescherecci del compartimento di Anzio (Roma) esercitano a coppia la pesca a strascico lungo il litorale Anzio-Ostia a distanza notevolmente inferiore a quella consentita, impoverendo il patrimonio ittico della zona, arrecando spesso gravi danni alle reti da pesca di piccoli pescatori locali.

Sembra inoltre che le contravvenzioni elevate dalla capitaneria di porto di Anzio non abbiano seguito con la scusa che le reti usate sono reti *Larsen* e non reti a strascico, laddove la pesca con reti *Larsen* su bassi fondali equivale praticamente alla pesca a strascico, specie ove le reti *Larsen* vengano artatamente appesantite con catene o con altri pesi.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda prendere per porre fine ai lamentati inconvenienti, che hanno provocato il vivo risentimento dei numerosi piccoli pescatori costieri, che vedono compromesso dal persistere delle illegalità denunziate, il frutto del loro duro lavoro.

(12507)

RISPOSTA. — Effettivamente l'impiego delle reti del tipo Larsen ha causato, nel compartimento marittimo di Roma, gli inconvenienti denunciati. Ciò è accaduto, tuttavia, in quanto tale rete è stata usata in acque non sufficientemente profonde oppure perché la stessa è stata artificiosamente appesantita mettendosi quindi in atto una vera e propria pesca a strascico.

Su tale problema già nel novembre del 1962, in occasione di un esposto avanzato da un gruppo di pescatori di Terracina, che protestavano contro l'uso della rete *Larsen*, il mio Ministero avvertiva la capitaneria di Roma che la rete stessa doveva essere usata

in acque sufficientemente profonde e, successivamente, la stessa capitaneria è stata invitata a stabilire particolari limiti e condizioni per l'esercizio della pesca con reti *Larsen* nelle acque del suo compartimento.

Difatti, detta capitaneria si è preoccupata di cercare di stabilire un modus vivendi fra i pescatori interessati. Al riguardo, dopo laboriose trattative, vennero firmati gli accordi in data 1º agosto e 1º ottobre 1963 ed in data 22 maggio 1965, il cui scopo precipuo è stato di creare una fascia a disposizione dei pescatori costieri dell'ampiezza di un miglio dalla costa, cioè – in pratica – lungo la batimetrica dei 10 metri. Tutto il litorale da Fregene a Torre Paola risulta così coperto dagli accordi intervenuti tra i ceti pescherecci interessati.

Tali accordi vennero inviati alle amministrazioni provinciali interessate perché alle prescrizioni in essi contenute, ai sensi dello articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 47, venisse data validità giuridica.

Per altro, le amministrazioni di cui sopra, benché interessate sin dal 23 novembre 1964, non hanno ancora comunicato le delibere adottate.

Comunque la capitaneria di porto di Roma ha assicurato che di massima gli accordi sono stati rispettati ed i pescherecci che impiegano la rete *Larsen* effettuano normalmente la pesca ad oltre un miglio dalla costa.

Bisogna considerare che la rete *Larsen* per le sue caratteristiche e per il suo sistema di impiego, in virtù del quale essa va trainata in modo da non toccare il fondo marino, non può essere considerata una rete a strascico: in questi termini si è espresso lo stesso laboratorio centrale di idrobiologia, appositamente interpellato da codesto Ministero.

Non esistendo allo stato alcuna norma regolamentare che disciplini l'esercizio della pesca con la rete *Larsen* usata come tale, il problema si è finora presentato appunto nel senso di reprimere quegli usi irregolari delle reti *Larsen* che realizzavano la pesca a strascico contro le disposizioni che disciplinano questo ultimo tipo di pesca.

Recentemente, però, il pretore di Gaeta ha mandato assolto un pescatore che aveva esercitato la pesca con reti a strascico entro le tre miglia della costa, ritenendo illegittimo il decreto ministeriale 1º settembre 1934 che disciplinava tale tipo di pesca ed applicando, invece, l'articolo 16 del regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090 (regolamento per

l'esecuzione della legge sulla pesca) che vieta la pesca a strascico solo dal 1º dicembre di ciascun anno al 1º maggio dell'anno successivo nelle acque del mare sino ad un miglio marittimo dalla costa. Ove si dovesse condividere tale opinione, il comportamento dei pescatori che hanno esercitato la pesca a strascico a distanza ravvicinata dalla costa sarebbe perfettamente legittimo. Tuttavia questo Ministero non ritenne di poter far proprio tale assunto e con circolare in data 3 dicembre 1964 n. 14 dispose che nei permessi di pesca dovessero essere fissati per esteso i limiti e le condizioni per l'esercizio della pesca a strascico.

A questo punto si precisa anche che, presso altre marinerie l'uso della rete *Larsen*, a quanto risulta finora, non ha dato luogo a controversie e che codesto Ministero ha impartito disposizioni alla capitaneria di porto di Roma perché intensifichi la vigilanza al fine di evitare l'uso irregolare dell'attrezzo in parola.

Della questione sarà, comunque, tenuto conto nel nuovo regolamento da emanare in applicazione della legge 14 luglio 1965, n. 963, in corso di redazione.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

BUSETTO. — Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere se siano a conoscenza della viva protesta che ha suscitato tra i coltivatori diretti e i produttori agricoli l'aver appreso in questi giorni che la provincia di Padova, gravemente colpita dai nubifragi del luglio 1965, è stata esclusa dall'elenco dei comuni soggetti alle esenzioni fiscali stabilite per le zone danneggiate dalle calamità naturali.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

1) se la mancata delimitazione, per decreto ministeriale delle zone del padovano colpite da danni alle colture, alle case coloniche, agli impianti e installazioni agricole, sia dovuta a ritardi di accertamento e di segnalazione da parte degli uffici competenti per territorio e se il ministro delle finanze ritenga opportuno di intervenire con un immediato provvedimento riparatore per la provincia di Padova tranquillizzando i contadini danneggiati;

2) se e con quali scadenze i ministri intendano attuare tutte le misure proposte dai gruppi parlamentari e accolte dal Governo nel corso della discussione sui recenti prov-

vedimenti per sovvenire concretamente tutte le province colpite dai danni. (12581)

RISPOSTA. — Sulla base delle proposte formulate dalla competente intendenza di finanza a seguito delle risultanze degli accertamenti preliminari disposti in ordine ai danni prodotti nella provincia di Padova dalle avversità atmosferiche del luglio 1965, è stata disposta la sospensione della riscossione delle imposte e sovrimposte fondiarie, relativamente alla rata di agosto 1965, a favore della generalità dei possessori di fondi rustici dei comuni di Arquà P., Baone, Cinto Euganeo, Calzignano, Montegrotto T., Rovolon, Teolo, Vò Euganeo, Agna, Arre, Bagnoli, Cervares Santa Croce, Cartura, Conselve, Permunia, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana e Tribano, segnalati dalla stessa intendenza come maggiormente danneggiati.

Si comunica, inoltre, che con decreto interministeriale in corso di perfezionamento, sono state delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in applicazione della legge 26 luglio 1965, n. 969, le zone della provincia di Padova nelle quali le aziende agricole potranno beneficiare delle provvidenze previste dallo stesso articolo 1 della legge n. 739, consistenti, come è noto, nella concessione di contributi in conto capitale, per i danni subiti a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche di che trattasi.

Inoltre, gli agricoltori della provincia medesima potranno beneficiare, sempre in applicazione della citata legge n. 969, delle provvidenze previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, consistenti nella concessione di prestiti di esercizio, a tasso agevolato e con ammortamento quinquennale.

Il Ministro delle finanze: Tremelloni.

CACCIATORE. — Al Ministro dei lavori pubblici. - Per conoscere se e con quali fondi s'intenda completare la costruzione del nuovo porto di Salerno. (9454)

RISPOSTA. - Deve ricordarsi che con decreto interministeriale del 16 gennaio 1962, n. 10219 fu approvato il nuovo piano regolatore del porto di Salerno, redatto in conformità della proposta del comune di Salerno e della relazione, predisposta in data 15 giugno 1966, n. 1684, dalla commissione per lo studio, la redazione e l'aggiornamento dei piani regolatori dei porti marittimi nazionali.

Per la realizzazione delle opere previste in detto piano sono stati già eseguiti i primi tre lotti di lavori di costruzione del molo di ponente per un importo netto di lire 650 milioni circa.

Per quanto concerne la sistemazione del nuovo porto, compreso tra gli scali in servizio di aree industriali, sono stati elaborati e già approvati dalla delegazione della Cassa per il Mezzogiorno presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici il progetto relativo ai lavori di prolungamento del nuovo molo di levante per lire 900 milioni e quello relativo alla costruzione di un tratto del molo sottoflutto per lire 200 milioni.

Detti progetti sono in attesa di finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 settembre 1962, n. 1462.

Inoltre, al fine di assicurare una maggiore efficienza dell'attuale porto, questo Ministero ha provveduto al finanziamento dei lavori di prolungamento della banchina di ponente per un importo di lire 300 milioni.

Tali lavori saranno, in definitiva, utilizzati anche per il nuovo porto in quanto il vecchio porto assolverà le funzioni di darsena del nuovo.

Si assicura, infine, che nel piano quinquennale per il potenziamento dei porti marittimi nazionali, saranno tenute presenti le esigenze del porto di Salerno.

Il Ministro: MANCINI.

CALABRÒ. - Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere come mai parecchi lavoratori della città di Catania, dipendenti della sezione « opere marittime » del genio civile di Palermo, non percepiscano a tutt'oggi, ad anni di distanza dal proprio passaggio a dipendenti di ruolo, il rimborso di quanto indebitamente versato allorché non erano ancora inquadrati nell'organico del Ministero.

RISPOSTA. — Per il rimborso, da parte dell'I.N.P.S., dei contributi assicurativi versati all'istituto stesso, relativamente al periodo compreso fra la data di inquadramento in ruolo, degli operai dipendenti dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo, è l'emissione del relativo decreto, si assicura che il predetto ufficio ha già trasmesso allo I.N.P.S. di Palermo, con nota dell'8 agosto 1964, n. 8267, appositi elenchi, contenenti, per ogni operaio, tutti i dati necessari per ottenere il rimborso dei suddetti contributi ed ha sollecitato anche di recente la definizione delle relative pratiche.

Il Ministro: MANCINI.

CALVARESI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere se rispondano a verità le notizie relative al trasferimento o alla vendita a società armatoriali del Perù del motopeschereccio Onda di proprietà di Rosetti Giuseppe di San Benedetto del Tronto.

L'interrogante fa presente che detto motopeschereccio atlantico è stato costruito con il contributo finanziario dello Stato. (12256)

RISPOSTA. — In realtà il motopeschereccio *Onda*, di proprietà del signor Rossetti Pietro, fu ammesso al beneficio dei contributi previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634 (Cassa per il mezzogiorno).

Per quanto riguarda la vendita del predetto natante a società armatoriali peruviane, si informa l'interrogante che finora non risulta essere stata inoltrata a questo Ministero alcuna domanda per la dismissione di bandiera per la vendita all'estero della nave.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

CANNIZZO. — Al Ministro della sanità. — Per chiedere se si intenda mantenere il divieto del trattamento in superficie degli agrumi mediante prodotti defenilici.

Chiede, altresì, se si sia a conoscenza che, in seguito ad indagini scientifiche e sperimentali, condotte dalla F.A.O., è stato provato, anche in seguito agli esperimenti (effettuati dalla O.M.S.) che le qualità di difenile o prodotti similari impiegati per il trattamento delle veline, che avvolgono i frutti, sono di gran lunga inferiori al livello stabilito dal comitato di esperti.

Giova precisare che la C.E.E. consente la esportazione degli agrumi nei paesi comunitari, avvolti con carta al difenile.

Dopo gli esperimenti della F.A.O. e O.M.S. è da ritenere che le norme vigenti, in proposito, in Italia, vengano abolite.

L'interrogante chiede ancora se si continueranno nell'interno dell'Italia le confische degli agrumi avvolti in carta al difenile e i divieti di vendita che recarono nel passato tanto danno a produttori ed esportatori di agrumi.

Data la necessità di esportare gli agrumi in maniera che sia all'interno sia all'estero si possano conservare più a lungo ed in buone condizioni, l'interrogante confida che il ministro vorrà, in tempo, provvedere a revocare ingiustificati divieti ed a diramare le istruzioni opportune. (12075)

RISPOSTA. — Come è noto la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari è stata regolata con decreto del ministro della sanità del 31 marzo 1965. Tale decreto consente, tra l'altro, li'mpiego di prodotti difenilici per la conservazione degli agrumi destinati ai mercati esteri.

Infatti, all'articolo 14, è previsto che nella preparazione di alimenti destinati all'esportazione possono essere adoperati additivi chimici non previsti nel decreto stesso, ma consentiti nei paesi destinatari e che per la detenzione di essi, limitatamente all'uso sopra precisato, occorre la autorizzazione del competente medico provinciale, nonché l'osservanza delle eventuali disposizioni da questi impartite.

Per quanto riguarda l'uso degli additivi sul mercato interno si fa presente che i prodotti difenilici, non sono compresi tra gli additivi consentiti dal predetto decreto, il quale elenca i casi e le dosi massime d'impiego nonché le caretteristiche chimico-fisiche ed i requisiti di purezza degli additivi stessi.

Tuttavia la possibilità o meno di un loro eventuale impiego anche sul mercato interno è attualmente all'esame del Ministero della sanità e degli altri dicasteri, interessati al problema.

Il Ministro: MARIOTTI.

CAPRARA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere in base a quali motivi la direzione generale dell'I.N.P.S., dando una interpretazione restrittiva alle norme che regolano la concessione di congedi straordinari per la effettuazione di cure climatiche, eroga ai dipendenti mutilati e invalidi di guerra congedi straordinari di soli 20 giorni, laddove le credenziali rilasciate dall'O.N.M.I.G. aglı interessati prevedono che la durata del congedo debba essere di giorni 30, in base all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1º giugno 1960, n. 11372/40813 e successive.

Per conoscere, infine, se il Presidende del Consiglio, alla luce di quanto sopra esposto, ed in considerazione del fatto che l'I.N.P.S., per i casi non previsti dal regolamento per il personale, si uniforma allo stato giuridico dei dipendenti della pubblica amministrazione, i quali in ottemperanza all'articolo 37, già fruiscono per la cura di analoga infermità di congedi della durata di 30 giorni, ritenga opportuno dare tempestive disposizioni alla direzione generale dell'I.N.P.S. affinché, an-

che in questa circostanza, si adegui alla prassi vigente nel settore del pubblico impiego.

RISPOSTA. — L'articolo 70 del regolamento del personale dell'I.N.P.S. stabilisce che il congedo straordinario retribuito del personale dipendente non può superare i 20 giorni all'anno.

Le stesse disposizioni della Presidenza del Consiglio richiamate dall'interrogante prevedono che la normativa vigente per i dipendenti dello Stato si applica solo nei confronti degli enti pubblici le cui norme facciano rinvio all'ordinamento statale, ipotesi che non ricorre per l'I.N.P.S. che, nella sfera della sua autonomia organizzativa e regolamentare, ha disciplinato diversamente dallo Stato la concessione di congedi straordinari retribuiti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Delle Fave.

CAPRARA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se, tramite i normali controlli ministeriali, ritenga opportuno regolarizzare nell'« Enpas » la liquidazione dei rimborsi relativi all'assistenza indiretta.

L'ufficio di Napoli di detto ente, infatti, lascia trascorrere molti mesi prima di liquidare, per altro con le note decurtazioni, le pratiche esibite per il rimborso. (12081)

RISPOSTA. — L'« Enpas » ha comunicato che il necessario *iter* per giungere alla conclusione della liquidazione delle pratiche di malattia assorbe in media un periodo di tempo pari a 15 giorni, ai quali si devono aggiungere quelli richiesti dall'invio dell'ordinativo alla banca, dalla emissione del titolo di pagamento e dalla sua trasmissione, a mezzo posta, agli interessati.

In particolare, per quanto concerne le liquidazioni effettuate dalla sede di Napoli, negli ultimi 12 mesi sono stati toccati limiti di tempo che vanno dai 6 ai 23 giorni (una media annuale di poco meno di 15 giorni).

Tale media esorbita solo nei periodi di massimo ricorso all'assistenza, e cioè nei periodi invernale e primaverile. I suindicati tempi di liquidazione trovano per altro una obiettiva giustificazione nel carattere stesso dell'assistenza indiretta, che implica complessi adempimenti e ponderate valutazioni nel corso della procedura di rimborso.

Relativamente, infine, al problema delle decurtazioni, si fa presente che tutti gli uffici dell'ente operano in conformità delle disposizioni normative vigenti che, come è di norma nel sistema a rimborso, fissano limiti tariffari – per altro recentemente migliorati – in vigore in tutto il territorio nazionale.

Si assicura che il problema dell'assistenza sanitaria, ivi compreso quello relativo all'« Enpas », è oggetto di studio presso il Ministero del lavoro per un miglioramento generale.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CAPRARA. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere quali motivi spingono la direzione generale di sanità militare a non avvicendare i membri della commissione medica ospedaliera dell'ospedale militare di Napoli che, da ben 12 anni, risulta formata dagli stessi ufficiali medici; il che dà motivo di ritenere eccessivamente familiarizzata l'intera commissione. (12429)

RISPOSTA. — La specialità dei compiti affidati alle commissioni mediche ospedaliere e l'attuale deficienza di ufficiali medici in servizio permanente effettivo non rendono possibile avvicendare con frequenza, come avveniva in passato, i componenti di dette commissioni. Tale situazione, per altro, non sembra possa costituire motivo di preoccupazioni sia perché gli ufficiali chiamati a far parte delle commissioni in parola danno il massimo affidamento, sia perché l'attività che essi svolgono è diretamente controllata dai direttori degli ospedali militari, che ne rispondono.

Comunque, quanto alla commissione medica di Napoli, non può dirsi che la sua composizione sia rimasta immutata da 12 anni, dato che qualche ufficiale vi è stato destinato solo da data abbastanza recente ed altri hanno svolto in seno alla commissione funzioni varie non continuative in tempi diversi.

Il Ministro: Andreotti.

CAPRARA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se reputi opportuno richiamare le commissioni mediche di seconda istanza all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.

In particolare, la commissione medica di seconda istanza del X comando militare territoriale, nonostante che la direzione generale di sanità militare avesse disposto l'annullamento di una determinazione negativa di dipendenza da causa di servizio, ha confermato

la medesima determinazione, alla quale è pervenuta derogando dalle disposizioni citate.

(12430)

RISPOSTA. — La difesa ha da tempo impartito agli organi dipendenti le opportune istruzioni riguardanti l'applicazione degli articoli 32 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che concernono le modalità da seguire per sottoporre a visita medica di controllo gli impiegati civili che chiedono il collocamento in aspettativa per infermità e la facoltà per detti impiegati di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Circa il riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni infermità contratte dal personale civile e militare della diefsa, le particolari disposizioni in materia (legge 11 marzo 1926, n. 416, e relativo regolamento 15 aprile 1928, n. 1024, richiamato dal menzionato decreto del 1957, n. 686) prevedono che la determinazione della commissione medica di seconda istanza, chiamata a decidere nel caso in cui l'interessato non accetti il giudizio della commissione medica ospedaliera, è definitiva a tutti gli effetti. L'intervento del Ministero (direzione generale di sanità) può limitarsi a disporre, per vizi di procedura, acquisizione di nuovi elementi, ecc., il riesame del caso, ma è sempre la commissione medica che nella sua competenza deve procedere a tale riesame e pronunciarsi in via definitiva.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CAPRARA. — Al Ministro della difesa. — Sulla procedura che il personale civile e militare dipendente deve seguire per definire la « dipendenza da causa di servizio di eventuali lesioni o infermità ».

Si desidera conoscere quale sia il provvedimento definitivo, nel caso che gli interessati ricorrano alla direzione generale di sanità militare. (12431)

RISPOSTA. — La procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle ferite, lesioni e infermità contratte dal personale civile e militare della difesa è prevista dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, e dal relativo regolamento di esecuzione 15 aprile 1928, n. 1024, e successive modificazioni.

A norma dell'articolo 5 della cennata legge, l'interessato, qualora non accetti il giudizio della commissione medica ospedaliera, nuò ricorrere alla commissione medica di seconda istanza, la cui determinazione è definitiva a tutti gli effetti.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CARIGLIA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per conoscere - premesso che l'Istituto autonomo case popolari di Firenze, nell'attuazione della legge dell'agosto 1954, n. 640, riguardante la concessione in proprietà di case a tipo popolare, si è avvalso della facoltà prevista dalla legge 17 gennaio 1959, n. 2, per costituirsi una riserva in proprietà pari al 20 per cento degli alloggi disponibili, che in tal modo, nella fattispecie viene sottratto alla applicazione della legge n. 640, proprio quel blocco di stabili ove si è registrato il maggior numero di domande di riscatto da parte degli inquilini attuali; che, in conseguenza, detti inquilini vengono ingiustamente esclusi dal godimento di benefici concessi dalla legge - se, stando così le cose, ritenga rispondente a principio di giustizia ed allo spirito della legge n. 640 un suo intervento nei modi opportuni, perché a salvaguardia dei diritti degli interessi, l'Istituto case popolari di Firenze si avvalga del disposto della legge 17 gennaio 1959, n. 2, costituendosi però la riserva di proprietà su alloggi non richiesti a riscatto. (5043)

RISPOSTA. — La costituzione della quota di riserva, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, è stata prevista al fine di assicurare agli enti proprietari di alloggi popolari soggetti alla cessione la continuazione della loro attività istituzionale.

Essa riguarda, pertanto, soltanto gli alloggi di proprietà degli enti, costruiti con il contributo o concorso dello Stato.

La costruzione della quota di riserva non è stata, invece, prevista per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, che devono essere, al contrario, ceduti tutti in proprietà, se richiesti dagli assegnatari, in attuazione del fine sociale che il legislatore ha voluto raggiungere con le leggi sul riscatto.

Tale diversa disciplina riguarda, ovviamente, anche gli alloggi costruiti o riservati ai profughi.

Pertanto, mentre per gli alloggi in questione, costruiti con il contributo statale, la quota di riserva dovrà essere pur sempre costituita anche se con la particolare procedura prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 e successive modificazioni, per quelli realizzati a totale carico dello Stato dovrà procedersi alla

cessione in proprietà ai richiedenti, senza che si faccia luogo alla costituzione di quota di riserva

Ciò premesso, si informa che le precisazioni di cui sopra sono state fornite anche all'I.A.C.P. di Firenze.

Il Ministro: MANCINI.

CASSANDRO E VALITUTTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere – con riferimento alla circolare del 25 maggio 1965, n. 331, e della nuova ordinanza relativa agli incarichi e supplenze emanate dal Ministero della pubblica istruzione – se ritenga di dover estendere il beneficio della inclusione nelle graduatorie anche agli abilitati in materie economiche (laurea in economia e commercio) già in servizio presso le soppresse scuole di avviamento professionale, evitando così che si creino disparità di trattamento tra docenti che provengono dallo stesso tipo di scuola. (12007)

RISPOSTA. — Con l'ordinanza ministeriale del 26 maggio 1965, si è consentito, in via eccezionale e limitatamente all'anno scolastico 1965-66, che per l'insegnamento della matematica, delle osservazioni ed elementi di scienze naturali gli abilitati in materie tecniche agrarie e coloro che siano in possesso dei titoli di ammissione agli esami di abilitazione di cui alla classe XLVIII del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, siano inclusi, a parità degli altri aspiranti, rispettivamente nelle graduatorie degli abilitati e dei non abilitati.

Non si è ravvisato, invece, la possibilità di emanare analoga disposizione a favore degli abilitati in materie tecniche commerciali (laurea in economia e commercio), in quanto, come è noto, nella nuova scuola media l'insegnamento della matematica è congiunto a quello delle osservazioni ed elementi di scienze naturali.

Per altro, tutta la materia sarà organicamente disciplinata con le apposite norme che determineranno la validità dei titoli di ammissione agli esami di abilitazione per gli insegnamenti previsti nella nuova scuola media.

Il Ministro: Gui.

CASSANDRO. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e per la riforma burocratica. — Per sapere — essendo a conoscenza che nell'amministrazione delle poste si verificano continue assunzioni per chiamata di personale subalterno, che talvolta viene an

che successivamente destinato agli uffici e che detto personale dopo un periodo più o meno lungo di servizio prestato a seguito di « provvedimenti speciali » è immesso nei ruoli – se sia urgente porre fine ad una prassi la quale, contravvenendo ad un preciso dettato costituzionale – secondo il quale ai pubblici impieghi si accede per concorso – riduce arbitrariamente il numero dei posti che dovrebbero essere ricoperti mediante concorso ad opera nei confronti dei cittadini una intollerabile discriminazione. (12750)

RISPOSTA. — La possibilità di assunzione di personale straordinario è prevista dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, dall'articolo 65 della legge 5 marzo 1961. n. 90, e dall'articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

L'amministrazione ricorre a tale forma di reclutamento per sopperire con immediatezza a inderogabili esigenze di servizio e cioè quando non si dimostra idoneo il procedimento del pubblico concorso.

Per quanto riguarda poi l'immissione in ruolo degli agenti straordinari, « a seguito di provvedimenti speciali », si fa presente che dal 1948 in poi si sono avute varie disposizioni legislative a carattere transitorio per la sistemazione di personale avventizio o comunque con rapporto d'impiego precario. Ciò è avvenuto sia per eliminare, o quanto meno ridurre, l'avventiziato, sia per andare incontro alle legittime rivendicazioni degli ex combattenti e sia, infine, in connessione ad adeguamenti delle tabelle organiche ovvero a riforme e riordinamenti del personale della pubblica amministrazione in generale e dell'amministrazione postale in particolare.

Comunque, tali sistemazioni hanno avuto luogo, in linea di massima, attraverso concorsi per titoli e sulla base di anzianità di servizio e delle effettive mansioni svolte.

Si concorda con l'interrogante nel ritenere il pubblico concorso quale migliore forma di reclutamento del personale e si informa che quest'amministrazione, recentemente, ha bandito – fra gli altri – concorsi pubblici, anche a carattere regionale, nella carriera ausiliaria, per quelle tabelle organiche nelle quali si sono verificate vacanze di posti, e precisamente:

- a) 1.164 posti di fattorino nel ruolo organico delal carriera ausiliaria degli agenti di esercizio tabella S (decreto ministeriale 1º marzo 1965, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 luglio 1965, n. 185);
- b) 15 posti di fattorino nella predetta tabella S (decreto ministeriale 1º marzo 1965.

pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 agosto 1965, n. 211), per la provincia di Bolzano, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

c) 50 posti di allievo agente tecnico nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti – tabella U – (decreto ministeriale 1º marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 27 agosto 1965, n. 214).

Il Ministro: Russo.

CATELLA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se intenda dare opportune disposizioni al fine di provincializzare la strada che collega il comune di Torrazzo (Vercelli) a Croce Serra.

Poiché questo sarebbe il legittimo desiderio dell'amministrazione di Torrazzo e dal momento che tutta la zona interessata è stata estromessa dal piano generale riguardante la viabilità del biellese, sarebbe auspicabile almeno sodisfare tale richiesta e trasferire alla provincia l'esercizio della manutenzione e del controllo sulla strada medesima.

Va segnalato inoltre che, per lo sviluppo economico e per la vita stessa del comune di Torrazzo, si rende indispensabile l'allacciamento del paese con la « Mangrado-Settimo Vittone »; tale opera, oltre ad essere strettamente necessaria per le molteplici esigenze del comune, costituirebbe il punto di partenza per strappare la popolazione all'attuale stato di disagio e di arretratezza. (11320)

RISPOSTA. — La strada Torrazzo-Santa Croce e da Torrazzo alla Settimo Vittone-Mangrado non vennero incluse, a suo tempo, dall'amministrazione provinciale di Vercelli, nel piano predisposto ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Detto piano, in applicazione di detta legge, venne comunicato dall'amministrazione provinciale a tutti i comuni i quali avevano facoltà di presentare opposizioni contro eventuali esclusioni; il comune di Torrazzo però non ritenne di avvalersi di tale facoltà.

Per altro non risulta che il comune di Torrazzo abbia avanzato richiesta di finanziamento per le opere segnalate dall'interrogante.

Il Ministro: MANCINI.

CERUTI CARLO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere, in riferimento alla sua risposta all'interrogazione n. 11168, se, a seguito delle sollecitazioni dello stesso Ministero e delle proposte all'uopo formulate al « Coni » per dare intanto corso ad un esperimento di coesistenza presso rivendite dei pronostici Totocalcio-Enalotto, allo scopo di orientare le successive decisioni, sia stato possibile giungere alla preannunciata determinazione, data l'urgenza del provvedimento e le difficoltà a suo tempo lamentate in ordine alla preclusione imposta alle rivendite che gestiscono il Totocalcio di poter assumere anche l'Enalotto, nonostante si tratti di due concorsi distinti, rientranti nella sorveglianza dello stesso Ministero.

Per conoscere, inoltre, se sia stato provveduto alla formulazione delle norme, secondo le assicurazioni del ministro delle finanze, allo scopo di prevedere la facoltà della contemporanea gestione dei due concorsi, e se si ritenga imminente la loro attuazione.

(12439)

RISPOSTA. — Nella seduta del 16 luglio 1965, com'è noto, la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa un provvedimento di legge (testo unificato delle proposte di legge n. 1424 e n. 1582 rispettivamente degli onorevoli Brodolini e Servello) che oltre a prevedere modifiche al trattamento fiscale ed alla aliquota dei monte premi dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici stabilisce all'articolo 3 la sostituzione dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, col seguente:

"Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresì autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria amministrazione.

Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o come agenti in proprio.

I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ».

Se come si ritiene, il provvedimento in parola sarà approvato anche al Senato, verrà ad essere automaticamente risolta, in via legislativa, l'annosa questione delle ricevitorie Totocalcio-Enalotto, in quanto il « Coni », ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 3, dovrà consentire ai propri ricevitori di fungere anche da ricevitori dell'Enalotto.

Ne consegue che, allo stato, appare superfluo dare corso all'esperimento di coesistenza di un limitato numero di ricevitorie Totocalcio ed Enalotto, a suo tempo proposto al « Coni » per dimostrare come una tale coesistenza non avrebbe influito negativamente sul volume di giuoco dei due concorsi.

Il Ministro: TREMELLONI.

CINCIARI RODANO MARIA LISA E NANNUZZI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato svolge la propria attività per il personale civile soltanto nei comuni capoluoghi di provincia e per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito e della marina anche in altri centri minori, attività estesa a favore del corpo di pubblica sicurezza e della guardia di finanza con legge del 18 dicembre 1964, n. 1413, pubblicata dalla Gazzetta ufficiale del 4 gennaio 1965;

b) se ritenga che tutti i dipendenti dello Stato, quale che sia il Ministero cui appartengono, debbano avere pari diritto ad aspirare ad un alloggio dell'« Incis » specialmente se trasferiti per motivi di servizio;

c) se ritenga pertanto che i fondi per l'edilizia abitativa debbano essere distribuiti non in base a criteri geografici astratti, ma secondo gli indici di affollamento esistenti nelle città, grandi e piccole, nonché in base alle oggettive difficoltà di procurarsi un alloggio da parte dei dipendenti pubblici, sia militari sia civili (11461)

RISPOSTA. — Com'è noto, im base alle vigenti disposizioni legislative — testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, articolo 345 e successive modificazioni — l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato « Incis » effettivamente può svolgere la propria attività costruttiva di alloggi popolari per i dipendenti civili dello Stato e per le altre categorie di cui all'articolo 376 del citato testo unico nelle sole città capoluoghi di provincia e nei comuni di Augusta e di Sabaudia.

Allo stato attuale della legislazione, quindi, i contributi statali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare per la generalità dei cittadini meno abbienti, possono essere concessi all'« Incis » unicamente per la costruzione di alloggi in dette città.

Si ritiene tuttavia far presente che, per ovviare a tale situazione, è in corso di esame al Parlamento una proposta di legge tendente a consentire all'« Incis » di costruire alloggi

per la generalità degli impiegati dello Stato anche nei comuni non capoluoghi di provincia.

Il Ministro: MANCINI.

COCCIA, D'ALESSIO, PIETROBONO E LA BELLA. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere:

- 1) quali risulti, a tutto l'anno 1964, essere stata la entità dei finanziamenti ed in quali settori del'industria, delle opere pubbliche e dell'agricoltura siano stati impiegati, o siano in via d'impiego, rispettivamente nelle province di Rieti, Latina, Frosinone e Roma:
- 2) quante siano le domande di enti pubblici e di privati per il finanziamento di opere e di aziende giacenti presso la Cassa e non ancora finanziate;
- 3) quanti operai, impiegati e tecnici risultino essere stati occupati nelle attività sin qui realizzate dalla Cassa nelle suindicate province al 1964;
- 4) quale sia stato l'apporto della industria di Stato ed a partecipazione statale nello sviluppo di attività industriali nel Lazio;
- 5) in quale modo sia stato esercitato il controllo pubblico, e di che tipo, sull'impiego dei finanziamenti, al fine di evitare che i contributi ed i mutui venissero distratti, devoluti o utilizzati in maniera non rispondente o conforme agli scopi ed alle norme che regolano l'attività della Cassa per il mezzogiorno nell'area in cui essa opera nel Lazio. (9879)

RISPOSTA. — I finanziamenti effettuati, a tutto l'anno 1964, dalla Cassa per il mezzogiorno nel settore delle opere pubbliche per il Lazio meridionale ammontano a circa 93,6 miliardi di lire, così ripartiti nelle 4 province:

> Frosinone 41,4 miliardi Latina 37,6 » Rieti 11,6 » Roma 3,0 »

I sussidi concessi per opere private di miglioramento fondiario, alla stessa data, ascendono a lire 14,5 miliardi, e precisamente:

> Frosinone 4,7 miliardi Latina 7,3 » Rieti 0,7 » Roma 1,8 »

I contributi nel settore dell'istruzione professionale, dell'edilizia scolastica e degli asili

infantili sono stati pari a lire 3.262 milioni, così ripartiti:

	Istruzione professionale	Edilizia scolastica	Asili infantili
	(Milioni)	(Milioni)	(Milioni)
	_	-	_
Frosinone	356	255	421
Latina	1.344	150	145
Rieti	262	156	64
Roma	66	_	43

Per le reti interne di acquedotti e fognature sono stati concessi 1.119 milioni di contributo, di cui 682 milioni per la provincia di Frosinone, 337 per Latina e 100 per Rieti.

Nel settore dell'artigianato e pesca i contributi ammontano a lire 2.470 milioni, e cioè:

Frosinone	345	milioni
Latina	1.610))
Rieti	32	»
Roma	483))

I finanziamenti per iniziative industriali deliberati dai vari istituti di credito sono stati 907 per un totale di lire 135 miliardi circa, con una prevedibile occupazione aggiuntiva di oltre 42.000 unità; essi risultano così ripartiti:

Frosinone	53,2	miliardi
Latina	46,9))
Rieti	3,2	»
Roma	31,7	»

I contributi in conto capitale concessi dalla « Cassa » per questo stesso settore ammontano a 9.108 milioni, e cioè:

Frosinone	2.825	milioni
Latina	3.780	»
Rieti	112	»
Roma	2.391))

Con i fondi provenienti da prestiti esteri sono stati finanziati, inoltre, progetti industriali per lire 6.888 milioni, di cui 5.675 milioni in provincia di Frosinone, 463 milioni in quella di Latina e 750 milioni a Roma.

Per il credito alberghiero, infine, al 31 dicembre 1964 risultano stipulati mutui per lire 2.092 milioni, di cui:

Frosinone	632	milioni
Latina	1.177	» ,
Rieti	166))
Roma	117	>>

Per quanto concerne le domande di finanziamento per iniziative industriali, in esame da parte dei diversi istituti, esse ammontano a 172 ed il relativo importo finanziario a

circa 43,0 miliardi, con una occupazione aggiuntiva prevista in circa 9.800 unità.

Sempre in tema di occupazione, per i settori di intervento diretto della Cassa (bonifiche, bacini montani, acquedotti, fognature, viabilità ed opere ferroviarie), al 31 dicembre 1964 risulta che le giornate-operaio lavorate sono state 12,3 milioni circa.

Nella regione laziale le partecipazioni statali hanno realizzato numerose nuove iniziative, alcune delle quali di rilevanti dimensioni, che hanno comportato notevoli investimenti e conseguenti benefici riflessi sulla occupazione locale.

In particolare, le iniziative dell'I.R.I. riguardano il centro di ricerche della società elettronica Selenia, sulla via Tiburtina a Roma, e il costruendo centro sperimentale metallurgico, nel comprensorio di Pomezia. Vanno, altresì, considerate le nuove realizzazioni e gli interventi per ammodernamenti effettuati nel campo dei servizi telefonici ed autostradali.

In quest'ultimo settore, per la costruzione dei tronchi Orte-Roma e Roma-Frosinone-Cassino dell'autostrada del Sole e dell'autostrada Roma-Civitavecchia, sono stati investiti circa 60 miliardi di lire.

Per quanto riguarda l'E.N.I., si sottolinea che, come è noto, la S.I.M.EA. ha realizzato, in provincia di Latina, una centrale nucleotermoelettrica – trasferita all'« Enel » – che ha iniziato a produrre energia elettrica il 13 maggio 1963.

Nei primi mesi del 1964 la centrale di Latina ha funzionato a piena potenza, superando ripetutamente il regime massimo previsto dal progetto.

Si soggiunge che l'E.N.I. ha operato nel Lazio anche nei seguenti settori: ricerca mineraria, trasporto del metano, distribuzione dei prodotti petroliferi ed attività ausiliarie ed idrocarburi. Gli investimenti effettuati in detti campi di attività ammontano, al 31 dicembre 1964, a 24,7 miliardi di lire, mentre per la realizzazione della suddetta centrale gli investimenti complessivi hanno raggiunto i 72 miliardi di lire circa.

Relativamente all'E.F.I.M., si comunica che nella provincia di Roma, e precisamento a Pomezia, è sorta la Società A.L.C.E. (azionaria laziale per costruzioni elettromeccaniche).

L'iniziativa, che attualmente dà occupazione a circa 200 l'avoratori, ha richiesto investimenti per circa cinque miliardi di lire.

Altre iniziative sono state avviate a Roma, mediante costituzione iniziale degli uffici tec-

nici e commerciali, nel settore delle apparecchiature elettroniche (società Breda *Precision*), della progettazione di impianti industriali (società E.M.K.F.), dello svikuppo edilizio (società O.T.S.) e della progettazione elettromeccanica (società Energie).

Concludendo, gli investimenti delle partecipazioni statali hanno superato nel complesso i 200 miliardi di lire, prescindendo dalle realizzazioni nel campo dei servizi aerei e marittimi di pertinenza rispettivamente, dell'Alitalia e della Tirrenia i cui investimenti non possono, per la loro natura, essere correttamente riferiti a questa o quella parte del territorio nazionale.

Per quanto riguarda infine il controllo pubblico sull'impiego dei finanziamenti erogati dalla Cassa si precisa che, in conformità della legge istitutiva, la Cassa medesima sottopone annualmente agli organi competenti il proprio bilancio consuntivo nel quale sono considerati tutti gli interventi effettuati e le spese sostenute per le varie voci, giungendo fino al dettaglio per singole opere. L'approfondito esame dell'intervento nei singoli settori dà la possibilità, agli organi all'uopo preposti, di controllare la rispondenza degli stessi ai criteri di impostazione del piano ed alle sue finalità.

I contributi vengono liquidati, dopo scrupolosissima istruttoria, su presentazione di regolare documentazione di spesa e dopo che l'impianto sia stato ultimato e collaudato.

Le ditte beneficiarie sono tenute ad attenersi, pena la revoca del contributo, a rispettare le prescrizioni contenute all'articolo 43 della legge 29 luglio 1957, n. 634, riguardante il trattamento dei lavoratori dipendenti ed al tassativo divieto di distogliere dall'uso previsto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell'impianto, i macchinari e le attrezzature ammesse a contributo.

Altrettanto è a dirsi per la concessione dei mutui, cui – come è noto – provvedono appositi istituti, con competenza regionale e nazionale. Tali istituti, che operano a loro rischio, esercitano rigorosi controlli, dopo approfondite istruttorie a carattere amministrativo e tecnico per il buon fine delle operazioni di finanziamento.

In particolare, i mutui concessi dall'« Isveimer » vengono erogati a fronte di documentazione probatoria delle spese sostenute per opere effettuate e per i macchinari acquistati, previo controllo tecnico sullo stato dei lavori. L'Istituto, pertanto, segue gradualmente la realizzazione dell'iniziativa, erogando il saldo del mutuo allorché il progetto finanziato risulti completamente eseguito e lo stabilimento funzionante. I rappresentanti dell'amministrazione statale in seno al collegio sindacale dell'Istituto di credito assicurano la rispondenza delle iniziative finanziate alle finalità previste dalla legislazione sul Mezzogiorno.

Merita, infine, di essere ricordato che i vari aspetti della attività della Cassa e dei cennati istituti speciali di credito sono diffusamente trattati nella annuale relazione sulla attività di coordinamento che l'interrogante presenta al Parlamento, ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 101.

Il Ministro: PASTORE.

COTTONE. — Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze. — Per conoscere se ritengano, in considerazione della grave crisi che sta attraversando l'industria marmifera nazionale, di prendere le opporune iniziative, affinché i marmi e le pietre italiane vengano esclusi, quali elementi caratterizzati delle abitazioni di lusso.

Il considerare, infatti, marmi e pietre pregiate nazionali quali elementi determinanti il carattere di lusso delle abitazioni, con le conseguenze fiscali che alla caratterizzazione di lusso dei fabbricati si collegano, è di grave nocumento ad un'attività industriale che rappresenta, per alcune zone, l'unica importante risorsa economica e fonte di vita per la popolazione operaia. (9763)

RISPOSTA. — Attualmente l'impiego del marmo comune e delle pietre naturali è ammesso senza limitazione nella costruzione di case di abitazione non di lusso. Difatti, mentre in base al decreto ministeriale del 7 gennaio 1950 l'impiego del marmo e delle pietre naturali, nei casi previsti nella tabella allegata al decreto medesimo, costituiva, in concomitanza con le altre caratteristiche, motivo di esclusione dai beneficî tributari della legge 2 luglio 1949, n. 408, successivamente tale impedimento è venuto a cessare per effetto del decreto ministeriale 4 dicembre 1961, il quale modificando il decreto ministeriale anzidetto del 7 gennaio 1950, considera tra le varie caratteristiche di lusso soltanto l'uso del marmo pregiato.

Per quanto riguarda quest'ultimo tipo di marmo, il Ministero delle finanze, per conto del quale anche si risponde, ha espresso in

linea di massima avviso contrario all'eventuale adozione di un provvedimento che lo escluda dal novero delle caratteristiche di lusso indicate nel citato decreto ministeriale 4 dicembre 1961, sia per la considerazione che proprio il marmo pregiato concorre, con altri materiali costosi, a qualicare di lusso edifici ed appartamenti costruiti con grande profusione dei medesimi, sia soprattutto perché ogni ulteriore riduzione del numero delle dette caratteristiche comporterebbe un ampliamento della sfera di applicazione dei benefici fiscali stabiliti dalla menzionata legge 2 luglio 1949, n. 408, con effetti negativi sull'attuale gettito delle entrate tributarie.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

COTTONE. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere se, al fine di risolvere le sorti dell'industria marmifera colpita da grave crisi, talché un gran numero di operai addetti alla coltivazione delle cave ed alla lavorazione del marmo rischiano di rimanere disoccupati, vogliano dare le opportune direttive affinché nelle opere pubbliche e nell'edilizia sovvenzionata vengano impiegati marmi e pietre marminali in misura, non inferiore al 20 per cento degli altri materiali adoperati. (9764)

RISPOSTA. — Non si ritiene opportuno, almeno per il momento, impartire direttive perché nelle opere di edilizia pubblica e sovvenzionata vengano impiegati marmi e pietre pregiate nella misura del 20 per cento degli altri materiali, in quanto una tale iniziativa potrebbe ripercuotersi negativamente sui costi delle costruzioni e sui settori produttivi di altri materiali, che verrebbero ad essere sostituiti.

Deve, per altro, rilevarsi come in atto le progettazioni di opere di edilizia, tanto pubblica che sovvenzionata, prevedono l'uso del marmo e delle pietre pregiate in una misura che sembra possa essere ritenuta sodisfacente.

Ad ogni modo la questione sollevata dall'interrogante rientra nella più vasta problematica della evoluzione del settore produttivo concernente l'edilizia – dalla industrializzazione alla prefabbricazione – che è attentamente seguita ma di cui, allo stato attuale, non è possibile prevedere le soluzioni finali per il periodo di transizione che il sistema economico attraversa nel momento attuale.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CRUCIANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, dell'interno e della pubblica istruzione. — Per conoscere se ritengano, operando il riordinamento dei servizi sanitari scolastici a seguito della delega conferita al Governo, di rispettare i compiti di pertinenza del'autorità scolastica, cui spetta la responsabilità della educazione fisica della gioventù e delle valutazioni attitudinali ai fini dell'orientamento scolastico e professionale in relazione a quelli spettanti all'autorità sanitaria e per essa ai comuni.

Chiede, inoltre, di conoscere se, dato l'interesse generale della funzione educativa alle rilevazioni di carattere psicosomatico e ortogenico come strumento essenziale e di conoscenza dell'alumno, ritengano di riordinare la materia in forma organica ed operante.

(6627)

RISPOSTA. — Secondo il disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, la tutela della
salute della popolazione scolastica e la vigilanza sull'igiene delle scuole o degli istituti
pubblici o privati spettano in via primaria all'amministrazione sanitaria, che deve operare
d'intesa con i Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.

Nella tutela e vigilanza non possono ovviamente non rientrare – sempre sotto l'aspetto igienico-sanitario – anche le attività della scuola che riguardano « l'educazione fisica della gioventù e le valutazioni attitudinali » degli alunni.

Tuttavia, la materia di che trattasi ed in particolare quella parte della medicina scolastica, che riguarda il controllo dello sviluppo psicosomatico degli alunni, sarà regolata dall'apposito regolamento, previsto dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, che, predisposto da una commissione di studio riunita presso il Ministero della sanità, sarà quanto prima emanato d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

CRUCIANI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere quali ragioni ostino al riconoscimento di Terni come città « supersinistrata », riconoscimento purtroppo ampiamente meritato avendo la città subito nell'ultimo conflitto ben 108 bombardamenti, con la distruzione dell'85 per cento dei vani utili. (10482)

RISPOSTA. — L'ufficio del genio civile di Terni, interessato alla compilazione della statistica, intesa ad accertare la possibilità di inserire la città di Terni fra quelle « supersinistrate», ha da tempo iniziato il lavoro per una seria ed attendibile indagine, che deve essere svolta su circa 10.000 pratiche riguardanti i danni bellici a fabbricati di civile abitazione di proprietà privata o di proprietà di enti pubblici, di beneficenza e religiosi ed infine per i fabbricati riparati direttamente a cura e spese dello Stato. L'indagine in parola deve essere svolta anche presso l'intendenza di finanza, competente per lle pratiche relative agli indennizzi, e deve essere estesa a tutti i fabbricati di civile abitazione per i quali non è stata presentata alcuna denuncia da parte degli interessati.

Pertanto il predetto ufficio del genio civile ha svolto e dovrà svolgere ancora un'enorme mole di lavoro.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CRUCIANI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere lo stato della ricostruzione degli stabili, ai termini della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, nei comuni di Cascia e Poggiodomo (Perugia) colpiti dal terremoto.

Risposta. — Per la ricostruzione degli stabili nel comune di Cascia, in base ai beneficî delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 4 novembre 1963, n. 1465, e 3 dicembre 1964, n. 1259, sono stati già istruiti 133 progetti, di cui 36 per riparazioni o ricostruzioni di opere di proprietà di enti pubblici e 97 per riparazioni o ricostruzioni di edifici privati per un importo complessivo di circa lire 400 milioni, sul quale è stato concesso il relativo contributo erariale.

Restano ancora da istruire 289 progetti già presentati all'ufficio del genio civile di Perugia per molti dei quali è incompleta la prescritta documentazione a corredo.

In merito alla situazione del comune di Poggiodomo, anche esso colpito dal terremoto del 1962 s'informa che detto comune non figura fra i comuni ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui alle citate leggi 1431, 1465

Pertanto, gli interventi a favore del comune di Poggiodomo sono stati effettuati a termini del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1948, n. 1010, cn la realizzazione di 16 alloggi prefabbricati e con la prossima installazione di altri 4 alloggi prefabbricati.

Il Ministro: MANCINI.

CRUCIANI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere se intenda disporre il finanziamento delle opere di ampliamento e sistemazione della casa del comune di Paciano (Perugia) con le disponibilità della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per l'esercizio 1965 in considerazione dell'urgenza dei lavori e della impossibilità di finanziarli con il bilancio comunale.

RISPOSTA. — La esiguità degli stanziamenti di bilancio in rapporto alla entità delle richieste non ha sinora consentito il finanziamento dei lavori di ampliamento e sistemazione della sede municipale del comune di Paciano, ai sensi della legge 15 febbraio 1953,

La spesa aggiornata per detta opera, secondo una recente richiesta del comune (del 13 marzo 1965, n. 450) ammonterebbe a circa 80 milioni di lire.

La domanda dell'ente interessato sarà tenuta presente per quei provvedimenti che sarà possibile adottare nei limiti delle future disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

CRUCIANI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere i motivi che ritardano il completamento della variante della Flaminia di Foligno (Perugia). (12498)

RISPOSTA. — I lavori sulla statale n. 3 « Flaminia » riguardanti la costruzione della variante all'abitato di Foligno, mediante la quale sarà realizzata anche l'eliminazione di 5 passaggi a livello, sono stati appaltati in data 13 febbraio 1964.

A termine di contratto i lavori stessi dovranno essere ultimati entro il maggio del 1966 e attualmente il loro avanzamento è del 70 per cento – malgrado una sospensione di circa tre mesi (12 marzo-11 giugno 1964) per l'espletamento delle pratiche relative alle espropriazioni - per cui può dirsi che essi procedono in conformità delle previsioni contrattuali.

Per quanto riguarda la costruzione dei raccordi della statale n. 75 Centrale Umbra con la statale n. 3 Flaminia e con la statale n. 316 dei Monti Martani (in dipendenza della realizzazione della variante dell'abitato di Foligno), si informa che i relativi lavori sono stati appaltati in data 26 giugno 1965; attual-

mente sono in atto le pratiche relative agli espropri e quanto prima potrà avere avvio l'esecuzione; l'ultimazione di tali lavori avverrà presumibilmente entro il giugno 1967.

Il Ministro: MANCINI.

CRUCIANI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere a quale criterio si sia ispirata la progettata realizzazione della variante della Flaminia di Nocera Umbra (Perugia) e se abbia tenuto conto delle indicazioni unanimi dell'amministrazione comunale. (12499)

RISPOSTA. — Per la compilazione del progetto di variante di Nocera Umbra sulla statale n. 3 Flaminia è stato necessario procedere a rilievi geologici oltre che di campagna, che sono tuttora in corso.

In base alle risultanze delle indagini di cui sopra verrà prescelto il tracciato che, tecnicamente ed economicamente, si appaleserà più idoneo per le esigenze della circolazione.

Si fa presente infine che al momento non risultano pervenute indicazioni di massima da parte dell'amministrazione comunale interessata.

Il Ministro: MANCINI.

CUTTITTA. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se le vecchie, gloriose bandiere riposte nel Vittoriale dopo lo scioglimento dei reparti di appartenenza, e fatte sfilare lungo la via dei Fori Imperiali, durante la rivista del 2 giugno 1965, avevano ancora i loro antichi drappi fregiati dallo scudo sabaudo e corona reale, ovvero se tali drappi erano stati sostituiti, per la circostanza, con quelli della Repubblica. (12551)

RISPOSTA. — Le vecchie bandiere, recuperate dopo l'ultimo conflitto e custodite nel museo Vittoriano, sono state fatte sfilare durante la rivista del 2 giugno 1965 con i loro drappi originari ai quali non è stata apportata alcuna alterazione.

Il Ministro: Andreotti.

DAGNINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se saranno rispettati i termini di ultimazione dei lavori, concordati nei mesi scorsi, per il completamento del raddoppio dell'autostrada Genova-Serravalle, e ciò anche in relazione al crollo di una campata del ponte in costruzione sul torrente Secca avvenuto il 17 agosto 1964.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

- a) se siano state accertate delle responsabilità per il detto crollo, che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi (pochi minuti prima e dopo il crollo erano in passaggio, sulla strada sulla quale si è abbattuto il materiale, autocorriere);
- b) se tale crollo abbia, tra le altre conseguenze, quella di provocare un ulteriore ritardo della ultimazione dei lavori;
- c) se corrisponda a verità che i lavori del decimo lotto comprendente il suddetto ponte sul Secca, rimasti ancora affidati alla impresa La Fondiaria dopo la riduzione delle opere ad essa inizialmente appaltate, procedono pur tuttavia con esasperante lentezza;
- d) se, infine, tenuto conto che tale lotto di lavori sarà l'ultimo ad essere completato e condizionerà quindi l'utilizzo dell'intero raddoppio, ritenga di sollevare la detta impresa dei lavori affidatigli, dopo che essa si è dimostrata manifestamente incapace di condurli a buon termine.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quando saranno terminati i lavori della galleria di Montegalletto e, in conseguenza, quando sarà aperto il tratto di raddoppio da Genova a Bolzaneto. (7543)

RISPOSTA. — L'autostrada Genova-Serravalle è stata totalmente aperta al traffico, in sede doppia, il 16 luglio 1965.

Per quanto riguarda la responsabilità relativa al crollo di una centina sulla campata n. 5 del ponte sul torrente Secca, s'informa che il relativo onere per danni è a totale carico dell'impresa appaltatrice Società fondiaria e per imprese edili.

S'informa, infine, che la prosecuzione dei lavori relativi al decimo lotto dell'autostrada in parola fu affidata in proprio alla società concessionaria in quanto tali lavori erano in ritardo sia a causa del ritmo con il quale la predetta impresa appaltatrice aveva condotto in precedenza i lavori stessi, sia per la constatata successiva necessità di numerose opere aggiuntive.

Il Ministro: MANCINI.

DAGNINO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere quale iniziativa sia stata presa per elevare adeguatamente la misura del gettone di presenza per i membri delle giunte provinciali amministrative.

L'interrogante fa presente che essi risultano impegnati per parecchi giorni della settimana e devono perciò, per assolvere al loro

importante e delicato incarico, trascurare oltre tutto i propri impegni professionali.

(12918)

RISPOSTA. — Con decreto del 21 settembre, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, ha elevato la misura del gettone di presenza spettante, ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, ai componenti delle giunte provinciali amministrative e dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica. A decorrere dal 1º luglio 1965. il gettone di presenza sarà di lire 5 mila.

Il Ministro: TAVIANI.

D'ALESSIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che al comune di Aprilia (Latina) – secondo quanto è risultato nella seduta consiliare del 15 febbraio 1965 – non è stata ancora assegnata la quota dei finanziamenti « Gescal » (legge 14 febbraio 1963, n. 60) a causa sia dei ritardi burocratici imputabili alla direzione centrale dell'ente, sia perché la somma di 1 miliardo e 794 milioni sui complessivi 3 miliardi e 794 milioni destinati alla provincia di Latina, non sarebbe disponibile essendone la spesa subordinata alla creazione del consorzio industriale.

Per conoscere inoltre, quali siano le ragioni che hanno finora ritardato, da parte del Ministero, l'approvazione del piano predisposto dal comune in base alla legge n. 167; per sapere, infine, se si intendano prendere urgenti provvedimenti per consentire l'immediata spesa di tutti i suddetti finanziamenti poiché, data la grave situazione determinatasi nell'edilizia e nell'industria in generale, ogni ulteriore ritardo non potrebbe essere tollerato. (9901)

RISPOSTA. — Il primo piano triennale, predisposto dal comitato centrale « Gescal », prevede, per la provincia di Latina, rispettivamente per i quattro settori di cui all'articolo 15 della legge 14 febbario 1963, n. 6, i seguenti importi:

- 1) generalità dei lavoratori milioni 1.001,5;
- 2) aziende e pubbliche amministrazioni milioni 600,3;
 - 3) cooperative milioni 450,3;
 - 4) fondo di rotazione milioni 300,4.

Il piano prevede, inoltre, per l'area di sviluppo industriale della stessa provincia di Latina, la realizzazione di costruzioni per un importo complessivo di milioni 1.791. Ai fini della ripartizione di tale aliquota, nell'ambito della predetta area di sviluppo industriale, è già stato interessato il competente comitato provinciale. Sempre in sede di ripartizione dei fondi del primo piano triennale, destinati alla costruzione di alloggi per la generalità dei lavoratori, al comune di Aprilia sono stati attribuiti milioni 208,2.

Per il concreto avvio delle costruzioni di cui sopra, disponendo la «Gescal» di area a demanio, è in corso la diramazione nelle necessarie istruzioni alla competente stazione appaltante.

Per quanto riguarda i settori di cui ai punti 2) e 3), si fa presente che la localizzazione dei relativi interventi è demandata alle aziende, pubbliche amministrazioni e cooperative che otterranno il finanziamento a seguito di appositi bandi di prenotazione, bandi che sono già stati pubblicati e sono in avanzata fase di espletamento.

Per quanto infine concerne i prestiti ai singoli lavoratori (settore quarto), si fa presente che le norme relative sono state approvate con decreto del 5 novembre 1964, n. 1614, publicato sulla *Gazzetta ufficiale* 25 febbraio 1965.

Si assicura che la «Gescal » non mancherà di provvedere nel più breve tempo possibile a predisporre gli adempimenti per la pubblicazione dei bandi di prenotazione dei prestiti di che trattasi.

Per quanto concerne la richiesta dell'interrogante, relativa al piano di zona di cui alla legge 13 aprile 1962, n. 167, si informa che il comune di Aprilia non ha adottato alcun piano, né è obbligato alla formazione del piano stesso, non trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, decimo comma, della citata legge.

Il Ministro: Mancini.

D'ALESSIO, CINCIARI RODANO MARIA LISA E TOGNONI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere in riferimento alla sentenza del 1963, n.65, della Corte costituzionale in cui si dichiara l'incostituzionalità dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Republica del 1957, numero 818, che estende l'obbligo della trattenuta di un terzo della pensione effettuata a carico di lavoratori in servizio titolari di pensione e in considerazione del fatto che tale sentenza non è applicata dallI'.N.P.S. - se intenda intervenire in via amministrativa e con quali misure per porre termine a questa grave sperequazione in contrasto con i diritti acquisiti da parte dei lavoratori pensionati e

per slabilire la sospensione temporanea della suddetta trattenuta in attesa di una definitiva sistemazione legislativa, della materia.

(10982)

RISPOSTA. — Si assicura l'interrogante che, a seguito della dichiarata illegittimità costituzionale dell'articolo 25, secondo comma, del decreto presidenziale 26 aprile 1957, numero 818, l'I.N.P.S. ha restituito ai pensionati dei vari fondi speciali le somme trattenute in base a detta norma dichiarata illegittima, limitatamente alle quote non cadute in prescrizione alla data delle singole domande. Il criterio adottato dall'istituto ha trovato esplicita conferma nel parere emesso dal Consiglio di Stato, sezione seconda del 25 novembre 1964 su richiesta del ministro.

Attualmente, la trattenuta operata su pensioni a carico di forme sostitutive della assicurazione generale obbligatoria è prevista dalle speciali disposizioni contenute nelle relative legislazioni previdenziali e trova giustificazione nel carattere professionale di tali forme assicurative le quali esigono, generalmente, la cessazione di ogni attività lavorativa per il conseguimento della pensione e prevedono anche la sospensione del trattamento stesso nei casi di rioccupazione nella medesima attività dopo il pensionamento. Tutto ciò trova fondamento nelle esigenze di salvaguardare quelle mutualità limitate e ben definite categorie lavorative, nonché nella stessa qualificazione dei trattamenti economici, molto più favorevoli di quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, perché basati in genere sulle migliori retribuzioni percepite dai lavoratori interessati durante la loro carriera lavorativa.

Si ritiene pertanto, che la trattenuta pensionistica, come la sospensione della pensione previste dalle norme delle legislazioni speciali di categoria non trovano motivo per essere eliminate anche dopo l'abrogazione dell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, numero 218, e sucessive modificazioni, avvenuta con l'articolo 37 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Il Ministro: DELLE FAVE.

D'ALESSIO E CINCIARI RODANO MA-RIA LISA. — Al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno. — Per conoscere quali provvedimenti si intendano prendere allo scopo di risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico di Roccagorga (Latina) attualmente rifornita, in modo assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze minime di una popolazione di 4 mila abitanti, da un'unica sorgente locale, che alimenta due sole fontane pubbliche, non esistendo nel paese la rete idrica di distribuzione per le abitazioni; e, in particolare, per sapere, essendo il comune compreso nel consorzio per l'acquedotto degli Aurunci, se nei programmi del suddetto consorzio sia prevista l'attuazione dei lavori necessari per l'adduzione dell'acqua a Roccagorga richiesta fin dal 1956 dall'amministrazione comunale.

(12649)

RISPOSTA. — Il comune di Roccagorga, che fa parte del consorzio acquedotto Aurunci, è attualmente alimentato con un acquedotto esistente che convoglia al capoluogo, in periodi di magra, una portata dell'ordine di 0,5 litri al secondo.

normalizzazione dell'approvvigiona-La mento indrico del comune di Roccagorga è compresa tra le previsioni del progetto di massima, redatto dalla Cassa, per l'approvvigionamento della piana pontina e approvato dalla delegazione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 24 settembre 1963, n. 233. Per altro, stante la particolare gravità della situazione dell'alimentazione di Roccagorga, la stessa Cassa ha approvato il 17 luglio 1963 uno stralcio esecutivo di opere, previste nell'accennato progetto di massima, per consentire, per ora, una più razionale e sicura utilizzazione delle acque attualmente disponibili, in attesa della realizzazione delle opere rimanenti per la soluzione definitiva del problema. I lavori di tale stralcio esecutivo (due serbatoi, condotte di avvicinamento e condotte di collegamento all'acquedotto esistente) sono in corso di ultimazione.

Infine, a cura del consorzio acquedotti Aurunci, concessionario dele opere in esecuzione, sono in corso gli accertamenti e le indagini interessanti la sorgente e l'acquedotto che alimentano detto comune; i relativi risultati costituiranno, non appena saranno pervenuti alla Cassa, i necessari rifornimenti per la progettazione esecutiva delle rimanenti opere per la normalizzazione idrico-potabile del comune in oggetto.

Il Ministro: PASTORE.

DALL'ARMELLINA, CENGARLE, BRE-GANZE E FORNALE. — Al Ministro della agricoltura e delle foreste. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore degli agricoltori dei comuni del basso vicentino e dei Colli Berici gravemente col-

piti dai danni dell'alluvione verificatasi nella notte dal 28 al 29 maggio 1965. (11661)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vicenza ha informato che il nubifragio verificatosi nel territorio della provincia nella notte tra il 27 e il 28 maggio 1965 e i conseguenti allagamenti hanno causato, nelle zone segnalate dagli interroganti danni di non rilevante entità ai terreni, alle strade interpoderali e alle colture in atto. Funzionari tecnici del predetto ufficio oltre alla rilevazione dei danni, hanno suggerito ai coltivatori delle zone colpite, caso per caso, gli interventi da adottare, come la sostituzione delle possibili colture dopo il deflusso delle acque, al fine di contenere la portata dei danni medesimi.

Risulta che, in una riunione indetta dalla prefettura di Vicenza presso il comune di Porina Maggiore per l'esame della situazione del comprensorio di bonifica Berico-Euganeo, è stato coordinato un piano di lavori da attuarsi dai consorzi di bonifica interessati, con precedenza per le opere progettate per il collettore principale Fratta-Garzone. L'esecuzione di tali lavori porterà un effettivo miglioramento nella rete dei canali di scolo, evitando il ripetersi di estese esondazioni e favorendo il rapido deflusso delle acque.

Si aggiunge, con l'occasione, che tutti i comuni delle zone indicate sono stati compresi tra quelli della provincia di Vicenza delimitati con decreto del 2 agosto 1965, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza delle cambiali agrarie a favore delle aziende agricole che abbiano avuto la produzione gravemente danneggiata dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo agosto 1964-luglio 1965. A seguito, poi, dell'emanazione della legge 26 luglio 1965, n. 969, questo Ministero ha provveduto a ripartire, fra gli istituti di credito operanti nelle province colpite dagli eventi calamitosi considerati nella legge stessa, le quote di concorso statale per consentire la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Alla provincia di Vicenza è stata riservata una somma che consente un volume di operazioni creditizie di ben 3 miliardi di lire.

Infine, sempre in applicazione della citata legge, sono in corso i provvedimenti di delimitazione delle zone agrarie del territorio nazionale, comprese quelle della provincia di Treviso per ben 48 comuni, nelle quali potranno essere concessi i contributi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, numero 739.

Il Ministro: FEBRARI-AGGRADI.

DARIDA. — Al Ministro della sanità. —Per conoscere per quali motivi ai dipendenti dell'I.T.E.R., (inventario, archivio e magazzino dell'Istituto superiore di sanità), che non hanno la qualifica di tecnici, ma che svolgono ugualmente lavoro di tecnici, non è stata concessa l'indennità di rischio prevista dalla legge del 13 maggio 1964, n. 291-B.

In forza di detta legge: « a favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario comunque in servizio presso i laboratori e i reparti dell'Istituto superiore di sanità, è stata concessa, a partire dal 1º gennaio 1964, una indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliere ». Con decreto del ministro della sanità, di concerto con quello del tesoro, sono stati riconosciuti ed elencati in detto decreto i laboratori e i reparti ai quali spetta detta indennità.

La mancata corresponsione dell'indennità di rischio crea una situazione di disparità fra dipendenti che, pur provenendo da diversi ruoli, tecnico ed amministrativo, svol gono medesime mansioni, dalle quali deriva il rischio. (11446)

RISPOSTA. — La legge 2 novembre 1964, n. 1459, all'articolo 1, prevede la concessione di un'indennità per lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 500 giornaliere a favore del personale tecnico di ruolo e non di ruolo delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Istituto superiore di sanità.

Tale disposizione, che ha carattere tassativo, non può essere estesa, per analogia, anche al personale non tecnico, sia pure impegnato in mansioni aventi carattere tecnico.

Pertanto, al fine di poter aderire a quanto richiesto dall'interrogante, è necessario che venga adottato un nuovo provvedimento legislativo che regoli la materia.

Il Ministro: MARIOTTI.

DE CAPUA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se sia informato dei danni – sembrano assai gravi – subiti in conseguenza del nubifragio del 2 luglio 1965 dagli agricoltori e dai coltivatori delle contrade Anticaglie, Bastia, Imbric-

cia, Mezzana, Grande, Santa Maria, ecc. in agro di Biccari e Lucera (Foggia).

L'interrogante, mentre domanda che venga accertata l'entità dei danni, chiede di conoscere se si possa intervenire a favore dei singoli danneggiati per aiutarli anche al ripristino delle colture. (12300)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dal competente ispettorato agrario di Foggia, il nubifragio del 2 luglio 1965 ha interessato circa 750 ettari di terreno nell'agro di Lucera e circa 450 ettari nell'agro di Biccari, causando danni di entità varia alle colture cerealicole non ancora mietitrebbiate, nonché alle colture viticole e olivicole. Nella circostanza, funzionari del predetto ufficio hanno prestato ai coltivatori colpiti la propria assistenza tecnica.

I coltivatori danneggiati, per le necessità di conduzione aziendale, hanno la possibilità di fruire di prestiti quinquennali di esercizio, a modico tasso di favore, a norma della legge 26 luglio 1965, n. 969, che reca autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione delle leggi 21 luglio 1960, n. 739, e 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali. Per gli interventi straordinari agli impianti olivicoli lesionati nei rami possono sovvenire le provvidenze previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 23 maggio 1964, n. 404.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

DEGLI ESPOSTI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile. — Per conoscere i motivi della mancata applicazione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, secondo il quale le somme ricavate dalla cessione di alloggi di proprietà delle ferrovie dello Stato devono, d'intesa con il ministro dei lavori pubblici, destinarsi alla costruzione di altri alloggi economici.

Chiede anche di sapere se si ritenga disporre l'immediata utilizzazione dei 2 mimiliardi 800 milioni di lire sin qui versati dagli assegnatari per la costruzione sollecita di alloggi che (uniti a quelli previsti dalla prima fase del piano quinquennale la cui costruzione è da accelerarsi) contribuiscono, oltre che a sodisfare le legittime aspirazioni dei ferrovieri, ad attenuare la crisi che attraversa il settore dell'edilizia. (10329)

RISPOSTA. — L'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nel più ampio perseguimento dele finalità cui tende l'articolo 21

del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, relativo al ricavo, contabilizzazione e reimpiego delle somme derivanti dalla cessione in proprietà degli alloggi economi, ha proposto la presentazione di uno schema di disegno di legge, che contempla un programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per il personale ferroviario. Per l'attuazione di tale programma, è anche previsto l'impiego degli introiti derivanti dalle operazioni di riscatto presenti e future degli alloggi aziendali, oltre ad una quota dei fondi per la costruzione di alloggi economici-popolari, di cui all'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 211.

Il provvedimento in parola, approvato dal consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nella adunanza del 24 maggio 1963, ha già ottenuto la adesione dei ministri interessati, compresa quella del ministro del tesoro, e sarà al più presto sottoposto al prescritto *iter* parlamentare.

Va comunque precisato che, sulla somma di circa 2.900 milioni di lire finora introitata dall'azienda ferroviaria con la cessione degli alloggi, è stato assunto l'impegno di lire 1.550 milioni - che, in fase di liquidazione, potranno ridursi ad una spesa effettiva dell'ordine di lire 1.100 milioni - per l'acquisto di un fabbricato di 149 alloggi al quartiere Tuscolano in Roma. Tali alloggi sono destinati ad altrettanti assegnatari di sette fabbricati soggetti alla disciplina della cessione in proprietà, siti in via Pigafetta al quartiere Ostiense, che dovranno essere sgomberati, in quanto pericolanti per cedimento del terreno sottostante e conseguente slittamento delle fondazioni.

Il Ministri dei lavori pubblici: MANCINI.

DELFINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere le iniziative che si intedano adottare per la frana che si è verificata nell'abitato del comune di Pianella (Pescara).

RISPOSTA. — Durante la stagione invernale 1941-42, sul versante meridionale dell'abitato di Pianella ebbe a manifestarsi un vasto movimento franoso a seguito del quale l'abitato stesso venne ammesso ai benefici previsti dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Il movimento franoso di cui sopra interessò il versante meridionale della dorsale sulla quale sorge l'abitato, e particolarmente

la zona periferica denominata Borgo Santa Lucia ed in minore misura l'altra zona periferica di via del Torrione.

Infatti nella prima crollarono due fabbricati mentre nella seconda si verificarono solo distacchi di terreno ad una quarantina di metri a valle della predetta via del Torrione.

Recentemente, e precisamente in data 17 febbraio 1965 si è verificata una ripresa della frana in via del Torrione con diretta minaccia al muro di sostegno della strada ed ai fabbricati prospicienti per cui è stato necessario far emettere l'ordinanza di sgombero di 4 famiglie.

Il giorno 29 successivo alle ore 3,30 si è verificato il crollo di circa metri 40 del predetto muro di sostegno e delle quattro abitazioni precedentemente sgomberate.

La frana interessa, per ora, la periferia dell'abitato, ma potrebbe estendersi verso il cuore dell'abitato stesso, per cui il provveditorato alle opere pubbliche de L'Aquila allo scopo di accertare le cause che hanno determinato tale movimento e di predisporre le opere di consolidamento più idonee, ha finanziato una perizia di lire 2.480.000 per la esecuzione di sondaggi e rilevamenti geognostici del sottosuolo del suddetto abitato.

Detto provveditorato assicura che la frana in questione è costantemente sotto osservazione.

Il Ministro: MANCINI.

DELFINO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se ritenga di predisporre un intervento presso gli amministratori del comune di Tavernole (Brescia), affinché adottino adeguati provvedimenti per facilitare la frequenza della scuola media d'obbligo agli studenti della frazione di Pezzore, attualmente costretti a percorrere a piedi 16 chilometri al giorno. (11098)

RISPOSTA. — Effettivamente la strada di allacciamento della frazione Pezzoro (abitanti 202) con il fondi valle, e quindi con il capoluogo Tavernole sul Mella, completata nel 1961, abbisogna di una rapida sistemazione del piano viabile mediante allargamento e correzione della parte centrale. Per queste opere il comune di Tavernole ha da tempo rivolto domanda per una integrazione di fondi a questo Ministero, il quale però non ha potuto accordare la chiesta integrazione per mancanza di disponibilità.

Alla sistemazione della strada è ovviamente subordinata la istituzione di un servizio pubblico regolare di linea. Tuttavia l'amministrazione comunale di Tavernole, che da tempo si è posta il problema delle comunicazioni con la frazione Pezzoro, ha ovviato provvisoriamente all'inconveniente concedendo, in data 30 aprile 1965, la licenza di autonoleggio da rimessa a una ditta di Pezzoro.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

DE LORENZO, LEOPARDI DITTAIUTI E CASSANDRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, per evitare il persistere dell'inconveniente dell'esistenza di servizi medici scolastici distinti alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità e ciò in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1961, n. 231, attribuisce alla esclusiva competenza dell'amministrazione della sanità la tutela della salute della popolazione scolastica appartenente a tutte le scuole o istituti pubblici o privati di ogni ordine e grado.

La presente interrogazione è giustificata dal fatto che il ministro della pubblica istruzione conscio di non poter conferire incarichi a medici come tali, perché il decreto del Presidente della Repubblica del 1961, n. 264, non glielo consente, li nomina e retribuisce come insegnanti annuali incaricati di educazione fisica. Tale procedimento ha creato, in un settore di estrema delicatezza ed importanza, una confusione che si risolve in un ingiustificato contrasto di competenza tra due Ministeri (sanità e pubblica istruzione), in uno sperpero del publico danaro e soprattutto in un danno per l'efficiente organizzazione del servizio di medicina scolastica nell'interesse superiore della salute delle giovani generazioni.

È noto che anche in sede parlamentare è stato sempre unanimamente affermato che le funzioni ed attribuzioni in materia sanitaria debbono essere accentrate esclusivamente al Ministero della sanità. (5723)

RISPOSTA. — Come è noto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, al titolo terzo ha disciplinato i servizi di medicina scolastica ed in particolare, all'articolo 9, ha previsto che: « La tutela della salute della popolazione scolastica e la vigilanza sull'igiene delle scuole, degli istituti di educazione ed istruzione e delle istituzioni parascolastiche spettano al Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'amministrazione sanitaria ha posto ogni sforzo per la scrupolosa applicazione di queste norme e ha impartito, caso per caso, istruzioni ai propri organi periferici (laddove si sono venute a creare incresciose interferenze locali sul delicato settore di che trattasi) intese a riaffermare il principio della unità della direttiva tecnica del servizio medico-scolastico da parte dell'autorità sanitaria e la necessità dell'inquadramento del servizio stesso sul piano della organizzazione comunale, ai sensi delle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Nonostante ciò, si è verificato che le autorità scolastiche assumono spesso iniziative, senza tener conto delle attribuzioni che la legge conferisce all'autorità sanitaria. Per ovviare à tali inconvenienti, è stata costituita una apposita commissione consultiva per l'igiene e l'assistenza scolastica e per l'igiene pedagogica, che sta predisponendo uno schema di regolamento, previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbario 1961, n. 264.

Con l'emanazione di tale regolamento potrà essere assicurato un aspetto organico ed unitario nel settore di ché trattasi.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

DE LORENZO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se intenda intervenire presso l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Napoli affinché venga finalmente concessa al comune di Riardo (Cosenza) la autorizzazione all'istituzione di una terza rivendita di generi di monopolio, più volte negata, malgrado le insistenti richieste avanzate fin dall'anno 1961 da quella amministrazione comunale e dalla cittadinanza. Giova far presente, all'uopo, che il predetto comune ha subito in questi ultimi anni un notevole sviluppo edilizio, che ha comportato la costruzione di nuovi rioni distanti oltre 500 metri dalle due rivendite attualmente in esercizio.

Inoltre, Riardo non soltanto è in crescente sviluppo demografico, ma, con il fiorire di numerose industrie, è diventata centro di afflusso di numerosissimi operai ed operatori economici, alle cui esigenze le due rivendite attuali risultano decisamente insufficienti.

Da quanto innanzi risulta che il rifiuto opposto all'istituzione in Riardo di una terza rivendita di generi di monopolio non trova alcuna giustificazione di carattere generale né, in particolare, nell'ubicazione della località in cui andrebbe ad istituirsi detto nuovo esercizio, prescelta nell'ambito dei nuovi rio-

ni distanti oltre 500 metri dalle rivendite già in funzione. (12487)

RISPOSTA. — L'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Napoli, nella propria competenza e sulla base degli elementi acquisiti in sede di diretto sopralluogo, ha respinto la richiesta del comune di Riardo relativa all'istituzione di una terza rivendita nella propria circoscrizione.

Il mancato accoglimento della richiesta anzidetta risulta determinato dal fatto che nessuna delle zone proposte in una prima fase dal comune si prestava per l'istituzione di una nuova rivendita sia per la mancanza di distanza tra i locali siti nelle suddette zone e le rivendite vicinori già funzionanti – requisito questo della distanza tassativamente richiesto dalle vigenti disposizioni in materia di impianto di nuovi esercizi – sia perché le suddette zone sono risultate non densamente popolate e comunque ben servite dalle due rivendite esistenti nell'agglomerato urbano.

Circa la zona successivamente proposta dalal giunta comunale di Riardo, e cioè la via E. Toti, angolo via Gobetti-via Italia, è emerso dal sopralluogo svolto che la zona stessa manca dei necessari elementi di sviluppo industriale e commerciale e di densità demografica che possono giustificare la istituzione della proposta rivendita di generi di monopolio.

D'altra parte il rigetto della richiesta risulta ulteriormente confortato dal fatto che, in base alle vigenti disposizioni, nei centri agglomerati con popolazione fino a 10 mila abitanti è prevista una rivendita ogni 1.500 abitanti o frazione, rapporto questo che nel caso specifico del comune di Riardo è ampiamente sodisfatto, dato che già due rivendite servono 2.500 abitanti circa, quanti ne conta il suddetto comune.

Il Ministro: TREMELLONI.

DE LORENZO. — Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per eliminare i gravi inconvenienti provocati dall'entrata in vigore delle norme (decreto ministeriale 10 marzo 1964) di applicazione dlela legge 22 ottobre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale, e la istituzione dei relativi albi e del fondo previdenziale, in virtù delle quali:

1) violandosi i principî che presiedono all'autonoma formazione e tenuta degli albi

professionali, si è imposta una regolamentazione degli albi degli spedizionieri doganali soggetta a limitazioni della libertà di azione della categoria, quale, ad esempio, quella di disporre che dei consigli compartimentali e nazionali facciano parte di diritto, con funzione di presidente, alti funzionari del Ministero delle finanze;

- 2) pur riconoscendosi la necessità che lo spedizioniere osservi il segreto professionale, si annulla tale obbligo nei confronti degli organi doganali, con il risultato che l'operatore può preferire assumere contatto direttamente con gli uffici doganali ai quali è libero di riferire soltanto ciò che più gli conviene palesare, senza ricorrere all'attività degli spedizionieri, che, da un estendersi del sistema, si vedrebbero privati di ogni possibilità di lavoro;
- 3) si è stabilito il divieto per gli spedizionieri di esercitare qualsiasi altra attività all'infuori di quella regolata dalla legge, violandosi la sua libertà di cittadino, mentre tale divieto potrebbe ammettersi soltanto se le diverse attività esercitate dai componenti la categoria risultassero in contrasto con quella di spedizioniere doganale;
- 4) ignorandosi che nella stragrande maggioranza dei casi le operazioni doganali non vengono svolte in proprio dai singoli professionisti ma dalle cose di spedizione presso le quali gli spedizionieri patentati svolgono attività vincolata da rapporti di impiego, si è disposto, ai fini della costituzione del fondo previdenziale della categoria, che ogni spedizioniere applichi «in proprio» su gli atti presentati in dogana delle marche del valore oscillante da lire 50 a lire 200, di guisa che ogni spedizioniere dovrebbe applicare in un mese marche per un importo superiore al proprio stipendio. Tali marche, in pratica, vengono applicate dalle aziende di spedizione le quali si rivalgono verso gli operatori, aggravando gli oneri finanziari delle operazioni doganali e, di riflesso, tutto il commercio che si svolge attraverso le dogane;
- 5) non si è invece ritenuto opportuno adeguare il sistema di costituzione di detto fondo previdenziale che concorrono a tale for mazione con congrui contributi mensili personali, mentre per gli spedizionieri si è stabilito un contributo mensile di appena lire 500, facendosi carico, come innanzi detto, indirettamente agli operatori di tutto il peso del versamento delle marche previdenziali, per un importo annuo complessivo che si ritiene ascenda a circa lire 1 miliardo.

Chiedo, pertanto, di sapere se i ministri interrogati, al lume delle suesposte considerazioni, intendano provvedere alla sollecita modifica delle norme contenute nel regolamento di applicazione della legge 22 ottobre 1960, n. 1612, e delle disposizioni della legge stessa, che risultino inadeguate alle esigenze del corretto espletamento dell'attività degli spedizionieri doganali. (12488)

RISPOSTA. — Nella predisposizione delle norme di applicazione relative alla legge 22 ottobre 1960, n. 1612, sull'riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale, il Ministero delle finanze si è dovuto necessariamente attenere ai criteri e principi fissati nella legge stessa, emanata, come è noto, su iniziativa parlamentare e con l'appoggio di gran parte della categoria interessata.

Infatti, tutti gli asseriti inconvenienti indicati nei vari punti della interrogazione cui si risponde traggono origine da precise disposizioni della legge in parola, e particolarmente:

- 1) l'inclusione di diritto negli organi professionali di funzionari dell'amministrazione nanziaria è prevista espressamente dagli articoli 10 e 13 ed è giustificata dal carattere fiduciario del rapporto intercorrente fra lo spedizioniere doganale e la dogana, che sconsiglia di conferire a detti operatori una completa autonomia;
- 2) l'esonero dall'obbligo del segreto professionale nei confronti della dogana è sancito dall'articolo 2 ultimo comma, e trova la sua ragione d'essere nella duplice figura di rappresentante del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria e di soggetto passivo sussidiario dell'obbligazione stessa, rivestita dallo spedizioniere. Ciò nell'interesse dello stesso spedizioniere che, ove non rivelasse alla dogana eventuali anomalie o sospetti inerenti alle operazioni affidategli dai proprietari delle merci, potrebbe venire a trovarsi esposto a gravi conseguenze anche di natura penale.

D'altra parte si esprime l'avviso che ben difficilmente possa concretizzarsi il pericclo cui accenna l'interrogante, che cioè i proprietari delle merci possano essere indotti a preferire di entrare direttamente in contatto con gli uffici doganali, rinunziando all'opera degli spedizionieri; raramente, infatti, i proprietari anzidetti possiedono le necessarie cognizioni legislative e tecniche in materia doganale, continuamente evolventisi in dipendenza delle mutevoli esigenze del commercio internazionale.

3) Il divieto del contemporaneo esercizio di altre attività è stabilito dall'articolo 7 della legge. Tale norma mira ad epurare la categoria degli spedizionieri doganali da quegli elementi che, essendo normalmente dediti ad altra attività, rilasciano procura (quasi sempre verso congruo compenso) ad una o più persone per il compimento delle operazioni doganali per conto terzi, rimanendo di fatto assolutamente estranei alle operazioni stesse.

La legge ha in sostanza inteso eliminare una intollerabile situazione che, oltre ad essere pregiudizievole per l'amministrazione finanziaria, la quale non può in tali casi fare affidamento sulla competenza tecnica dello spedizioniere mandante, risulta anche nociva a tutta la categoria degli spedizionieri, in quanto consente a persone estranee alla categoria medesima di esercitare abusivamente la professione sotto la copertura di una compiacente procura.

4) Il sistema prescelto per la alimentazione del fondo previdenziale degli spedizionieri doganali – basato sull'applicazione sugli atti presentati in dogana di marche il cui valore varia a seconda del valore della merce costitutente dell'operazione ed a secondo della natura dell'operazione stessa – è stato chiaramente voluto dalla legge, la quale, all'articolo 15, prescrive che i contributi previdenziali devono essere commisurati « al numero ed alla importanza delle operazioni di ciascuno degli iscritti ».

In sostanza, il legislatore, perseguendo un fine squisitamente mutualistico, ha inteso commisurare il contributi previdenziali ai guadagni di ciascuno dei beneciari. L'inconveniente lamentato risulta soltanto apparente e va attribuito alla circostanza che lo spedizioniere doganale dipendente da una casa di spedizione può eseguire giornalmente una quantità illimitata di operazioni, in quanto si avvale della collaborazione di numerosi « procuratori », anch'essi dipendenti dalla casa di spedizione, spesso limitandosi a firmare le dichiarazioni già compilate dai predetti collaboratori.

Poiché, però, le case di spedizione sono tenute ad applicare nei confronti dei propri clienti le tariffe professionali dovute allo spedizioniere che ha assunto la responsabilità dell'operazione, la differenza fra le competenze a quest'ultimo corrisposte e l'ammontare complessivo delle tariffe professionali pagate dai clienti è tale da consentire di far fronte, oltreché alla spesa per compensare l'opera dei «procuratori », anche all'onere delle marche previdenziali in argomento, senza

necessità di rivalersi sui clienti predetti (il che è anche espressamente vietato dall'articolo 66, ultimo comma, delle sopraccitate norme di applicazione della legge n. 1612).

5) Tenuto conto di quanto osservato al precedente punto, i contributi personali fissi possono avere soltanto carattere integrativo, per cui è pienamente giusticato il loro tenue ammontare.

Tanto precisato, si ritiene opportuno far presente che le lagnanze cortesemente segnalate dall'interrogante non risulterebbero, per quanto a conoscenza dell'amministrazione competente, condivise dalla gran parte degli appartenenti alla categoria. Va comunque osservato che il breve periodo di effettiva applicazione della ripetuta legge n. 1612 (quasi un anno) non consente ancora di trarre sicure indicazioni sulle manchevolezze della legge stessa, per cui qualsiasi iniziativa per la revisione dell'attuale disciplina sarebbe al presente da ritenere prematura. Ciò non esclude, ovviamente, che da parte della categoria interessata possa sin d'ora essere presa in attento esame la questione, per formulare successivamente all'amministrazione competente concrete proposte circa gli emendamenti ritenuti necessari.

Il Ministro: TREMELLONI.

DIETL. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. — Per sapere perché recentemente è stato sciolto il comitato provinciale di Bolzano della Croce rossa italiana (C.R.I.) ed è stato nominato un commissario; per conoscere inoltre i motivi della nomina a commissario del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano, dottor Castellano.

L'interrogante ritiene che la personalità chiamata in provincia di Bolzano almeno alla direzione commissariale di un sodalizio altamente umanitario, qual è la C.R.I., dovrebbe godere anche della fiducia della popolazione di lingua tedesca; a prescindere dal fatto che sarebbe stato provvedimento giusto ed opportuno ricorrere ad una delle non poche personalità di lingua tedesca o ladina competenti e meritevoli, rompendo così con una tradizione instaurata dal fascismo e non più consona. (10607)

RISPOSTA. — Il 15 dicembre 1958 fu nominato presidente del comitato provinciale della C.R.I. di Bolzano il signor Lino Ziller, la cui nomina quadriennale scadeva il 14 settembre 1962. Tuttavia, malgrado la scadenza del termine, soltanto il 14 gennaio 1965, è

stato nominato il nuovo presidente (e non commissario come adduce l'interrogante) del predetto comitato nella persona del dottor Paolo Castellano, sostituto procuratore della Repubblica.

Il 31 marzo 1965, è avvenuta anche la nomina del relativo consiglio, composto da tre membri di lingua tedesca e da tre membri di lingua italiana. Nè la qualifica di sostituto procuratore della Repubblica è motivo di incompatibilità per essere nominato presidente del comitato provinciale della C.R.I., giacché nessuna disposizione attualmente esiste che ponga detto divieto.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

DI LORENZO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere se siano a conoscenza e se risponda a verità il fatto che al Ministero del tesoro sia aperta una gestione fuori bilancio — si parla di alcune centinaia di milioni — relativa all'amministrazione delle proprietà italiane in Libia e ciò a distanza di taluni anni dalla fine della guerra e dalla cessazione della sovranità italiana in Libia.

Per sapere quali consistenza abbiano le voci relative a gravi irregolarità verificatesi, responsabili i preposti alla gestione suddetta e precisamente se risponda a verità il fatto che nessun controllo sia stato operato dal Ministero permettendo in tal modo che diversi impiegati abbiano potuto anticiparsi rilevanti somme che poi non sarebbero state restituite e abbiano anche potuto liquidarsi indennità varie pur avendole percepite in Italia.

Per sapere se risponda a verità il fatto che la Corte dei conti abbia chiesto da qualche anno la presentazione dei rendiconti che invece il direttore generale del tesoro, dottor Gaetano Stammati, non ha inviato.

Per sapere se questi fatti, ove accertati, siano pregiudizievoli all'amministrazione.

Per sapere se ritengano necessario che la Corte dei conti esprima il giudizio di sua competenza su tutta la citata gestione delle proprietà italiane in Libia e accerti se e quali responsabilità effettivamente sussistano.

Per sapere quali provvedimenti si intendono prendere contro gli eventuali responsabili. (13109)

RISPOSTA. — È da precisare, anzitutto, che la gestione relativa alle proprietà degli italiani in Cirenaica ebbe origine da un accordo stipulato tra l'Italia e la Gran Bretagna il 28 giugno 1951, ratificato con legge 30 luglio

1952, n. 1301, a seguito della risoluzione dell'O.N.U. circa l'indipendenza della Libia.

Nelle more della ratifica, il Governo britannico minacciò di passare in consegna direttamente al governo libico i beni degli italiani se da parte del Governo italiano non si fosse provveduto ad accettare la consegna dei beni medesimi; fu così che nel novembre 1951 – prima cioè che entrasse in vigore l'accordo citato – il Ministero del tesoro si vide costretto ad inviare in Cirenaica, con tutta urgenza, un proprio funzionario.

Nacque così l'ufficio di gestione dei beni italiani in Cirenaica che ebbe lo scopo esclusivo di amministrare i beni degli italiani sino a che non fosse stata possibile la materiale consegna dei medesimi ai rispettivi proprietari.

Nel 1956, comunque, essendo giunta a questo Ministero notizia di qualche irregolarità amministrativa nella cennata gestione, vennero disposte ripetute ispezioni e, a titolo di maggior cautela, venne posto l'ufficio (1º luglio 1957) sotto la diretta responsabilità del console generale d'Italia in Bengasi.

Si trattava, come evincesi, di una gestione di beni altrui che si chiuse poi nel 1959. Alla epoca erano stati riconsegnati tutti i beni, fuorché quelli dei cittadini italiani irreperibili. Per tale gestione il Ministero del tesoro non ha registrato alcuna doglianza da parte dei proprietari, i quali hanno rilasciato piena quietanza liberatoria, esprimendo in molti casi il loro apprezzamento per la cura che il Governo italiano aveva avuto nel tutelare i loro interessi.

Le prime ispezioni non rilevarono gravi irregolarità mentre l'ultima, in ordine di tempo, e precisamente quella eseguita nel luglio 1959, accertò carenze amministrative.

Ciò diede luogo ad una lunga e complicata verifica di tutti i documenti contabili che furono fatti affluire dalla Libia in Italia e che un apposito ufficio sta esaminando accuratamente, per dirette ed esplicite disposizioni dell'attuale direttore generale del tesoro, anche al fine di poter rimettere alla Corte dei conti, che in passato ebbe a muovere qualche rilievo in merito alla liquidazione di indennità di missione a funzionari in servizio a Bengasi, una documentazione completa, ordinata ed esauriente.

L'indagine si trova ora nella fase conclusiva ed è ovvio che le risultanze saranno portate al più presto a doverosa conoscenza dei competenti organi di controllo.

Il Ministro del tesoro: Colombo.

FERRI GIANCARLO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — In relazione a gravi situazioni di difficoltà in cui sono state e continuano ad essere poste le cooperative agricole in provincia di Bologna, poiché una serie di disposizioni legislative non trovano corso pratico per le cooperative in questione.

In particolare, l'interrogante chiede al miministro se consideri corretta e normale la situazione determinata in base ai fatti seguenti:

- 1) come è noto la legge 14 febbraio 1964, n. 38, prevede contributi in conto interessi, dal 3 per cento all'1,50 per cento, a favore delle aziende agricole singole ed associate, le quali abbiano subito danni a causa di particolari avversità atmosferiche. Questi provvedimenti sono resi operanti in base a decreto ministeriale delimitante le zone ove risiedono le aziende agricole colpite: al riguardo, il decreto ministeriale 7 agosto 1964 ha delimitato alcune zone, in provincia di Bologna, in cui la legge dovrebbe operare; però, il decreto ministeriale contempla soltanto i danni causati da gelate avvenute entro il 15 marzo 1964, e a tale scopo destina i contributi di cui alla legge n. 38. L'ispettorato provinciale per la agricoltura di Bologna al quale le cooperative agricole colpite si sono rivolte per istruire le richieste di contributi, ha in risposta affermato ed afferma tuttora che nonostante il decreto ad hoc sopra citato, il Ministero dell'agricoltura non ha disposto assegnazioni di fondi per la provincia di Bologna;
- 2) molte zone agrarie della provincia di Bologna sono state addirittura disastrate dalle ripetute e violentissime grandinate estive; ma perché le aziende agricole colpite possano chiedere di usufruire delle provvidenze disposte dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, necessita l'emanazione, non ancora avvenuta o promessa, del decreto ministeriale di delimitazione delle zone colpite. Talché accade che aziende agricole danneggiate, singole o cooperative, debbano compiere miracoli per saldare agli istituti di credito i loro impegni, che non possono trovare alcuna dilazione o proroga; mentre, in compenso, aziende e cooperative agricole non possono neppur chiedere di beneficiare delle provvidenze di legge, causa la mancata dotazione reale di fondi in provincia di Bologna sulla citata legge n. 38, e per la mancata promulgazione del decreto ministeriale delimitante le zone colpite da avversità atmosferiche, che dovrebbero rendere operante la citata legge n. 739;
- 3) in provincia di Bologna alle cooperative agricole che ne fanno domanda, gli

istituti di credito abilitati a credito agrario rispondono di non aver ricevuto assegnazioni dei fondi di competenza per deliberare le concessioni dei prestiti agrari in base all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, cioè del vantato « piano verde »;

4) gli stessi istituti di credito, alle cooperative agricole che ne fanno domanda, rispondono di non aver ricevuto dotazioni di competenza in base alla recente legge 23 maggio 1964, n. 404, che dovrebbe alimentare vari articoli della legge 2 giugno 1961, n. 454, cioè dell'ormai esausto « piano verde ».

L'interrogante chiede al ministro se ritenga che un simile stato di cose costituisca grave violazione alle leggi in vigore, paleso dimostrazione di insufficienza degli organi ministeriali e bancari preposti, grossolana beffa alle legittime attese e richieste dei contadini e delle cooperative agricole, oggettivo aggravamento della già critica situazione dell'agricoltura.

L'interrogante chiede infine al ministro se ritenga intervenire immediatamente:

- a) perché siano disposti i necessari stanziamenti di fondi per rendere possibile l'erogazione dei contributi in conto interesse, alle aziende agricole colpite dal gelo, in basa alla legge 14 febraio 1964, n. 38, e relativo decreto ministeriale 27 agosto 1964;
- b) perché sia disposta l'immediata emanazione, considerato oltre tutto che l'annata agraria è al suo termine, del decreto ministeriale di delimitazione delle zone colpite in provincia di Bologna dalle grandinate estive, in maniera che le aziende agricole, singole o associate, colpite dall'avversità possano richiedere di beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 749;
- c) perché siano comunicate immediatamente, tramite l'ispettorato provinciale della agricoltura, agli interessati le disposizioni, che qui si chiede esplicitamente di conoscere, impartite sull'applicazione in provincia di Boslogna per l'annata agraria 1964-65 delle misure di cui all'articolo 19 della legge 21 giugno 1961, n. 454:
- d) perché siano indicati quali affidamenti sono stati disposti dal ministero agli istituti di credito autorizzati in conto interessi c capitali, per l'attuazione delle provvidenze di cui alla legge 23 maggio 1964, n. 404; e siano qui indicate quali disposizioni abbia già adottato o intenda adottare il ministero per far fronte alle misure di quegli istituti bancari i quali hanno dichiarato di non potere istituire i fondi di rotazione o di stanziamento normale a termine, perché il concorso dello

Stato in conto interessi o capitali disposto dalla citata e tanto propagandata legge n. 404 sulla zootecnia, olivicoltura e bieticoltura, sarebbe fissato in misura non compensativa delle spese generali d'istituto per operazioni del genere. (8438)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno precisare, innanzitutto, che la legge 21 luglio 1960. n. 739, prevedeva, all'articolo 1, la concessione di contributi e somme a favore delle aziende agricole che avessero subito gravi danni alle strutture e alle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche e che ricadesse in zone agrarie all'uopo delimitate con decreto emesso da questo Ministero di intesa con quello del tesoro.

All'articolo 5, la stessa legge prevedeva la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso d'interesse del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, a favore delle aziende agricole che, a causa delle accennate calamità o avversità, avessero subito gravi danni alla produzione. Per la concessione di queste ultime provvidenze non veniva chiesta alcune delimitazione di zona.

Poiché la legge si riferiva ai danni causati da eventi verificatisi nel periodo dal 1º giugno 1958 al 15 agosto 1960, per poter intervenire a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità od avversità verificatesi posteriormente, sarebbe stato necessario adottare, di volta in volta, un provvedimento legislativo che estendesse le provvidenze di cui trattasi anche a queste aziende e che avesse disposto, ovviamente, l'autorizzazione di spesa occorrente.

Come è noto, ciò è già avvenuto con la legge 25 gennaio 1962, n. 11, per i danni verificatesi nel periodo dal 15 agosto 1960 al 1º marzo 1962, e, da ultimo, con la legge 14 febbraio 1964, n. 38, per i danni verificatesi nel periodo dal 1º marzo 1962 al 15 marzo 1964.

Il decreto ministeriale '27 agosto 1964, crtato dall'interrogante con il quale sono state delimitate le zone agrarie della provincia di Bologna, è stato emesso, in applicazione della citata legge 14 febbraio 1964, n. 38, ai sensi dell'articolo 1 della ripetuta legge 21 luglio 1960, n. 739, e per la concessione delle relative provvidenze è stata assegnata all'ispettorato agrario di Bologna la somma di 50 milioni di lire.

Tale decreto, perciò, non ha nulla a che vedere con i prestiti quinquennali di esercizio previsti dall'articolo 2 della legge n. 38 e per i quali, come si è già chiarito, non occorre alcuna delimitazione di zone.

Per altro, per la concessione del concorso statale su tali prestiti non sono state disposte assegnazioni di fondi a favore della provincia di Bologna, perché, dagli accentamenti effettuati, è risultato che le locali aziende agricole non hanno subito danni rilevanti alle colture in conseguenza delle avversità atmosferiche verificatesi nel periodo indicato dalla legge.

Comunque, la situazione della provincia in parola potrà essere tenuta presente in occasione di nuove ripartizioni di fondi sulle disponibilità residue.

Per i danni sofferti dalle zone agrarie della provincia di Bologna a causa delle grandinate verificatesi nella estate de! 1964, si è già chiarito che l'intervento di questo Ministero, sempre che ne ricorrano le condizioni, è subordinato alla emanazione di un nuovo provvedimento legislativo che estenda anche a tali zone le provvidenze recate dalla ripetuta legge 21 luglio 1960, n. 739, e che disponga la necessaria autorizzazione di spesa.

In proposito, è noto che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 dicembre 1965, ha approvato un disegno di legge, predisposto da questo Ministero, che prevede un'autorizzazione di spesa di 8 miliardi di lire per provvidenze a favore delle zone agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 15 marzo 1964.

Questo Ministero ha già provveduto ad assegnare agli istituti ed enti che esercitano il credito agrario le somme per la concessione del concorso statale negli interessi sui prestiti di cui all'articolo 19 del piano di sviluppo agricolo, traendole dagli stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 1º luglio-31 dicembre 1964.

Gli istituti ed enti di credito agrario possono, perciò, provvedere direttamente alla concessione dei predetti prestiti a favore delle ditte che ne facciano domanda.

Questo Ministero ha già da tempo emanato precise e diffuse disposizioni per l'attuazione delle provvidenze recate dalla legge 23 maggio 1964, n. 404, in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.

Si ha motivo di ritenere che, a seguito della determinazione dei nuovi tassi minimi di interesse, praticabili per le operazioni di mutuo previste dal decreto ministeriale 9 settembre 1964, emesso ai sensi dell'articolo 34 (« modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui ») della legge 2 giugno 1961, n. 454, siano rimosse le difficoltà frap-

poste alla erogazione delle somme concedibili a mutuo.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

FHUMANO. — Ai Ministri dei lavori pubblici, della pubblica is'ruzione, del tesoro, della sanità e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. — Per conoscere lo stato delle seguenti pratiche, relative ad opere interessanti il comune di Mammola (Reggio Calabria) e quali interventi per perfezionare urgentemente si propongano, anche in considerazione degli impegni che il Governo ha preso recentemente, in occasione del dibattito sulla situazione economica del paese:

- 1) costruzione dell'edificio scolastico per da scuola di avviamento agrario, tenuto conto che il comune ha già ottenuto due contributi per 60 milioni su una spesa di lire 145 milioni e attende la differenza per evitare che i lavori iniziati debbano essere sospesi.
- 2) costruzione degli edifici scolastici nelle seguenti frazioni e contrade del comune: Giannigia, Aspalmo, Scala, Malafarini, San Todaro e Carerni, tenendo conto che, in atto, l'insegnamento è praticato in locali antigienici e del tutto inidonei mentre il comune ha avanzato la documentazione idonea ad ottenere i contributi previsti dalla legge;
- 3) costruzione della scuola materna nel capoluogo richiesta a parecchie riprese al Ministero della pubblica istruzione e alla Cassa per il mezzogiorno;
- 4) costruzione di un fabbricato in contrada Limina per la sede della delegazione municipale, tenuto conto che il sussidio di lire 7 milioni 976.465, concesso dal Ministero dei lavori pubblici, in forza dei danni subiti dal comune a causa del terremoto del 1908 non è stato erogato « per mancanza di fondi ».
- 5) costruzione della strada di allacciamento delle frazioni e contrade al centro del comune, facendo presente che è stato concesso il contributo statale, di cui alla legge n. 184 su una spesa di lire 600 milioni, ma ancora il tesoro, malgrado sia stato sollecitato, non ha concesso la garanzia da parte dello Stato al comune che non ha cespiti delegabili;
- 6) costruzione dell'elettrodotto per le borgate rurali Malafarini, Cerasara, San Filippo, Gianferrante, Santa Venera, Ciaramidara, Boccafurri, Zarapota, Gesotta, Sparta Sarenti, Celano e Goste di San Pasquale per cui è stato chiesto il finanziamento alla Cassa per il mezzogiorno per il progetto redatto e che prevede la spesa di lire 35.674.790;

- 7) costruzione di un campo di calcio, per cui è stato dato parere favorevole dal competente organo tecnico per una spesa di lire 15 milioni e si attende la concessione del mutuo relativo da parte dell'istituto di credito sportivo.
- 8) costruzione dell'ospedale civile, per cui il comune ha ricevuto, attraverso nota del 4 ottobre 1962, n. 5712, divisione ventunesima del Ministero dei lavori pubblici, risposta che l'apposita domanda per un finanziamento di lire 140 milioni sarebbe stata esaminata comparativamente con le altre richieste per l'assegnazione dei fondi disponibili. Da questa data l'amministrazione comunale non ha ottenuto ulteriori comunicazioni.

L'interrogante, su considerazione dello stato di enorme povertà in cui versa il comune, dell'indifferibilità della costruzione delle suddette opere di civiltà, delle legittime attese di quelle benemerite popolazioni, chiede se il ministeri interessati vorranno sollecitamente intervenire per la realizzazione delle opere sopra richiamate. (10384)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha assegnato, in data 15 maggio 1965, al comune di Mammola (Reggio Calabria) il contributo erariale sulla spesa di lire 67 milioni per il completamento della scuola media (ex avviamento) dei capoluogo.

Per quanto riguarda la costruzione degli edifici scolastici elementari nelle frazioni e contrade di detto comune, nonché della scuola materna del capoluogo, si fa presente che la legge 18 dicembre 1964, n. 1358, com'è noto, prevede la concessione di contributi per provvedere all'integrazione di quelli relativi ad opere in corso di realizzazione e per l'attuazione delle opere già programmate ma non ancora iniziate e non per opere nuove che non siano indifferibili per ragioni di sicurezza e a seguito di calamità.

Per quanto concerne la costruzione dello ospedale civile mel comune in parola e della delegazione municipale in contrada Limina si assicura che è stata presa nota della segnalazione e che la stessa è tenuta in evidenza per ogni favorevole provvedimento che sarà possibile adottare nei limiti della disponibilità di bilancio.

Da parte sua il Ministero della pubblica istruzione ha confermato, per le opere di edilizia scolastica, le suindicate notizie di questo Ministero ed ha assicurato che, qualora l'ente interessato provvederà a rinnovare le relative istanze, nei modi e nei termini di legge, il Ministero medesimo non mancherà

di esaminarle con la dovuta attenzione, in sede di elaborazione dei futuri programmi di finanziamento previsti dal piano pluriennale della scuola.

Il Ministero del tesoro ha reso noto, per quanto attiene alla costruzione della strada per l'allacciamento delle frazioni e contrade al centro del comune di Mammola (Reggio Calabria), che è stato provveduto all'emissione del decreto per il rilascio della garanzia statale sul mutuo di lire 600 milioni in favore del comune stesso, per la realizzazione delle opere.

Il Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha informato, per quanto riguarda la costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni e nei centri del ripetuto comune, che la Cassa per il mezzogiorno non ha erogato i contributi di sua competenza in quanto, come detto sopra, questo Ministero non ha ancora potuto accogliere le richieste avanzate dal comune stesso.

Relativamente alla costruzione della scuola materna nel capoluogo, l'istituto anzidetto non ha invece potuto accogliere la domanda inoltrata dal comune, stante il totale esaurimento dei fondi destinati a questo specifico settore.

Per quanto concerne il finanziamento per la costruzione dell'elettrodotto rurale, segnalato dall'interrogante, la sua realizzazione sarà tenuta in evidenza nel quadro dei futuri programmi di intervento della Cassa per il mezzogiorno, compatibilmente e con le direttive che caratterizzeranno i programmi stessi.

S'informa, infine, che l'istituto per il credito sportivo ha reso noto che in data 6 aprile 1965 è stato concesso al comune il mutuo per la costruzione del campo sportivo, che comporta la spesa di lire 15 milioni.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

FIUMANO. — Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro Presidente del Consiglio dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno. — Per sapere se ritengano opportuno svolgere indagine sull'attività dei concorsi raggruppati di bonifica della provincia di Reggio Calabria, dato che, nei confronti dei sui amministratori e funzionari, vengono rivolte pesanti critiche, anche sul piano morale, in molti ambienti e anche sulla stampa (vedi Gazzettino dello Jonio di Siderno).

(12383)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di svolgere gli opportuni accertamenti a seguito della pubblicazione, nel set-

timanale *Il Gazzettino dello Jonio*, di due articoli, con i quali, rispettivamente, si denunziano asseriti criteri di favoritismo, che avrebbero presieduto alla progettazione; nonché disfunzioni nell'esercizio dell'impianto irriguo del comprensorio del consorzio di bonifica di Caulonia e precisamente in contrada « Precariti », e si formulano apprezzamenti nei confronti del direttore generale dello stesso consorzio e rilievi sui lavori di conservazione del suolo.

Dai predetti accertamenti è risultato che l'impianto irriguo consortile, progettato con finanziamento della Cassa per il mezzogiorno e che interessa 1.300 ettari di terreno, è appena ultimato ed è ancora da collaudare.

L'erogazione dell'acqua agli utenti, nella presente fase di avviamento, avviene a domanda.

Le disfunzioni denunciate riguardano il distretto n. 10, in sinistra del torrente « Precariti », per il quale sono state presentate 80 domande per complessivi ettari 20. In tale distretto, come negli altri, il servizio di distribuzione dell'acqua funziona regolarmente dal 17 maggio, con piena sodisfazione dei proprietari interessati, le cui richieste sono state integralmente accolte.

I turni regolari sono stati iniziati nella terza decade del mese di giugno, con una periodicità di 8-10 giorni.

Tutte le proprietà, anche quelle di estensione minima, sono provviste di una o più bocchette di erogazione, in relazione alla superficie e alla ubicazione del fondo da irrigare. I 1.300 ettari da irrigare sono serviti da ben 1.200 bocchette circa di erogazione.

Il fatto che qualche proprietà sia sprovvista di bocchetta è da attribuire non a manchevolezze di progettazione o di esecuzione dei lavori, bensì a frazionamenti successivi, oltre tutto non notificati al consorzio.

Non risulta che siano stati avanzati reclami o richieste, da parte dei proprietari, rimasti inevasi.

Quanto ai lavori di conservazione del suolo, si fa osservare che la natura di tali lavori, le località in cui essi vengono attuati, i lunghi periodi di tempo necessari per constatare la loro efficienza, non consentono, evidentemente, di poterli affidare in appalto alle ordinarie imprese e, pertanto, la concedente Cassa per il mezzogiorno ha autorizzato l'ente ad eseguirli in diretta gestione.

Ora non vi è dubbio che il sistema prescelto, mentre, in effetti, ha dato risultati tecnico-agrari veramente sensibili, si presta a critiche e rilievi in dipendenza del fatto che

gli enti ed uffici esecutori (consorzi di bonifica, ufficio del genio civile, corpo forestale dello Stato), debbono provvedere direttamente all'assunzione di operai, del personale di cantiere ed all'acquisto di materiali.

Pertano, non si può escludere *a priori* che, anche nel caso in esame – che riguarda in atto una quarantina di cantieri disseminati nei quattro comprensori – si siano verificate manchevolezze. Comunque, in base ad eventuali, ulteriori, precisi elementi, questo Ministero, constatatane la necessità, non mancherà di intervenire adeguatamente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Ferrari-Aggradi.

FODERARO. — Al Governo. — Per conoscere se ha presenti le condizioni in cui versa la popolazione di Pietracupa, frazione di Guardavalle (Catanzaro), la quale manca di tutto: acquedotto, chiesa, luce elettrica, opere igieniche, cimitero, farmacia, medico e perfino della levatrice, e ciononostante molti degli abitanti di tale frazione sono chiamati a pagare le imposte per qualche ingrato pezzo di terra di loro proprietà.

In caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti, con carattere di urgenza, si intendano adottare. (11786)

RISPOSTA. — La frazione Pietracupa è costituita da case sparse ubicate in varie contrade del comune di Guardavalle (Catanzaro).

Dette zone sono state ritenute dal Ministero dei lavori pubblici non idonee per lo sviluppo di un agglomerato urbano, perché franose, tranne quella riguardante la contrada Elce della Vecchia, che venne, pertanto, prescelta per il trasferimento, a cura e spese dello Stato, della frazione in parola (decreto ministeriale 1º agosto 1952).

Per effetto di detto provvedimento nella suddetta contrada Elce della Cecchia, venne costruito un primo lotto di case con 14 alloggi, mentre 40 alloggi vennero costruiti nella frazione Marina.

Il comune interessato si è, quindi, preoccupato di avviare le pratiche necessarie per assicurare agli abitanti della citata frazione i servizi più indispensabili; secondo quanto risulta allo scrivente a seguito di comunicazione da parte delle amministrazioni interessate, lo stato delle pratiche concernenti le opere indicate è il seguente:

Per la costruzione del cimitero, il comune è stato approvato il progetto dell'importo di dile 20 milioni da realizzare col contributo dello Stato.

Il comune con deliberazione del 15 giugno 1965, n. 175, ha indetto la licitazione per l'appalto dei relativi lavori.

Per la costruzione del cimitero il comune ebbe dal Ministero dei lavori pubblici promessa di contributo su una spesa di lire 4 milioni, ma il relativo progetto non venne approvato perché riconosciuto tecnicamente non idoneo.

Successivamente, e precisamente in data 23 gennaio 1965, il Ministero dei lavori pubblici ha fatto pervenire altra promessa di contributo per lire 4.700.000 per il secondo lotto, per cui l'amministrazione comunale con deliberazione 5 febbraio 1965, n. 36, ha conferito l'incarico di progettazione ad un ingegnere libero professionista.

La Cassa per il mezzogiorno ha realizzato a proprie spese l'impianto elettrico esterno, mentre per l'impianto della rete interna il comune ha chiesto al Ministero dell'industria e commercio il contributo statale ai sensi della legge 26 luglio 1961, n. 719. Al riguardo lo stesso dicastero comunica che la richiesta suddetta sarà molto probabilmente inclusa nella graduatoria delle opere da finanziare con l'esercizio 1966.

Per l'approvvigionamento idrico dell'intera zona di Guardavalle, la Cassa per il mezzogiorno ha provveduto a disporre e ad approvare il progetto di massima dell'acquedotto intercomunale dell'Alaca, di cui ha altresì elaborato la progetazione dei primi stralci esecutivi, che potranno essere finanziati con i prossimi programmi esecutivi della Cassa, una volta che sia intervenuta la approvazione del piano di coordinamento di tutti gli interventi pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

In atto, l'approvvigionamento idrico è parzialmente assicurato dall'uso di una fontana pubblica costruita dal comune in contrada Elce della Vecchia ed alimentata da una sorgente locale sita in territorio del confinante comune di Santa Caterina Jonio.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, il Ministero della sanità è intervenuto per far istituire nella borgata un armadio farmaceutico fornito dei medicinali di uso più comune e di pronto soccorso, mentre ha sollecitato l'iter procedurale per la realizzazione del servizio di assistenza medica e ostetrica anche nella predetta frazione di Pietracupa.

Nello stesso tempo si è provveduto ad interessare la Federazione provinciale dell'O.N. M.I. di Catanzaro, ad istituire un consultorio pediatrico ed ostetrico.

Risulta che nella frazione esiste una chiesa, ma essa è sprovvisía di parroco.

Il competente Ministero delle finanze ha fatto presente che, allo stato della vigente legislazione, non risulta possibile l'adozione di parlicolari agevolazioni di natura tributaria a favore degli agricoltori di detta frazione.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: Pastore.

FODERARO. — Al Ministro della Cassa per il Mezzogiorno. — Per conoscere lo stato attuale della pratica avanzata dall'amministrazione provinciale di Catanzaro alla Cassa per il mezzogiorno, per il finanziamento della costruzione della strada panoramica Catanzaro lido-Copanello, per il quale è stato già predisposto il progetto.

L'interrogante si permette far presente come la realizzazione di tale importante opera, da tempo attesa quale valida infrastruttura per lo sviluppo turistico della costa jonica della Calabria e quale conseguente, sicura fonte di benessere per le popolazioni interessate, è ormai divenuta improcrastinabile.

(12587)

RISPOSTA. — La strada in oggetto venne inclusa, relativamente ad un primo tronco funzionale con una spesa di 100 milioni, nel programma aggiuntivo di viabilità turistica del 1962.

Per altro, a causa degli aumenti dei costi verificatisi negli ultimi anni e dello storno dei fondi ad altri settori, è venuta a mancare la necessaria disponibilità finanziaria per tale realizzazione.

Premesso quanto sopra, si assicura che la realizzazione dell'opera sarà riesaminata nel quadro degli interventi della Cassa nello specifico settore, interventi che conseguiranno alla individuazione dei comprensori di sviluppo turistico, da operarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 30 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

Il Ministro: PASTORE.

GAGLIARDI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se intenda intervenire per evitare che, in sede di esecuzione del piano di trasformazione fondiaria di indirizzo zootecnico, approvato dall'ispettorato agrario compartimentale delle Venezie, su presentazione della ditta Soldati di Jesolo, vengano estromessi dai poderi numerosi mezzadri che da molti anni li lavorano. In particolare l'interrogante fa presente che il piano ridurrebbe, in contrasto con quan-

to previsto dalla legge 13 marzo 1961, n. 527, l'occupazione. Appare invece opportuno sollecitare la proprietà a realizzare le proprie iniziative, finora del tutto insufficienti, nel settore della meccanizzazione, degli allevamenti, del restauro delle case coloniche, ecc. (10938)

RISPOSTA. — In seguito al ricorso presentato dagli interessati ai sensi della legge 13 giugno 1961, n. 527, questo Ministero ha svolto diretti accertamenti sul piano di trasformazione proposto dalla ditta Soldati per il proprio fondo in Jesolo, dai quali è risultata confermata, in linea di massima, la sussistenza dei prescritti requisiti di utilità ed attuabilità. Dagli accertamenti, per altro, è anche apparsa rilevante e socialmente degna di protezione l'esigenza relativa all'occupazione di manodopera prevista dalla legge, la quale esigenza è da contemperare con l'altra relativa all'interesse generale della produzione agraria.

Considerato, quindi, che la progettata trasformazione, benché utile dal punto di vista produttivo, porterebbe a una riduzione dell'impiego di manodopera, il ricorso anzidetto è stato deciso nel senso auspicato.

Il Ministro: Febrari-Aggradi.

GAGLIARDI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre in favore dei coltivatori danneggiati dalle gelate e dalle grandinate nella provincia di Venezia.

In particolare, l'interrogante fa presente i gravi danni arrecati alle colture ortofrutticole costituenti parte non indifferente del reddito agrario. (12102)

GAGLIARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno. — Per conoscere se intendano estendere le speciali provvidenze, recentemente approvate dal Parlamento, in favore dei cittadini danneggiati dal nubifragio del 4 luglio 1965, anche a quelli della provincia di Venezia (comuni di: Jesolo, Caorle, Eraclea, Portogruaro, Dolo, San Michele, al Tagliamento, ecc.), colpiti nei loro beni e nelle loro colture dalla tromba d'aria e dalla grandinata di lunedì 26 luglio 1965.

L'interrogante chiede in particolare congrui stanziamenti attraverso gli E.C.A. competenti per sovvenire alle più urgenti necessità. (12529)

RISPOSTA. — È noto che questo Ministero ha promosso l'emanazione dela legge 26 lu-

glio 1965, n. 969, recante autorizzazione di spesa per consentire l'applicazione della legge 21 luglio 1960, n. 739, e della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei territori copiti da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dal 14 maggio al 1º settembre 1965.

In applicazione dell'articolo 2 della legge, questo Ministero ha provveduto alla ripartizione, tra gli istituti di credito operanti nelle zone colpite, delle quote di concorso statale per la concessione dei prestiti quinquennali di esercizio considerati dall'articolo 2 della citata legge 14 febbraio 1964, n. 38. Alla provincia di Venezia sono stati riservati fondi che consentono un volume di operazioni per ben 2.400 milioni di lire.

Sempre in applicazione della stessa legge 26 luglio 1965, n. 969, è poi in corso la delimitazione delle zone agrarie nelle quali potranno essere concessi i contributi previsti dall'articolo 1 dela legge 21 luglio 1960, n. 739. Per la provincia di Venezia tale delimitazione interessa il territorio di 48 comuni.

Si rammenta, infine, che con decreto in data 2 agosto 1965, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 lugio 1956, n. 838, sono state deimitate, tra le altre, anche le zone della provincia di Venezia, comprendente il territorio di 27 comuni, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti agrari di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche avutesi nel periodo agosto 1964-luglio 1965.

Il Ministero dell'interno ha assegnato all'E.C.A. di Venezia, per l'assistenza ai ceti sociali più bisognosi colpiti dalle avversità in parola, la somma di 35 milioni di lire.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Ferrari-Aggradi.

GAGLIARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del turismo e spettacolo e del tesoro. — Per conoscere, con ogni urgenza, in che modo intendano risolvere la gravissima situazione nella quale sono venuti a trovarsi gli enti lirici sinfonici, che, in mancanza di precise assicurazioni ministeriali sui concreti provvedimenti in corso d'approvazione, si vedranno costretti a sospendere ogni attività dal' 1º agosto.

L'interrogante fa presente le preoccupanti ripercussioni d'ordine sociale, culturale, economico e turistico, che deriverebbero dalla eventale chiusura dei teatri lirici. (12496)

RISPOSTA. — In attesa della nuova legge che dovrà riordinare in via definitiva, sotto l'aspetto finanziario e organizzativo il settore – e il cui schema è già stato predisposto, sulla base della più ampia consultazione di tutte le categorie interessate – è stato presentato al Parlamento (atto Senato n. 1347) un disegno di legge concernente provvidenze a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate.

Con il suddetto disegno di legge, al fine di far fronte alle esigenze della stagione 1965-1966, vengono posti a disposizione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate, in aggiunta alle somme ad essi destinate dagli ordinari stanziamenti di bilancio, ulteriori mezzi costituiti da mutui che, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi, gli enti in parola sono autorizzati a contrarre con l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: Corona.

GAGLIARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per conoscere, anche in relazione alle notizie recentemente apparse su un diffuso settimanale, se corrisponda a verità che lo Stato, mediante pesanti imposizioni fiscali, pari al 45 per cento delle donazioni, scoraggerebbe le fondazioni culturali e l'afflusso alle stesse di capitali, e ciò in evidente contrasto con la necessità che cultura, arte e civiltà si sviluppino nel nostro paese.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere se sia intenzione del Governo, anche al fine di incrementare e sviluppare tali benemerite iniziative, così come avviene in molti altri Stati:

- a) di eliminare ogni imposta sul reddito e sull'entrata delle fondazioni culturali, educative ed assistenziali, erette in enti morali;
- b) di detrarre dagli imponibli le somme elargite dai privati cittadini a dette istituzioni. (12758)

RISPOSTA. — In ordine alle proposte dirette all'esenzione di ogni imposta sul reddito e sull'entrata delle fondazioni culturali, educative ed assistenziali, erette in enti morali ed alla detratazione dagli imponibili delle somme elargite dai privati cittadini agli enti anzidetti, si osserva che la vigente legislazione già riconosce agli enti e ai donatori in esame varie agevolazioni fiscali sia in materia di tributi indiretti sia diretti.

In particolare, nel settore impositivo indiretto:

- a) l'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 380, prevede l'esenzione dalle imposte di registro, di successione e ipotecarie delle libertà a qualsiasi titolo a favore, fra gli altri, degli enti morali legalmente riconosciuti, quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione:
- b) l'articolo 9 della legge 12 maggio
 1949, n. 206, esenta gli stessi atti di liberalità
 dall'imposta sul valore globale prevista per
 i trasferimenti a titolo gratuito;
- c) all'articolo 1 della legge 19 giugno 1940, n. 767 (sostituito dall'articolo unico della legge 18 dicembre 1962, n. 1717) lettera c) è stabilita l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata delle oblazioni fatte da enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di cultura, di educazione, di istruzione, di igiene e di pubblica utilità come pure le oblazioni fatte dagli stessi enti ed istituti;
- d) a norma dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali è concessa l'esenzione dai diritti di confine, fra l'altro, delle pubblicazioni ed altri oggetti in dono per gli istituti in questione e destinati a scopi scientifici, didattici o culturali.

Nel settore impositivo locale:

- a) gli articoli 14 lettera c) e 33 ultimo comma della legge 5 marzo 1963, n. 246, a favore degli enti in parola prevedono l'esenzione dall'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dal contributo di miglioria specifica limitatamente ai beni usati per servizi di istituto ed alle aree destinate ad ampliamenti dei servizi stessi;
- b) ai sensi dell'articolo 121 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono esenti dall'imposta di famiglia le istituzioni di assistenza e beneficenza riconosciute come enti morali.

Nel settore impositivo diretto:

a) l'articolo 84 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, esenta dall'imposta di ricchezza mobile le somme da chiunque erogate, a titolo di liberalità, in favore di enti, istituti o associazioni legalmente riconosciuti, fino a concorrenza del cinque per cento del reddito dichiarato, quando scopo specifico della liberalità è la istruzione, l'educazione, l'assistenza sociale, il culto la beneficenza. Tale articolo è stato poi modificato dalla legge 14 maggio 1965, n. 504, che all'elencazione in essa contenuta dei redditi esenti da imposta di ricchezza mobile, ha aggiunto gli

assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio;

- b) con l'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è stato disposto che le somme erogate dalle imprese o da privati, a titolo di liberalità, a favore delle università, degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, delle opere universitarie di assistenza, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, fino alla concorrenza del dieci per cento del reddito stesso;
- c) l'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, riconosce la inassoggettabilità a tasse o imposte dell'assegno di studio universitario;
- d) l'articolo 151 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, dichiara esenti dall'imposta sulle società le opere pie, gli enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale e le società di mutuo soccorso; gli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro, i corpi scientifici, le accademie, le fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e gli istituti di studio o di sperimentazione di interesse generale non aventi fini né attività di lucro, nonché gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- c) norme legislative particolari, infine, prevedono esenzioni soggettive in favore di fondazioni ed istituzioni aventi fini della specie.

Così elencate sinteticamente le agevolazioni fiscali vigenti nel settore in esame, si conviene che non sono previste nella legislazione vigente delle norme che eliminano con carattere di generalità ogni imposta sul reddito a carico degli enti in parola o che riconoscano integralmente detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, le somme elargite dai privati a favore degli enti stessi.

Nel rispetto dei principî di larga generalità dei tributi mobiliari, non si è ritenuto né si ritiene possibile, infatti, esonerare le fondazioni in esame dai tributi stessi, per cui, verificandosi il presupposto dell'imposta, gli enti della specie vanno assoggettati all'imposta medesima nei modi consueti e nei limiti dell'eventuale reddito imponibile.

Le agevolazioni disposte dal legislatore per favorire le manifestazioni di liberalità da parte di chiunque aventi per scopo l'istruzione, l'educazione o l'assistenza in genere, sono state necessariamente contenute nella misura, entro i limiti, cioè che sono stati ritenuti sufficienti ad incrementare iniziative della spe-

cie: va considerato al riguardo, per altro, che ove si fossero consentite illimitate erogazioni di somme acquisibili a tassazione mobiliare per avere natura di reddito, gli atfi di liberalità verrebbero a far carico in definitiva sul bilancio dello Stato, in conseguenza del minore introito di tributi che ne sarebbe derivato.

Suscettibile di ben minori critiche appare invece il principio sulla base del quale lo scopo cui si destini il reddito prodotto non può consentire di prescindere dall'obbligo tributario che alla formazione del reddito consegue necessariamente per legge.

Nell'articolo apparso sul settimanale cui ci si richiama veniva fatto, infine, specifico cenno alla ritenuta sugli utili derivanti dalle partecipazioni azionarie che anche per le fondazioni ed istituzioni culturali ammonta al trenta per cento, mentre è del cinque per cento per l'azionista privato.

In merito si deve osservare che il sistema della ritenuta sugli utili azionari (del trenta per cento anche per gli enti anzidetti, poiché compresi nei soggetti tassabili in base a bilancio esenti dall'imposta di società) e le finalità che con essa il legislatore ha inteso perseguire non consentono di introdurre esenzioni a favore dei percettori degli utili, qualunque sia la loro natura giuridica ed il fine perseguito.

È infatti evidente che la costituzione di esenzioni o di moderazioni soggettive nella particolare materia darebbe luogo ad aree franche da tributo verso cui si convoglierebbero, a fini evasivi, notevoli possessi azionari, rendendo praticamente inoperante la nuova discipilna fiscale degli utili azionari proprio nei confronti di quei maggiori reddituari che il legislatore ha inteso ricondurre al puntuale assolvimento dei loro obblighi tributari.

Il Ministro delle finanze: Tremelloni.

GATTO VINCENZO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere il suo giudizio sul grave gesto compiuto dal rettore dell'università di Firenze, che ha negato la parola al rappresentante degli studenti nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico, e se lo stesso ministro ritenga che simili episodi rilevino la necessità di imprimere nuovo impulso all'iniziativa rivolta a democratizzare gli istituti universitari.

L'interrogante sottolinea la gravità del ritardo dell'azione del Governo e dell'amministrazione centrale della pubblica amministrazione nell'affrontare le misure atte a dare nuovo impulso alla vita dell'università; tale ritardo contrasta con la viva esigenza di rinnovamento che si manifesta nell'azione di gran parte degli studenti italiani e dei docenti e che è volta non soltanto a modificare, rinnovamdolo o democratizzandolo, l'attuale modello autoritario dell'università italiana. Rinnovamento che non riguarda soltanto il livello dei rapporti fra studenti e docenti, le carriere, a cominciare dall'assistentato, a cui è necessario riconoscere maggiore dignità economica e morale, e le strutture degli istituti, ma lo stesso rapporto fra università e la società italiana. (9459)

RISPOSTA. — Nella cerimonia inaugurale del corrente anno accedemico presso l'università di Firenze, il rappresentante degli studenti ha avuto, come negli anni precedenti, la parola.

Per altro, nel suo intervento, assumeva una dura posizione critica verso l'operato del Senato accademico e del rettore e rimproverava, inoltre, allo stesso rettore di non aver proceduto prima all'inaugurazione dell'anno accademico; non teneva, poi, alcun conto delle precisazioni fornite dal rettore sulle reali circostanze che avevano costretto a rinviarla e, fermo nello stesso atteggiamento, ribadiva le accuse.

Venivano, così, a mancare le condizioni per un sereno e costruttivo svolgimento della solenne cerimonia, secondo lo spirito e le finalità propri delle annuali cerimonie d'apertura delle attività dei singoli atenei. Una forte tensione si fissava, infatti, nell'assemblea; talché, il rettore, quale presidente e responsabile della riunione, considerata la gravità dela situazione determinatasi, ha ritenuto opportuno sospendere la cerimonia.

Per quanto, poi, attiene alla questione di carattere generale, concernente la modifica da apportare all'ordinamento universitario, per adeguarlo alle esigenze poste dalla realtà sociale, si fa presente che a tale fine è inteso un apposito disegno di legge, predisposto, com'è noto, dal Governo e presentato al Parlamento.

Il Ministro: Gui.

GIRARDIN. — Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere le ragioni per le quali nel primo elenco comprendente i comuni delle province venete, per i quali è stato preso il provvedimento di sospensione della riscossione delle imposte sui redditi dominicali ad agrari a favore dei possessori dei fondi rustici, in conseguenza dei danni subìti in occasione degli eventi naturali

di carattere eccezionale verificatisi nel mese di luglio 1965, siano inclusi anche quelli della provincia di Padova, che sono stati gravemente colpiti dal nubifragio e per sollecitare l'immediato intervento dei ministri affinché siano decise le provvidenze previste dalla legge in favore dei comuni interessati della provincia di Padova. (12591)

RISPOSTA. - Sulla base delle proposte formulate dalla competente intendenza di finanza a seguito delle risultanze degli accertamenti preliminari disposti in ordine ai danni prodotti nella provincia di Padova dalle avverstà atmosferiche del luglio 1965, è stata disposta la sospensione della riscossione delle imposte e sovrimposte fondiarie, relativamente alla rata di agosto 1965, a favore della generalità dei possessori di fondi rustici dei comuni di Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Calsignano, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Vò Euganeo, Agna, Arre Bagnoli, Cervares Santa Croce, Cartura, Conselve, Pernumia, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana e Tribano, segnalati dalla stessa intendenza come maggiormente danneggiati.

Si comunica, inoltre, che, con decreto interministeriale in corso di perfezionamento, sono state delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in applicazione della legge 26 luglio 1965, n. 969, le zone della provincia di Padova nelle quali le aziende agricole potranno beneficiare delle provvidenze previste dallo stesso articolo 1 della legge n. 739, consistenti, come è noto, nella concessione di contributi in conto capitale, per i danni subìti a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche di che trattasi.

Inoltre, gli agricoltori della provincia medesima potranno beneficiare, sempre in applicazione della citata legge n. 969, delle provvidenze previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, consistenti nella concessione di prestiti di esercizio, a tasso agevolato e con ammortamento quinquennale.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

GOLINELLI E VIANELLO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se intenda intervenire presso l'ispettorato provinciale del lavoro di Venezia ai fini della retta applicazione della legge 3 maggio 1955, n. 407.

Risulta infatti che l'ispettorato provinciale del lavoro di Venezia da una parte constata la non sussistenza di una inadempienza di legge quando una società industriale priva

del lavoro una carovana facchini regolarmente iscritta all'albo provinciale e regolarmente riconosciuta competente dalla commissione provinciale con delibera pubblica sul foglio annunzi legali e la sostituisce con altra da essa stessa preparata, non iscritta all'albo provinciale e non autorizzata dalla commissione provinciale, e ciò contravvenendo anche la legge 23 ottobre 1960, n. 1369; e dall'altra non interviene ancora quando una carovana facchini, debitamente iscritta, autorizzata con decreto prefettizio, viene privata del lavoro da una ditta di autotrasporti e spedizioni avendone questa costituita un'altra con sede presso la sua stessa sede sociale, non iscritta e non autorizzata, e non rispettando con ciò anche l'articolo 46 del contratto collettivo di lavoro del 4 aprile 1962 riguardante le imprese di spedizione e autotrasporti che esercitano promiscuamente attività di trasporti e spedizione.

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale del lavoro di Venezia su segnalazione del locale sindacato provinciale facchini e della camera del lavoro è intervenuto rispettivamente nei confronti della società Sicedison di Porto Marghera e della cooperativa Fidelitas di Venezia.

Per quanto concerne la prima è stato accertato che la cooperativa Rinascita non veniva privata, del tutto, del lavoro che prima effettuava, ma veniva sollevata soltanto del lavoro relativo alle operazioni particolari di insaccatura, pesatura e cucitura, lavoro che veniva affidato ad una cooperativa di recente formazione costituita da elementi che in precedenza presso altra azienda svolgevano detta attività.

In ordine alla segnalazione concernente la cooperativa Fidelitas l'organo di vigilanza ha fatto presente che attualmente sono in corso gli adempimenti necessari per far conseguire ai vari componenti della cooperativa il titolo abilitativo a svolgere attività di facchinaggio prescritto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, presupposto essenziale perché la normativa prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio, possa conseguire le proprie finalità.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GOLINELLI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e dell'interno. — Per sapere, di fronte ai gravissimi danni subiti in molte zone della provincia di Venezia dall'agricoltura,

dai coltivatori diretti, dai fittavoli, dai mezzadri e dai braccianti a causa dei nuovi recenti temporali, danni che ad oggi l'ispettorato provinciale dell'agricoltura ha accertato per un ammontare di oltre 5 miliardi, quali iniziative e provvedimenti intendano prendere in aggiunta a quelli derivanti dagli ultimi provvedimenti legislativi considerando anche il fatto che molti braccianti agricoli sono stati e vengono licenziati a seguito delle gravi ripetute calamità che hanno colpito in poco tempo la economia agricola. (12531)

(La risposta è identica a quella data alle interrogazioni nn. 12102 e 12529, del deputato Gagliardi, pubblicata a pag. 5622).

GORRERI. — Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere i motivi dell'esclusione delle province di Parma e Piacenza dall'autorizzazione a sospendere la riscossione delle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari a favore dei possessori dei fondi rustici maggiormente danneggiati dai nubifragi del mese di luglio 1965.

L'interrogante fa rilevare che i danni subiti dai comuni prettamente rurali della bassa parmense e del piacentino raggiungono l'alta somma di 5 miliardi. (12580)

RISPOSTA. — In base alle risultanze degli accertamenti svolti dagli uffici tecnici erariali e dagli ispettorati provinciali competenti per territorio, sono stati ammessi al provvedimento di sospensione dalla riscossione delle imposte e sovrimposte fondiarie, per la decorsa rata di agosto, i possessori dei fondi rustici danneggiati dai nubifragi del mese di luglio 1965, del comune di Villanova sull'Arda Piacenza e dei comuni di Zibello, Polesine Parmense, Bussetto, Roccabianca e Sissa della provincia di Parma, essendo risultato che soltanto in detti comuni i danni lamentati hanno raggiunto la percentuale prevista dall'articolo 9 dela legge 21 luglio 1960, numero 739.

Si aggiunge che, per i danni subiti dalle aziende agricole delle province di Parma e di Piacenza alle strutture fondiarie, alle scorte e ai capitali di conduzione potranno comunque trovare applicazione le provvidenze previste dall'articolo 1 della stessa legge n. 739, in relazione all'autorizzazione di spesa disposta con la legge 26 luglio 1965, n. 969. Al riguardo, si informa che sono in corso di adozione i decreti di delimitazione delle zone interessate.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

GRAZIOSI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se ritenga di richiedere all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Novara un dettagliato resoconto dei danni provocati dal tornado abbattutosi sul territorio di Cerano il 1º luglio 1965, al fine di adottare i provvedimenti che riterrà più urgenti. (12143)

RISPOSTA. — L'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Novara ha riferito che la tromba d'aria verificatasi il 1º luglio 1965 nel territorio del comune di Cerano ha causato danni ai fabbricati rurali, con abbattimento di alcuni ed asportazione del tetto di molti altri, nonché l'abbattimento di circa un migliaio di pioppi di alto fusto. Nessun danno è stato causato alle colture erbacee. Per il ripristino o la ricostruzione dei fabbricati danneggiati, che sono in numero di 6, il predetto ufficio ha precisato che potrà concedere, agli agricoltori interessati che ne faranno domanda, i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si fa per altro presente che a seguito dell'emanazione della legge 26 luglio 1965, n. 969, il comune di Celano, proprio in considerazione dei danni segnalati è stato compreso tra le zone agrarie, per le quali è in corso la delimitazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e che pertanto potranno fruire dei contributi ivi previsti.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

GREGGI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se ritenga opportuno, anche con la nuova gestione « Gescal », di far provvedere – così come sempre avvenuto per la I.N.A.-Casa – alla nomina dei collaudatori direttamente da parte della stessa « Gescal » provvedendo, ove necessario, alla modifica del regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 90 in analogia anche con quanto avviene presso altri istituti pubblici, ed in particolare ad esempio presso la Cassa per il Mezzogiorno, che provvede direttamente su propri albi alla nomina degli ingegneri collaudatori. (12321)

RISPOSTA. — Com'è noto, la nomina del collaudatore di opere di edilizia economica e popolare eseguite dalla «Gescal» è prevista dall'articolo 47 del regolamento 14 febbraio 1963, n. 60.

Tale disposizione apporta delle modifiche alla procedura contemplata dall'articolo 7 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265 concernente l'ex I.N.A.-Casa.

Infatti, con la citata norma di cui all'articolo 47 del regolamento n. 60 si è ritenuto di disciplinare meglio e più compiutamente la materia, delegando questo Ministero ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche – secondo i rispettivi limiti di valore – alla nomina del collaudatore laddove invece la scelta veniva prima operata direttamente dall'ex I.N.A.-Casa sulla base degli elenchi dei collaudatori esistenti presso questo Ministero.

È da ritenere che il criterio seguito dal legislatore sia stato quello di devolvere al Ministero dei lavori pubblici la delicata materia della nomina del colluadatore, essendo questo dicastero quello che provvede alla valutazione dei titoli, delle capacità e dei requisiti posseduti dagli ingegneri aspiranti alla iscrizione negli elenchi e che – proprio in considerazione di tale complesso lavoro selettivo – ha la possibilità di designare i tecnici più qualificati al collaudo di opere di edilizia economica e popolare.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

GREGGI. — Al Ministro del bilancio. — Per avere notizie in merito ai comitati regionali per la programmazione.

In particolare per conoscere:

- 1) quanti e quali siano i comitati regionali già costituiti;
- 2) i criteri generali in base ai quali si provvede alla composizione dei comitati:
- 3) le funzioni affidate ai comitati stessi. L'interrogante infine gradirebbe conoscere la composizione del comitato regionale del Lazio con le qualifiche (di competenza, professionali, di rappresentanza) dei singoli membri del comitato stesso. (12759)

RISPOSTA. — I comitati regionali per la programmazione economica sono stati costituiti in tutte le regioni italiane a statuto ordinario (Piemonte - Lombardia - Veneto - Liguria - Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria).

I criteri generali in base ai quali si provvede alla composizione dei Comitati regionali sono fissati nei decreti ministeriali 22 settembre 1964 (Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 1964, n. 262), 7 aprile 1965 (Gazzetta ufficiale del 14 aprile 1965, n. 94) e 13 aprile 1965 (Gazzetta ufficiale del 26 aprile 1965, n. 104), i

quali prevedono che siano chiamati a fare parte degli organismi in parola:

- a) i presidenti delle amministrazioni provinciali:
- b) i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia e dei comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- c) quattro esperti designati dal ministro del bilancio;
- d) un rappresentante della Cassa per il mezzogiorno, nelle regioni ove questa opera;
- e) i presidenti delle camere di commercio, industria e agricoltura;
- f) il provveditore regionale alle opere pubbliche;
- g) il capo dell'ispettorato agrario compartimentale;
- h) tre o quattro rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro:
- i) un rappresentante della categoria degli artigiani;
- *l*) uno o due rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti;
 - m) un rappresentante della cooperazione;
- n) un rappresentante degli enti provinciali del turismo;
- o) un rappresentante degli enti di sviluppo, ove questi svolgono un'attività di particolare rilievo.

La nomina dei rappresentanti di cui alle lettere i), m), n), ed o) non è stata in molti casi ancora disposta e vi si provvederà non appena si avranno le designazioni delle categorie od enti interessati.

Le funzioni affidate ai comitati sono sinteticamente configurate dal sopra citato decreto 22 settembre 1964 come segue:

- a) procedere ad una ricognizione delle riserve economiche e delle condizioni sociali proprie della regione, promuovendo studi, ricerche ed indagini necessarie;
- b) identificare i problemi dello sviluppo economico regionale e prospettare i potenziali obbiettivi ed i possibili mezzi d'intervento nella regione;
- c) predisporre, secondo le direttive del Ministero del bilancio, un progetto di piano di sviluppo economico regionale;
- d) in genere fornire al Ministero del bilancio tutte le notizie che a questo occorrono in relazione alla attività di programmazione economica.

I compiti indicati potranno trovare ulteriore specificazione in apposito regolamento, la cui predisposizione è allo studio dei competenti uffici del Ministero.

Per quanto concerne la composizione del comitato regionale per il Lazio, si precisa che ad essa è stato provveduto con decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio 1965, n. 164 alla quale pertanto si fa rinvio per la cognizione dei nominativi e delle qualifiche dei singoli membri.

Il Ministro: PIERACCINI.

GUERRINI RODOLFO E BARDINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:

1) se sia al corrente dell'esistenza e dei termini di una ormai troppo lunga controversia tra il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Siena, che gestisce il locale centro di orientamento professionale, ed il personale da quest'ultimo direttamente assunto con rapporto a termine periodicamente rinnovabile, controversia causata dal fatto che l'ente gestore, adducendo difficoltà di bilancio, non ha finora inteso accogliere le legittime e modeste richieste di ordine economico e normativo da tempo avanzate attraverso il proprio sindacato dal personale stesso, il cui trattamento è attualmente del tutto inadeguato sia rispetto alle prestazioni che esso ha reso e rende, sia in rapporto alle più elementari esigenze di vita.

La conseguente profonda insodisfazione ed il diffuso malcontento del personale predetto trovano giustificazione anche nella circostanza che la direzione generale per l'istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione, a tutt'oggi, non ha ancora dato riscontro ad un esposto riguardante il caso inoltratole sin dal 10 novembre 1964 dalla Federazione provinciale degli enti locali (C.G.I.L.) di Siena;

2) se – tenendo conto dell'importanza e della funzione di generale interesse del menzionato centro di orientamento professionale – intenda sollecitamente intervenire e con quali concreti provvedimenti affinché al personale interessato sia elevato adeguamente il trattamento economico e normativo e gli sia garantita la stabilità del rapporto, anche fornendo all'ente gestore i necessari mezzi finanziari;

3) se, infine, negli attuali programmi del Ministero della pubblica istruzione sia prevista una riorganizzazione giuridica ed una sistemazione economica dei centri di orientamento professionale italiani e se, in attesa di ciò, o comunque per dirimere la controversia in atto, voglia indurre l'ente gestore del centro di orientamento professionale di Siena a concordare intanto con le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori un trattamento economico ed una normazione transitori per il personale dipendente, assumendo a base delle discussioni le specifiche proposte già fatte conoscere all'ente medesimo nonché alla stessa direzione generale per la istruzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione. (11635)

RISPOSTA. — Al funzionamento dei centri di orientamento i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica provvedono, nell'esercizio della loro autonomia amministrativa, secondo le disponibilità dei rispettivi bilanci.

La situazione del personale del Centro di orientamento professionale di Siena è stata recentemente riesaminata dal consorzio gestore, al fine di stabilire quali provvedimenti potessero adottarsi, compatibilmente con i limitati fondi disponibili e con l'esigenza di far fronte alle altre spese di funzionamento (attrezzature, materiali di consumo, ecc.). Al riguardo, il consiglio d'amministrazione del consorzio ha deliberato la trasformazione dell'assunzione a termine in assunzione a tempo indeterminato nonché l'aumento della retribuzione di lire 10.000 mensili.

Per altro, i vari problemi che si pongono in ordine alla situazione esistente nel campo dell'orientamento scolastico e professionale sono attualmente oggetto di studio da parte dell'amministrazione, al fine di predisporre il provvedimento legislativo, che – secondo quanto è indicato nelle linee direttive del piano di sviluppo della scuola, presentate al Parlamento ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073 – dovrà dare una organica disciplina al settore.

Nel predetto piano è, inoltre, previsto per i servizi di orientamento, uno specifico stanziamento, il quale potrà consentire di attuare gli opportuni interventi per l'incremento e per la sistemazione – anche per quanto riguarda il trattamento del personale – delle istituzioni operanti nel settore.

Il Ministro: Gui.

JACAZZI, ABENANTE E RAUCCI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere i motivi per i quali la Federexport ha chiuso la centrale ortofrutticola di Aversa (Caserta) e se risponda a verità che tale decisione sia stata adottata su pressione della società Cirio preoccupata che la centrale possa diventare una concreta arma in mano dei contadini campani per spezzare il monopolio della Cirio stessa. (12385)

RISPOSTA. — È assolutamente priva di fondamento la notizia che la Federazione italiana dei consorzi agrari abbia proceduto alla chiusura della centrale ortofrutticola di Aversa, la quale - a quanto risulta a questo Ministeso - ha sempre svolto e continua a svolgere la sua attività.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

LA BELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se ritenga opportuno invitare il prefetto di Viterbo a convocare d'urgenza la giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, perché siano presi in esame i ricorsi elettorali concernenti i consiglieri comunali di Viterbo, dottor Luigi Crescia e dottor Lentini, di cui all'ordinanza prefettizia di avocazione del 12 giugno 1965, sanando così la evidente e macroscopica violazione dell'articolo 82, terzo comma, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in cui è incorsa la predetta giunta provinciale amministrativa, salvaguardando quindi nei cittadini che promossero i ricorsi la fiducia nella legge ed il convincimento che essa è e deve essere osservata da chicchessia. (12437)

RISPOSTA. — I ricorsi proposti avverso la eleggibilità dei conglieri comunali di Viterbo dottor Ugo Lentini e professor Luigi Cre--scia, avocati il 12 giugno 1965 dalla giunta provinciale amministrativa ad istanza di parte, furono discussi nell'udienza del 24 dello stesso mese e decisi in camera di consiglio il 10 luglio 1965.

Le decisioni - con le quali i predetti ricorsi sono stati respinti – sono state poi pubblicate all'udienza del 5 agosto 1965.

Pertanto, nessuna violazione dell'articolo 82 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, si è verificata, essendo i ricorsi stessi stati decisi nel termine di un mese dall'avocazione della giunta provinciale amministrativa; termine che, per altro, come insegna la dettrina e la giurisprudenza, è ordinatorio e non perentorio. (12437)

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

LAFORGIA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere per quali ragioni la « Anas », nonostante le numerose assicurazioni date nel passato, non abbia ancora provveduto ad aprire al traffico la variante strada statale 90 bis per assicurare un migliore e più rapido collegamento tra la Puglia e la Campania.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se il ministro interrogato ritenga di dare precise ed urgenti disposizioni alla « Anas » affinché sia assicurata nel più breve tempo possibile l'apertura della citata variante strada statale 90 bis corrispondendo in tal modo ad una esigenza più volte manifestata dalle popolazioni interessate. (11675)

RISPOSTA. — La strada statale n. 90 bis « delle Puglie » è interessata da lavori svolgentesi nel tratto compreso tra il chilometro 27 + 400 (bivio per Montecalvo Irpino) e il chilometro 45+030 (Savignano Scalo).

L'apertura al traffico del tratto suddetto era stata prevista per l'estate e precisamente non appena fossero stati ultimati i lavori, del resto ultimati di recente, di ripristino della frana tra il chilometro 31+850 e 32+100, che hanno comportato una spesa di lire 31 milioni 122.000.

Solo che le previsioni sono state frustrate dai vari franamenti del corpo stradale e deformazioni delle pavimentazioni che si sono verificate nei mesi di febbraio e marzo 1965, lungo tutto il tronco interessato.

Si provvederà, ora, mediante due perizie, rispettivamente di lire 29.998.000 e lire 24 milioni 770.000, ai lavori di ripristino del corpo stradale e alla sistemazione della pavimentazione.

Sono pure attualmente in corso, nel tratto dissestato, a carico dei fondi per l'ordinaria manutenzione, lavori di costruzione di drenaggi e risanamento di fondazioni stradali, mediante scavo di cassonetto e riempimento con misto di cava compatta.

Con i lavori previsti dalle anzidette perizie, si potrà migliorare la transitabilità della strada in parola, anche se alcuni brevi tratti dovranno conservare il senso unico alternato.

Sono, inoltre, programmati per la fine del corrente anno altri lavori di consolidamento delle zone franose, per un importo di lire 110 milioni, in modo da consentire, nel prossimo 1966, la normale transitabilità della strada.

Si ritiene, però, opportuno aggiungere che la situazione geologica della strada statale n. 90-bis è seria. La precarietà dell'equilibrio a dei terreni sui quali essa sorge, la mancata regolazione dei corsi d'acqua che la lambiscono, la mancanza assoluta di vegetazione, riproporranno sempre gravi problemi e grossi dissesti.

Un tale parere è stato chiaramente espresso dai vari consulenti ed esperti che si sono via via interessati alla questione.

Il Ministro: MANCINI.

LANDI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se sia a corrente dei gravissimi danni che il nubifragio, abbattutosi sulle Cinque Terre (La Spezia) nella notte del 22 agosto 1965, ha provocato in particolare a Riomaggiore.

Tale località è stata investita da una valanga di fango e di detriti, che ha letteralmente sepolto i vicoli della parte bassa del paese, provocando danni ingentissimi alle abitazioni e ai negozi ivi situati.

La causa prima del disastro è da ricercarsi nella mancata adozione delle necessarie cautele da parte dell'impresa che sta provvedendo ai lavori di costruzione della strada litoranea La Spezia-Sestri Levante, a monte dell'abitato di Riomaggiore, senza nessuna osservanza delle più elementari norme di sicurezza per quanto riguarda sia lo scarico dei materiali a valle, sia per assicurare il regolare smaltimento delle acque.

L'acqua dei torrenti segnati dal naturale deflusso delle acque, trascinandosi dietro la terra di riporto, si è così trasformata in una tremenda massa d'urto che, abbattendosi sull'abitato di Riomaggiore, per puro caso non ha provocato una tragedia di ben più gravi proporzioni.

L'interrogante, nel rilevare che quanto è accaduto nella notte del 22 agosto a Riomaggiore era stato previsto dalle popolazioni interessate (delle cui preoccupazioni l'interrogante si era fatto interprete con un'interrogazione presentata nel luglio dello scorso anno), chiede se si ritenga opportuno disporre una inchiesta per accertare:

- 1) se esistano come l'interrogante ritiene responsabilità dell'impresa costruttrice nell'evento calamitoso che si è abbattuto sull'abitato di Riomaggiore;
- 2) se la scelta del tracciato della strada litoranea La Spezia-Sestri Levante risponda ai necessari requisiti sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello economico, sia in relazione alla sicurezza delle popolazioni interessate;
- 3) se la deturpazione del paesaggio che i lavori di costruzione della litoranea stanno provocando non sia tale da far scomparire le caratteristiche che fanno attualmente il pregio e la fama delle Cinque Terre.

L'interrogante chiede infine di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per risarcire dei gravi danni subiti i cittadini che sono stati più direttamente colpiti nei loro beni dal nubifragio. (12616) RISPOSTA. — In effetti, a seguito del nubifragio verificatosi il 22 agosto 1965 la violenza delle acque ha provocato, lungo il tratto della strada statale n. 370 Riomaggiore-Manarola uno smottamento di terreno dalla collina a tergo dell'abitato stesso di Riomaggiore ed ha sconvolto e trascinato a valle vari muretti a secco, a sostegno dei terrazzamenti tipici del luogo.

La massa di materiale ha sommerso di fanghiglia e detriti la via Colombo, producendo danni alle proprietà private poste a livello sotto strada.

Circa eventuali responsabilità da parte dell'impresa che sta costruendo la strada litoranea La Spezia-Sestri Levante, si informa che è stata nominata apposita commissione d'inchiesta con l'incarico di pronunciarsi sui tre quesiti posti dall'interrogante.

Questo Ministero si riserva di far conoscere le risultanze di tale inchiesta e gli eventuali conseguenti provvedimenti.

Il Ministro: MANCINI.

LA PENNA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali. — Per conoscere:

- 1) quale fondamento abbia la notizia secondo cui l'autostrada adriatica nel prossimo quinquennio sarebbe costruita sino a Vasto (Chieti);
- 2) e se ritengano opportuno intervenire affinché il succitato programma preveda la costruzione dell'importante arteria sino a Termoli, perché se si ferma in Abruzzo l'austrada è fine a se stessa; se invece continua per altri quindici chilometri ed arriva nel Molise si salda alla strada di Fondo Valle del Biferno, il valico più agevole degli Appennini, il migliore e più breve collegamento tra l'autostrada adriatica e l'autostrada del sole; e quindi realizza un sistema viario di assoluta evidenza e di inestimabile importanza nel piano dell'interesse nazionale. (10706)

RISPOSTA. — La costruenda autostrada Bologna-Canosa è stata ripartita, con la convenzione del 2 febbraio 1962, n. 5018, in tronchi e tale ripartizione viene necessariamente rispettata anche in sede di progettazione esecutiva.

Il settimo dei predetti tronchi ha inizio da Pescara (Montesilvano) e termina all'altezza dell'abitato di Vasto, per cui non è possibile estenderlo a Termoli.

La costruzione della tratta Vasto-Canosa è legata al ridimensionamento del piano finanziario per il quinquennio, che la società

concessionaria ha presentato a norma dell'articolo 21 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

LEVI ARIAN GIORGINA E SCIONTI. -Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se ritenga opportuno dare, all'inizio dell'anno scolastico, le disposizioni necessarie non solo per l'attuazione nelle scuole del sistema assicurativo previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 15, per gli eventuali infortuni durante le esperienze tecnico-scientifiche e le esercitazioni pratiche di lavoro, ma anche pr assicurare tutti gli alunni contro infortuni che possano verificarsi durante l'intero orario scolastico per qualsiasi lezione, in quanto che, soprattutto nelle grandi città, la carenza di locali accresce l'eventualità di infortuni e preoccupa il personale dirigente ed insegnante per le responsabilità che possono su di loro ricadere. Tanto per citare un esempio, le classi di numerose scuole prive di palestra sono costrette ad uscire dall'edificio scolastico e percorrere lunghi tratti di strada, a volte di intenso traffico, sotto la sola sorveglianza di un bidello, per partecipare alla lezione di educazione fisica in altra scuola fornita di palestra. (8031)

RISPOSTA. — Il Ministero ha già impartito alcune istruzioni per l'applicazione del sistema assicurativo previsto dalla legge 19 gennaio 1963 n. 15, la quale, com'è noto, ha dettato nuove norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dei lavoratori in genere ed ha sottoposto alla stessa disciplina la assicurazione contro gli infortuni che si verifichino nelle scuole durante le esperienze tecniche o le esercitazioni pratiche di lavoro.

Le norme della citata legge sono già operanti per quanto attiene alle prestazioni; si sono, invece, dovute porre allo studio talune questioni concernenti i procedimenti di contribuzione. Al riguardo, a seguito delle intese intercorse con i Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, apposite istruzioni saranno quanto prima diramate a tutte le scuole.

Per i rischi connessi con l'attività scolastica, oltre all'assicurazione di cui alla predetta legge, è, com'è noto, prevista, con separata gestione, l'assicurazione contro gli infortuni che si verifichino durante le lezioni di educazione fisica, lo svolgimento delle attività sportive scolastiche, le gite e le passeggiate scolastiche.

Per altro, si viene attualmente esaminando la possibilità di riordinare le assicurazioni nel campo scolastico, attraverso l'istituzione di un sistema assicurativo autonomo, che copra i vari rischi che possano collegarsi con l'orario scolastico.

Il Ministro: Gui.

LUZZATTO E PIGNI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere se intenda adeguare l'organico degli uffici esecutivi della direzione provinciale delle poste di Treviso alle accresciute esigenze dei servizi, facendo cessare lo stato di anormalità perdurante da alcuni mesi nei servizi.

(11907)

RISPOSTA. — Per fronteggiare l'incremento del traffico postale presso la direzione provinciale delle poste di Treviso, derivante anche dall'istituzione dell'ufficio transiti, questa amministrazione ha distaccato temporaneamente alcuni ufficiali di dipendenti uffici locali e nel contempo ha impartito disposizioni per l'esecuzione di prestazioni straordinarie presso l'ufficio transiti da parte di personale dei reparti ed uffici amministrativo-contabili, particolarmente idoneo ai servizi di movimento e da parte di un congruo numero di ufficiali delle succursali di quella sede.

Inoltre è in corso di revisione l'assegno numerico del personale dell'ufficio corrispondenza e pacchi, al fine di adeguarlo alle effettive esigenze dei servizi.

Intanto è stato autorizzato l'aumento di assegno di otto fattorini per l'ufficio telegrafico.

Sono state disposte, altresì, ai sensi dello articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, 25 assunzioni straordinarie nel decorso anno e tre in quello corrente.

Questa amministrazione segue attentamente la situazione numerica del personale applicato alla predetta direzione provinciale, situazione, per altro, non dissimile da quella di altre sedi dell'Italia settentrionale, ove il volume del traffico tende ad aumentare sensibilmente.

Si soggiunge che, al fine di colmare le lacune, questa amministrazione ha bandito i seguenti concorsi:

a 300 posti per il ruolo degli operatori di esercizio – tabella M – (decreto ministeriale 3 marzo 1965, n. 1542);

a 110 posti per il ruolo degli assistenti e disegnatori – tabella Q – (decreto ministeriale 3 marzo 1965, n. 1543);

a 70 posti per il ruolo del personale di archivio – tabella R – (decreto ministeriale 25 novembre 1964, n. 1406);

a 47 posti per il ruolo degli operatori delle officine postelegrafiche – tabella O – (decreto ministeriale 6 marzo 1965, n. 1537);

a 64 posti per il ruolo degli operatori delle stazioni radio – tabella N= (decreto ministeriale 22 marzo 1965, n. 1496);

a 7 posti per il ruolo degli operatori delle officine di posta pneumatica urbana - tabella T- (decreto ministeriale 22 marzo 1935, n. 1538);

a 1164 posti per il ruolo degli agenti di esercizio – tabella S – (decreto ministeriale 1º marzo 1965, n. 1566);

a 15 posti per la stessa tabella S limitatamente all'Alto Adige (decreto ministeriale 1° marzo 1965, n. 1567);

a 50 posti per il ruolo degli agenti tecnici dei trasporti – tabella U – (decreto ministeriale 1º marzo 1965, n. 1555).

Anche per la carriera di concetto sono stati banditi concorsi, e precisamente:

a 30 posti per il ruolo del personale amministrativo-contabile — tabella G — (decreto ministeriale 27 febbraio 1965, n. 1553) riservato ai candidati in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

a 30 posti per la stessa tabella (decreto ministeriale 1º marzo 1965, n. 1551) cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di maturità scientifica, classica, abilitazione magistrale;

a 59 posti per il ruolo dei periti industriali - tabella H - decreto ministeriale 15 marzo 1965, n. 1569);

a 10 posti per il ruolo dei geometri – tabella I – (decreto ministeriale 1º marzo 1965, n. 1544).

Da quanto precede è possibile rilevare come l'amministrazione abbia fatto e continui a fare tutto il possibile per migliorare l'attuale situazione numerica del personale.

Il Ministro: Russo.

MACCHIAVELLI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere se risponda a verità il fatto che le autorità marittime americane avrebbero riscontrato su di una nave italiana, il Riviera Prima, alcune violazioni delle norme riguardanti la sicurezza della navigazione.

Senza voler entrare nel merito della vertenza fra la compagnia assicuratrice della nave e i suoi noleggiatori, l'interrogante chiede se il ministro ritenga che in ogni momento – ed ovunque sia possibile – le auto-

rità italiane dovrebbero attentamente vigilare sul perfetto adempimento delle disposizioni vigenti in materia, per rendere la navigazione sempre più sicura e per non pregiudicare il buon nome della nostra marineria. (7515)

RISPOSTA. — Questo Ministero segue con la massima cura ed il più rigido controllo l'adempimento delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione, da parte delle navi battenti bandiera italiana.

Per quanto riguarda il caso specifico si rende noto all'interrogante che la *U.S. Ceast Guard* effettuò una prima ispezione alla motonave *Riviera Prima* in Miami (Florida) il 31 ottobre 1963. A seguito di tale ispezione venne rilasciato regolare certificato di abilitazione al trasporto di passeggeri con scadenza 11 ottobre 1964.

La nave predetta fu poi sottoposta a nuova ispezione mentre si trovava nel porto di New York: nel corso di tale visita gli ispettori della *Ceast Guard* formularono, in un primo momento, i seguenti rilievi verbali: due porte stagne non funzionanti; due porte tagliafuoco che non chiudevano; quattro volantini idranti bloccati.

Per altro fu agevole osservare da parte del comandante della nave che per quanto riguardava le porte stagne, esse non avevano funzionato solo perché, essendo la nave in porto e con lavori in corso in macchina, erano state deliberamente bloccate al fine di non ostacolare il libero passaggio di uomini e materiali tra i locali interessati ai lavori.

Circa le porte tagliafuoco fu riscontrato che una faceva resistenza sul posto di fermo superiore, ma che con una leggera pressione si liberava e si chiudeva. Per la seconda, erano in corso lavori di rifinitura al battiscopa, che ne impedivano la chiusura, ma che sarebbero stati portati a termine prima della partenza della nave.

Infine, per i volantini degli idranti fu dimostrato agli ispettori che tutti si potevano aprire a mano, contrariamente a quanto affermato in un primo momento dagli ispettori stessi.

Tali chiarimenti sono stati ritenuti sodisfacenti dagli ispettori della *U.S. Ceast Guard* e pertanto la visita non ha dato luogo ad alcuna contestazione.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MAGNO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se ritenga di dover sollecitare l'ammissione al contributo statale delle opere da più anni proposte dall'amministrazione comunale di Volturino (Foggia), per la realizzazione in quel comune delle reti idriche e fognante. (11619)

RISPOSTA. — Al comune di Volturno è stato finora concesso il contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa complessiva di lire 61 milioni per i lavori di costruzione delle rete idrica e fognante.

Per il completamento di tali lavori è stata indicata la complessiva spesa di lire 95 milioni, di cui lire 15 milioni per rete idrica e lire 80 milioni per fognatura.

Le relative domande di contributo sono incluse nella graduatoria redatta dall'ufficio del genio civile per l'esercizio in corso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, e potranno essere tenute presenti nei limiti delle future disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

MANCO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere quali ragioni giuridiche e tecniche si oppongano alle altre profondamente umane invocate dalla telefonista Petriccione Sandra – in servizio a Roma – la quale telefonista, che è madre di una piccola poliomelitica, ha chiesto il trasferimento ad altro lavoro ed ufficio, per poter meglio curare la propria figliola.

(2398, *già orale*)

RISPOSTA. — Premesso che la signora Petriccione Sandra, in possesso del titolo di studio di licenza media inferiore, è stata assunta in data 2 gennaio 1963, con la qualifica di telefonista straordinaria, per essere adibita esclusivamente al servizio di comunicazione presso l'ufficio interurbano di Roma, si fa presente che il personale applicato a tale servizio, per disposizione di carattere generale, non viene trasferito agli uffici amministrativi. Le uniche eccezioni fatte riguardano unità in possesso di particolari titoli di studio (laureati o laureandi), la cui opera si è resa necessaria per far fronte ad urgenti necessità dei detti servizi amministrativi, ed altre pratiche di dattilografia, che sono state sottoposte, a domanda, ad apposite prove di selezione.

Poiché la dipendente Petriccione non è in possesso di alcuno dei titoli di studio sopra indicati e non ha chiesto di partecipare alle prove di dattilografia, manca la possibilità di disporre il passaggio della stessa ad altro lavoro od ufficio.

Inoltre, pur riconoscendo che i motivi indicati dall'interrogante sono profondamente umani, non può non farsi rilevare che fra il personale che svolge il servizio di commutazione vi sono anche altre unità che si trovano in condizioni meritevoli di una particolare considerazione, nonché con maggiore anzianità di servizio della Petriccione.

Pertanto un eventuale distacco della suddetta dipendente presso gli uffici amministrativi non mancherebbe di creare malcontenti fra il personale di commutazione.

Si fa comunque presente che, al fine di venire incontro, nei limiti delle possibilità, alle esigenze della signora Petriccione, si è disposto che la predetta impiegata effettui un orario di lavoro continuato dalle 8 alle 14, cioè uguale a quello in vigore presso gli uffici amministrativi.

Il Ministro: Russo.

MINASI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere se sia a conoscenza dei danni prodotti in Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) dal grave incendio che nelle prime ore del giorno 29 giugno 1965 distrusse, tra l'altro, ben 18 case di abitazione, per cui quelle famiglie sono senza tetto e senza indumenti, masserizie, mobili.

Quali provvedimenti intenda adottare per dare un aiuto concreto a quelle famiglie, provate così duramente da quella sciagura.

(12056)

RISPOSTA. — In occasione dell'incendio che si sviluppò la notte del 29 giugno 1965, nell'abitato di Sant'Eufemia d'Aspromonte, provocando la distruzione di tredici fabbricati adibiti ad abitazione di nuove famiglie nonché a negozi ed uffici, il prefetto di Reggio Calabria, tempestivamente recatosi sul posto, dispose la provvisoria sistemazione di cinque delle predette famiglie in altrettanti alloggi per lavoratori agricoli non ancora assegnate e di altre due in abitazione private reperite nella circostanza. Le rimanenti famiglie sono state ospitate da parenti.

Questo Ministero ha assegnato all'E.C.A. di Sant'Eufemia d'Aspromonte un contributo straordinario di lire 5 milioni che, unitamente alla somma di lire un milione erogata dalla Cassa di risparmio di Calabria, è stata impiegata per la concessione di aiuti ai sinistrati in condizioni di effettivo bisogno, con esclusione, quindi, di coloro i cui beni sono risultati coperti da assicurazione.

In relazione all'evento calamitoso, questo Ministero ha assegnato all'amministrazione comunale un contributo straordinario di lire 5 milioni.

Il Sottosegretario di Stato: Mazza.

MONASTERIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se ritenga di dovere accertare i motivi per i quali l'Istituto case popolari di Brindisi ha escluso dall'assegnazione di alloggi nel rione Paradiso del capoluogo, effettuata nello scorso autunno, tutti gli inquilini del complesso di tuguri conosciuto sotto il nome di ex convento della chie-.sa del Casale, tuguri che atti ufficiali del comune hanno compreso nelle zone malsane da eliminare non solo a difesa della dignità e della salute di quanti vi sono ricoverati e quale profilassi della salute pubblica, ma altresì per la tutela del prestigio e del decoro nazionale, essendo la vicina chiesa monumentale di Santa Maria del Casale meta di numerosi turisti, italiani e stranieri; e per conoscere i provvedimenti che intenda adottare per colpire gli abusi che eventualmente riscontri nella citata assegnazione di alloggi popolari e per assicurare, finalmente, agli aventi diritto, ospiti dei tuguri predetti, una abitazione civile.

RISPOSTA. — Dei 12 inquilini alloggiati nell'ex convento di Santa Maria del Casale di Brindisi, soltanto otto presentarono a suo tempo domanda all'Istituto autonomo per le case popolari. La commissione di assegnazione ritenne di escluderli, perché la documentazione, richiesta a corredo delle relative domande e di cui al manifesto a suo tempo affisso, era incompleta.

Quindi la commissione non avrebbe potuto, in sede di assegnazione, regolarsi in maniera diversa, considerando valide tali domande, anche se pervenute da aspiranti le cui condizioni sono quelle riferite dall'interrogante.

Infatti, accettato tale illegittimo principio, la commissione avrebbe dovuto considerare valide tutte le domande pervenute, comprese cioè quelle irregolari.

Ciò premesso e tenuto conto proprio della situazione generale denunciata dall'interrogante, si fa rilevare che detti inquilini potevano, semmai, ottenere un alloggio costruito ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, i cui programmi sono stati predisposti ed attuati al fine di eliminare definitivamente il precario stato abitativo di quanti, in conseguenza degli eventi bellici, erano costretti a vivere in baracche, stalle, grotte o luoghi malsani.

Quella commissione, però, ritenne a suo tempo di considerare, prima della situazione di Santa Maria del Canale, analoghe situazioni più gravi.

Per tali motivi non si può parlare di abusi commessi dall'I.A.C.P.; viceversa sarebbe stata illegittima l'assegnazione di case a chi, anche se sotto il profilo umano assolutamente bisognevole di un alloggio, non avesse ottemperato al rispetto delle norme in forza delle quali gli era consentito richiedere l'alloggio stesso.

Per altro, tenuto conto dei criteri assolutamente restrittivi stabiliti dal decreto del Presidente della Republbica 23 maggio 1964, n. 655, gli stessi concorrenti potranno aspirare alla assegnazione di un alloggio, di cui al recente bando, sempre che le loro domande siano regolarmente corredate della documentazione richiesta dalla legge ed in base al punteggio che essa stessa ora prevede.

Il Ministro: MANCINI.

MONTANTI. — Ai Ministri della marina mercantile e delle poste e telecomunicazioni. - Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per venire incontro alle esigenze della flotta peschereccia della città di Trapani e delle isole Egadi, che si trova costretta ad affrontare la campagna di pesca del pesce azzurro in condizioni di assoluto disagio e svantaggio, a seguito della soppressione della radio-costiera di Trapani e la conseguente difficoltà di operare quei collegamenti radio-telefonici che costituiscono la base fondamentale per consentire ai motopescherecci un contatto continuo e diretto con il tradizionale mercato e con le famiglie, che saranno costrette a vivere ore di ansia, per i propri congiunti impegnati in un duro, fati-(10859)coso e pericoloso lavoro.

RISPOSTA. — Il Governo segue con la più viva attenzione i vari e complessi problemi connessi con l'esercizio delle attività marinare, con particolare doveroso riguardo a quelli relativi alla sicurezza di quanti sono impegnati in mare nell'esercizio della pesca.

Come è noto, il consorzio nazionale fra le cooperative pescatori ed affini, che fin dal 1.950 era titolare dell'apposta concessione per la gestione della rete di stazioni costiere radio-pesca, ha chiuso, alla data del 31 gennaio 1965, le stazioni di Cesenatico, Fano e Viareggio e, a partire dalla data del 31 marzo 1935, ha rinunciato alla concessione suddetta adducendo l'insostenibilità della gestione, diventata oltremodo onerosa, e il rifiuto degli armatori di pagare un canone adeguato al costo del servizio.

Sono note altresì le non poche iniziative prese dalle amministrazioni della marina mercantile e delle poste e telecomunicazioni, intese a far pervenire le parti ad una bonaria composizione della vertenza, iniziative che risultarono vane.

Dal 1º aprile 1965 il servizio radiotelefonico da e per i pescherecci viene disimpegnato dalle stazioni che già in precedenza erano direttamente gestite dall'amministrazione per il servizio radiomarittimo in genere, dislocate nei vari punti della fascia costiera della penisola.

Però, per meglio coprire alcune zone di mare frequentate in maniera specifica dai pescherecci, la rete delle stazioni postali, esistente alla data anzidetta del 1º aprile, è stata integrata con l'apertura di altre quattro stazioni radio e precisamente: San Benedetto del Tronto, Mazara del Vallo, Lampedusa e Porto Torres, le quali ultime funzionano alla stregua delle altre stazioni postali.

Allo scopo di andare incontro alla categoria dei pescatori e di garantire all'industria della pesca quella condizione di particolare favore antecedentemente riconosciutale in base alla convenzione stipulata con il citato consorzio, sono state previste, per tutti i messaggi e conversazioni da e per i pescherecci, tariffe inferiori di circa il 75 per cento rispetto a quelle praticate per le altre navi mercantili.

Si segnala inoltre che tutte le stazioni dell'amministrazione postale, a differenza di quelle in precedenza gestite dal consorzio, possono allacciarsi anche alla rete telefonica nazionale, e ciò consente lo scambio di comunicazioni con ogni località del territorio nazionale, con la possibilità, quindi, di raggiungere telefonicamente la base armatoriale voluta, indipendentemente dalla ubicazione della stazione radio costiera che effettua il collegamento col peschereccio.

Tale possibilità è già stata attivata per la stazione di San Benedetto del Tronto, mentre sono stati ordinati i terminali telefonici per l'allacciamento alla rete telefonica di Lampedusa, Mazara del Vallo e Porto Torres.

Per quanto in particolare riguarda le esigenze di collegamenti radiotelefonici dei pescatori operanti nelle acque prospicienti le coste della Sicilia orientale, esse possono attualmente essere fronteggiate dalla stazione dell'amministrazione statale in esercizio a Palermo e dalle stazioni radiopesca, in precedenza gestite in concessione, di Mazara del Vallo e Lampedusa. Circa la possibilità di riprendere l'esercizio della stazione radiotelefonica di Trapani, si assicura l'interrogante che i complessi aspetti tecnici ed economici della gestione sono effetto della più attenta valutazione da parte dei competenti organi dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Il Ministro della marina mercantile: Spagnolli.

PAGLIARANI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se sia a conoscenza:

1) dei gravi danni arrecati dal fortunale del 5 luglio 1965 al litorale in località Torre Pedrera di Rimini (Forli) dove la mareggiata ha asportato completamente l'arenile per un arco di oltre un chilometro, con la conseguente distruzione delle attrezzature di spiaggia;

2) che il tratto colpito è proprio quello per il quale già sono stati appaltati lavori di difesa.

L'interrogante chiede, pertanto, se intenda intervenire perché le opere appaltate abbiano immediato inizio, per evitare non soltanto ulteriori danni, ma per ridare fiducia agli operatori economici così duramente colpiti e preoccupati per i riflessi negativi che il permanere dell'attuale situazione avrà non solo per la stagione balneare in corso, ma anche per quelle future. (12175)

RISPOSTA. — In considerazione dei motivi di particolare urgenza prospettati dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, è stato autorizzato l'ufficio stesso a procedere alla consegna, sotto riserve di legge, all'impresa aggiudicataria, dei lavori per la costruzione delle dighe 10 e 11 a difesa dell'abitato di Torre Pedrera in Rimini.

Il Ministro: MANCINI.

PELLEGRINO. — Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali. — Per sapere se sia vero che sarebbe finanziata la costruzione del traghetto Canguro Azzurro della società navigazione traghetti e in che misura ed in quali rapporti si pone l'iniziativa con le linee di preminente interesse nazionale. (12471)

RISPOSTA. — Il servizio espletato dal traghetto *Canguro Azzurro* non rientra fra quelli di preminente interesse nazionale ponendosi quindi rispetto a questi in posizione di assoluta indipendenza, stante la piena libertà della navigazione marittima.

Nessuna richiesta per contributo d'interesse – previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1961, n. 1, recante norme per lo esercizio del credito navale – ha rivolto a questo Ministero la Società navi traghetto con

sede in Palermo, proprietaria della motonave Canquro Azzurro.

Per la costruzione della predetta unità è stato concesso il contributo integrativo previsto dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1961, n. 301, alla società per azioni Navalmeccanica con sede in Napoli e cantiere in Castellammare di Stabia, costruttore della nave. Detto contributo ammonta a lire 324.301.500.

Il Ministro della marina mercantile: Spagnolli.

PELLICANI. — Al Ministro dell'interno. — In merito alle deplorevoli condizioni in cui sono costrette decine di famiglie ospiti del campo profughi Santa Chiara di Bari, sottoposte ad un trattamento penoso ed indegno delle tradizioni di ospitalità del nostro paese e del dovere di solidarietà, sancito anche dalla Costituzione verso i profughi.

In particolare l'interrogante chiede se siano vere le seguenti circostanze:

- 1) che agli ospiti del campo Santa Chiara viene elargito un sussidio giornaliero *pro* capite di lire 20;
- 2) che il vitto somministrato è pessimo e insufficiente per le più elementari esigenze vitali e che vanamente ne è stato richiesto il miglioramento;
- 3) che nel campo esisterebbero, da tempo, cospicue scorte di generi di abbigliamento destinate ai profughi, che non sono state inspiegabilmente distribuite;
- 4) che a coloro i quali intendono intraprendere il recupero delle loro masserizie dalle località di provenienza viene imposto il pagamento di oneri doganali e di trasporto in rilevante misura e talora eccedente lo stesso valore delle suppellettili.

E per conoscere, ove tali circostanze siano vere, quali misure saranno adottate e quali interventi urgenti saranno esperiti per porre termine all'intollerabile situazione del campo profughi di Bari. (11644)

RISPOSTA. — I profughi ospitati nel centro raccolta Santa Chiara di Bari, al pari di quelli assistiti negli altri centri, beneficiano di tutte le provvidenze previste dalle disposizioni in vigore (legge 4 marzo 1952, n. 137, modificata ed integrata, da ultimo, con legge 10 novembre 1964, n. 1225) consistenti nell'assistenza alloggiativa, vittuaria, sanitaria e farmaceutica, nonché nella liquidazione, ai profughi che cessano da tale assistenza, del premio di primo stabilimento fissato in lire 200 mila per capo famiglia e in lire 150 mila per ciascun familiare a carico.

Il sussidio di lire 20 giornaliero, circa il quale l'interrogante chiede notizie, è stato corrisposto, in passato, dalla ditta assuntrice del servizio di mensa, a titolo di prestazione accessoria ai profughi per acquisto di sapone, lamette da barba, lucido per scarpe, ecc.

Col nuovo contratto di gestione del servizio, tale prestazione è stata soppressa, restando riservato alla direzione del centro il compito di provvedere alle esigenze correnti di singoli profughi, ch siano in stato di effettivo bisogno, mediante la concessione di sussidi straordinari.

Il vitto degli assistiti nel centro raccolta in questione è confezionato in quantità abbondante, con la controllata osservanza delle norme igieniche e delle prescrizioni dietetiche specificate nell'apposito contratto. Ogni profugo, oltre alla colazione del mattino, fruisce giornalmente di pranzo e cena, sempre variati e composti da ministra, pietanza e frutta.

Nel centro esistono piccole scorte di indumenti che vengono assegnati ai profughi in relazione ai loro accertati bisogni.

L'onere di spesa per il trasporto delle masserizie di proprietà dei profughi è stato sempre sostenuto da questa amministrazione.

Per quanto concerne gli oneri doganali, il Ministero delle finanze precisa che per l'importazione delle masserizie appartenenti ai profughi vngono osservate, in genere, le norme di cui all'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, che prevedono l'esenzione dai diritti di confine. Per i profughi provenienti dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri vengono inoltre applicate le particolari agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306.

Il diritto per servizi amministrativi, commisurato allo 0,50 per cento del valore delle masserizie, con l'entrata in vigore della muova tariffa doganale (1º luglio 1965), non viene più riscosso, perché compreso fra i diritti per i quali è ammessa l'esenzione.

Infine, pur competendo ai funzionari incaricati delle operazioni di sdogamento – quanto queste avvengono fuori del circuito doganale – le indennità previste dal decreto ministeriale 15 febbraio 1961, tuttavia, nella quasi generalità dei casi, si prescinde dalla loro percezione in considerazione della particolare situazione dei profughi.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

PEZZINO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i motivi peri quali all'alleanza provinciale coltivatori diretti di Catania il locale ufficio dei con-

tributi unificati impedisce la copiatura degli elenchi dei coltivatori dretti, copia dei quali, invece, è in possesso della bonomiana Coltivatori diretti.

Nel caso in cui l'atteggiamento del predetto ufficio sia determinato da conformi disposizioni del Ministero del lavoro, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) se il ministro interrogato ritenga di dover disporre per una severa inchiesta, al fine di appurare attraverso quali misteriose vie sia potuta avvenire la fuga dei citati elenchi dagli uffici catanesi dei contributi unificati a quelli dell'organizzazione bonomiana;
- 2) se il ministro interrogato ritenga di dover revocare il suo « veto » per il fatto che gli elenchi dei coltivatori diretti non sono e non possono essere segreti e che ad essi devono poter avere accesso quanto meno le organizzazioni di categoria dei coltivatori diretti.

RISPOSTA. — Gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti costituiscono la documentazione del diritto di tali lavoratori ad essere assoggettati alle assicurazioni invalidità, vecchiaia e malattia.

Il contenuto degli elenchi viene reso noto mediante la loro pubblicazione, presso gli albi comunali, per un periodo di 15 giorni entro cui è data facoltà a chiunque abbia interesse di prenderne debita visione.

Trascorso il periodo di pubblicazione e divenuti definitivi gli elenchi con la scadenza dei termini previsti per a presentazione dei rcorsi, copie degli elenchi medesimi vengono inviate da ciascun ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli umficati soltanto alle rispettive sedi degli enti preposti alle diverse gestioni assicurative ed alla erogazione delle relative prestazioni previdenziali.

Il rifiuto dell'ufficio di Catania di fornire copie degli elenchi nominativi alla alleanza coltivatori diretti risponde a precise istruzioni di massima impartite dal Minstero del lavoro, il quale, in aderenza al principio della riservatezza e della conservazione presso le sedi degli uffici competenti di atti e documenti d'ufficio particolarmente delicati, ha disposto che gli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, una volta pubblicati, non possono essere passati, neppure in temporanea consultazione, ad enti diversi da quelli che, in quanto provvedono alla erogazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, sono destinatari degli elenchi stessi.

Dagli accertamenti effettuati non è comunque risultato che a Catania o in altre pro-

vince, gli uffici periferici del servizio per i contributi agricoli unificati abbiano consegnato a determinate organizzazioni di categoria copia dei predetti elenchi o abbiano permesso di estrarne copia fuori del periodo di pubblicazione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

PICCINELLI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro. — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nell'abitato del capoluogo del comune di Pitigliano (Grosseto), a seguito di un movimento franoso che investe il lato meridionale del blocco tufaceo sul quale sorge il paese (movimento che ha cagionato la inabilitàbilità di circa 70 alloggi e che fa prevedere il crollo totale di tutta la zona interessata) e quali provvedimenti il ministro dei lavori pubblici intenda prendere per risanare quella parte di abitato e per rendere possibile l'alloggio della popolazione costretta a sfollare.

Chiede inoltre di conoscere se i ministri ritengano indispensabile e indilazionabile prendere l'iniziativa di un provvedimento organico, che consenta all'amministrazione dei lavori pubblici interventi rapidi e compiuti in caso di pubblica calamità. (9377)

RISPOSTA. — Si premette che per l'articolo 51, lettera g) della legge 27 febbraio 1965, n. 49, relativa all'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 1965, questo Ministero è autorizzato ad eseguire i lavori per il risanamento, consolidamento o il trasferimento degli abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni.

In applicazione di tali leggi, l'abitato di Pitigliano è stato riconosciuto, con decreto ministeriale 7 giugno 1952, da consolidare a cura e spese dello Stato.

Circa l'opportunità, prospettata dall'interrogante, di proporre un provvedimento organico, inteso a consentire a questo Ministero di intervenire nel caso di pubbliche calamità, deve ricordarsi che, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, questo Ministero stesso è già stato autorizzato a provvedere, a propria cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da eventi calamitosi.

In applicazione del suddetto decreto legislativo m. 1010, sono state assegnate lire 60 milioni per lavori di costruzione di ricoveri provvisori e demolizione di un fabbricato pe-

ricolante in Pitigliano (in dipendenza del movimento franoso).

I lavori relativi alle demolizioni, dell'importo di lire 2.400.000, sono in avanzato corso di esecuzione).

Per quanto concerne la costruzione di ricoveri provvisori, i relativi lavori, dell'importo di lire 57.600.000, avranno attuazione al più presto.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

PICCIOTTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se sia informato che nelle scuole medie unificate di Cosenza vengono distribuiti agli allievi moduli per tassa « volontaria » di lire 2.000; per sapere se ritenga doveroso intervenire, per il rispetto scrupoloso della legge, per accertare se quanto sopra si verifichi anche nelle altre province e per dare altresì alle scuole i mezzi necessari per il loro funzionamento. (11629)

RISPOSTA. — Nelle scuole medie di Cosenza sono stati versati, da parte di genitori degli alunni delle classi della nuova scuola media, modesti contributi – di misura, per altro, predeterminata – a titolo di offerta facoltativa a favore della cassa scolastica o di altre istituzioni assistenziali: non pochi genitori, infatti, non hanno versato alcun contributo.

Il versamento di tali contributi volontari è stato effettuato, in genere, a mezzo di conto corrente postale. E gli appositi modelli di conto corrente sono stati consegnati soltanto allo scopo di apprestare, per il versamento da parte di quanti avevano intenzione di offrire un contributo, il mezzo più rispondente all'esigenza della regolarità di gestione.

Il Ministro: Gui.

POERIO E MICELI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se ritenga urgente intervenire in favore della costruzione della strada Cuturella-Cropani (Catanzaro). Cuturella è una frazione del comune di Cropani con una popolazione di circa 400 abitanti, attualmente collegata al comune capoluogo da una strada di campagna assolutamente intransitabile. Ciò costringe quella popolazione al più completo isolamento e la condanna alla impossibilità di poter ricevere l'assistenza medica, ostetrica, farmaceutica e di ogni altra forma.

Continuare a lasciare quella frazione in condizioni simili significa condannarla al completo abbandono e significa, altresì, incoraggiare l'emigrazione di quella popolazione contadina, composta per la quasi totalità da assegnatari dell'ente di riforma. (10580)

Risposta. — Questo Ministero, aderendo ad analoga richiesta del comune di Cropani, ha determinato d'assegnare, in linea di massima, a norma della legge 21 aprile 1962, n. 181, articolo 4, lettera a), il contributo statale di lire 40 milioni sulla spesa di lire 50 milioni per l'esecuzione dei lavori di costruzione della strada dalla frazione Cuturella al capoluogo.

La spesa ammessa a contributo non si ritenne però sufficiente per la realizzazione dell'intera opera e il comune di Cropani presentò all'ufficio del genio civile di Catanzaro il progetto generale dell'importo di lire 168 milioni 242.000 ed il progetto stralcio – per la costruzione di un primo tronco – dell'importo di lire 50 milioni.

Pertanto la richiesta del comune di Cropani, intesa ad ottenere l'ulteriore contributo statale per i lavori in parola, sarà tenuta presente, per ogni possibilità di accoglimento, in occasione della predisposizione dei prossimi programmi esecutivi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

PUCCI EMILIO. — Al Minist o dei lavori pubblici. — Per sapere se ritenga necessario accelerare lo studio e l'attuazione del progetto di ammodernamento e di ampliamento della strada statale n. 302 che unisce Firenze a Borgo San Lorenzo.

Premesso che la manutenzione di questa strada da quasi quattro anni è passata sotto la competenza e la responsabilità della « Anas », e considerato che tale ente non ha svolto finora nessuna opera intesa a migliorare la scarsa viabilità, l'interrogante chiede se sia il caso di dare inizio ai lavori già da tempo progettati ed auspicati da più parti.

In tal senso del resto si sono espressi il presidente della camera di commercio di Firenze, l'ente per la motorizzazione e l'ente provinciale del turismo e, poiché i fondi per la spesa prevista dovrebbero essere facilmente reperibili fra gli stanziamenti che saranno deliberati con il « superdecreto », non vi dovrebbero più essere ostacoli seri alla realizzazione della suddetta opera. (11807)

RISPOSTA. — La strada statale n. 302 Brisighellese Ravennate è già stata sottoposta a diversi lavori straordinari per una spesa di circa lire 165 milioni, e sono ora in corso lavori di risagomatura di tratti saltuari per un importo di lire 24.970.000.

A tali interventi devono aggiungersi anche quelli effettuati annualmente a carico dei fondi per l'ordinaria manutenzione.

Le particolari esigenze del tratto Firenze-Borgo San Lorenzo, che presenta rilevanti deficienze nel suo sviluppo plano-altimetrico, sono tenute in evidenza dall'« Anas » per tutti gli interventi che le disponibilità di bilancio consentiranno.

Infatti, un intervento massiccio, per il solo tratto Firenze-Borgo San Lorenzo, richiederebbe degli stanziamenti che si aggirano sull'ordine di lire 650 milioni; mentre altre esigenze, tutte prioritarie, premono contemporaneamente sulle possibilità finanziarie dell'« Anas ».

Il Ministro: MANCINI.

PUCCI EMILIO, LEOPARDI DITTAIUTI, BASLINI E FERIOLI. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per conoscere – premesso che:

- a) nei giorni 18-19 luglio 1965 si è svolta a Firenze la manifestazione internazionale di moda che vanta ormai una tradizione di quindici anni;
- b) la data della manifestazione stessa fu scelta dal ministro del commercio con l'estero, il quale condizionò la concessione del contributo statale al fatto che la manifestazione si svolgesse nei giorni da esso indicati;
- c) negli stessi giorni il centro romano della moda ha organizzato una analoga manifestazione col deliberato proposito di nuocere alla manifestazione di Firenze se ritenga di prendere immediatamente opportuni provvedimenti affinché episodi del genere, che arrecano grave pregiudizio all'occupazione operaia in tutti i settori interessati, non abbiano più a ripetersi, ed in particolare se rilevi la opportunità di escludere il centro romano della moda da qualsiasi contributo statale per la manifestazione organizzata in dispregio delle indicazioni del Ministero.

RISPOSTA. — Per evitare che i calendari delle sfilate relative alla manifestazioni di alta moda del mese di luglio 1965 di Roma e Firenze si sovrapponessero, questo Ministero, dopo alcune riunioni (alle quali parteciparono rappresentanti dei centri moda di Firenze e Roma e della Camera nazionale della moda), constatata l'impossibilità di addivenire ad un accordo tra i centri predetti circa le date di svolgimento delle sfilate nelle due città, con appositi telegrammi comunicò agli

enti interessati che si sarebbero esaminate le richieste di contributi per la realizzazione di un servizio di propaganda e di ospitalità per i compratori e giornalisti stranieri, a condizione che le presentazioni di alta moda avessero luogo tra il 18 e 19 luglio a Firenze ed il 20-23 luglio a Roma.

Il centro di Roma, in relazione alle adesioni già pervenutegli da un numero abbastanza rilevante di case di moda ed agli impegni già assunti con le medesime, si trovò nella impossibilità di ottemperare all'invito rivoltogli da questa amministrazione.

Tenuto conto di tale circostanza e del fatto che alla manifestazione indetta dal centro di Firenze aveva partecipato un minor numero di case, questa amministrazione ritenne di concedere a ciascuno dei centri un contributo, di eguale importo, inferiore a quello concesso in occasione di precedenti sfilate.

In relazione a quanto precede, questo Ministero non ritiene opportuno revocare il provvedimento relativo alla concessione del contributo in favore del centro moda di Roma.

Circa i provvedimenti da adottare per evitare in futuro la sovrapposizione dei calendari delle due manifestazioni si può assicurare l'interrogante che questo Ministero farà quanto in suo potere a tale proposito.

Il Ministro: MATTARELLA.

PUCCI EMILIO. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere se ritenga necessario sottoporre ad un più attento e circonstanziato esame gli stanziamenti promossi dal Ministero in favore della reclamizzazione dei modelli dell'alta moda italiana all'estero.

Considerata la forte penetrazione acquisita nei mercati esteri in questo settore e le notevoli latenti possibilità di un più solido e preminente inserimento fra i gusti e le preferenze degli acquirenti straneri, l'interrogante domanda se sia il caso di attuare, con più vigile ed oculato discernimento, le scelte relative alla erogazione delle somme previste in favore dei prodotti dell'alta moda taliana.

L'interrogante inoltre fa osservare che, se il piazzamento di tali prodotti dipende in gran parte dalla fantasia creativa e dalla ingegnosa immaginazione di poche persone preparate e consapevoli, tuttavia il successo delle esportazioni italiane è legato alla sapiente azione ed alla indovinata organizzazione del Ministero, azione che potrebbe essere drasticamente frustrata da iniziative interessate, le quali si risolverebbero soltanto a danno del buon nome italiano. (12506)

RISPOSTA. — Il Ministero del commercio con l'estero concorre alla realizzazione delle seguenti iniziative, in favore dell'alta moda italiana:

- a) costituzione di un monte premi da destinare ai migliori modelli in occasione delle sfilate stagionali;
- b) pubblicazione della rivista Linea Italiana;
 - c) pubblicità su giornali e riviste;
 - d) manifestazioni di moda all'estero.

In merito alle sfilate di moda all'estero cui si riferisce l'interrogante è da considerare che le relative proposte vengono esaminate dal comitato coordinamento moda, sedente presso questo Ministero, formato oltre che dai rappresentanti delle direzioni generali del Ministero stesso, anche da quelli dell'I.C.E. e della Camera nazionale della moda. Nell'esame delle varie proposte, il comitato tiene costantemente presenti determinati criteri i quali, per unanime convinzione, sono considerati indispensabili al fine di ottenere che i defilés di moda all'estero non si esauriscano in manifestazioni di solo prestizio, ma assicurino un adeguato seguito commerciale.

Pertanto, i defilés in argomento vengono sempre realizzati d'intesa con i nostri uffici commerciali all'estero e si richiede, in linea di principio, che gli stessi siano appoggiati localmente presso grandi magazzini con l'ausilio della stampa e possibilmente della radiotelevisione.

Da quanto sopra esposto si rileva che le iniziative di moda all'estero sono particolarmente seguite da questo Ministero al fine di assicurare alle medesime il massimo successo, successo che praticamente si concretizza nell'incremento delle nostre esportazioni del settore.

Si può assicurare che anche in avvenire il Ministero non mancherà di esercitare il più rigoroso controllo tecnico-organizzativo e finanziario su tutte le iniziative di moda all'estero svolto da organismi ed enti privati con il contributo dello Stato.

Il Ministro: MATTARELLA.

RAIA, NALDINI, CERAVOLO E PIGNI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere che cosa abbia fatto e cosa intenda fare in relazione alla richiesta sostenuta ormai da tempo e da più parti per l'abolizione dei salari medi convenzionali vigenti nel settore alberghiero ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, si chiede di sapere perché - nonostante codesto Ministero abbia richiesto sin dall'agosto 1964 un parere sulla materia ai vari enti interessati, alla luce di una precisa posizione dell'I.N.P.S. (in ciò sostenuta dalle organizzazioni sindacali), per la abolizione dei valori medi e la determinazione dei contributi sulla base della retribuzione effettivamente percepita - non sia stata ancora presa alcuna iniziativa per dare seguito effettivo a tale richiesta sempre più attuale ed urgente, considerato che il vigente sistema dei salari medi nelle aziende sopracitate intacca i diritti previdenziali dei lavoratori e contraddice ad una giusta politica di sicurezza sociale. (12020)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro, su iniziativa dell'I.N.P.S. che aveva proposto di sopprimere il sistema in atto riguardante la determinazione di tabelle di retribuzioni medie ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i dipendenti da aziende alberghiere, ha provveduto a richiedere sia agli istituti assicuratori interessati sia alle organizzazioni di categoria un parere sull'opportunità di continuare o meno ad applicare detto sistema.

Il ministro ha tuttora in esame la questione per valutare le varie conseguenze che si verrebbero a determinare, soprattutto per quel che concerne la possibilità di accertamento delle retribuzioni, ove venisse stabilito di non fare più ricorso al dato medio retributivo, ai fini contributivi, per i lavoratori di che trattasi.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ROBERTI, FRANCHI, GUARRA E CA-RADONNA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se sia a sua conoscenza che numerosissimi profughi d'Africa residenti a Livorno sono senza alloggi e che le disponibilità previste per il settembre 1965 potranno sopperire ad appena il 10 per cento delle richieste; se siano a sua conoscenza le deplorevoli condizioni degli edifici in cui una parte dei profughi è oggi alloggiata, condizioni riconosciute da tecnici dell'Istituto case popolari e dovute ad evidenti errori di costruzione e per conoscere quali provvedimenti intenda urgentemente prendere per la soluzione globale del problema. (9052)

RISPOSTA. — I nuclei familiari di profughi residenti a Livorno e privi di alloggio adeguato risultano in numero di 40, di cui 20 provenienti dall'Africa. Quanto prima saran-

no disponibili in detta città nove alloggi destinati ai profughi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Circa, poi, le osservazioni mosse dagli interroganti in ordine alle condizioni delle case in cui è attualmente alloggiata una parte dei profughi d'Africa si fa presente che gli appartamenti da essi occupati sono in normali condizioni di manutenzione e che nessuna segnalazione è stata inoltrata dagli interessati per difetti di costruzione o deplorevoli condizioni degli edifici.

Per altro non risulta che tecnici dell'I.A.C.P. di Livorno abbiano espresso i pareri ai quali si accenna nell'interrogazione.

Il Ministro: MANCINI.

ROBERTI E ABELLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere per quali motivi non sono stati ammessi alle colonie estive i figli delle mondariso che abitano ad una distanza inferiore ai 10 chilometri dal posto di lavoro, venendo così a fare una discriminazione che non ha giustificazione alcuna dal momento che anche questi bambini non possono avere nel periodo della monda la necessaria assistenza della madre e anch'essi necessitano di cure climatiche. (12416)

RISPOSTA. — Le spese che il Ministero del lavoro effettua per l'assistenza ai mondariso emigranti e ai loro figli, gravano sul capitolo 1251 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso: « Spese per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori singoli, dei gruppi e delle famiglie migranti per motivi di lavoro nell'interno dello Stato ».

Come si evince dalla denominazione del capitolo di spesa, la sfera dei destinatari dell'assistenza è limitata ai lavoratori e loro familiari che dal comune di residenza si spostano in altro comune per prestarvi la propria opera alle dipendenze di terzi.

Per altro, il ministro, stante l'attuale carenza legislativa per effetto della legge 10 febbraio 1961, n. 5, che ha abrogato le preesistenti disposizioni in tema di migrazioni interne, allo scopo di uniformare le attività assistenziali ai migranti da parte dei vari uffici del lavoro e della massima occupazione, ha ritenuto opportuno indicare un criterio di massima (distanza minima di 10 chilometri del posto di lavoro da quello di residenza) ai fini dell'individuazione dei beneficiari delle varie forme di assistenza praticate.

Si assicurano tuttavia gli interroganti che il problema relativo alla estensione dell'assistenza predetta anche ai lavoratori non migranti, occupati nelle stesse aziende ove sono impiegati lavoratori migranti, è stato portato all'attenzione del Ministero dell'interno – in considerazione della impossibilità di provvedervi con i fondi di bilancio stanziati sul capitolo surriferito – al fine di concertare eventuali interventi intesi ad eliminare, nei limiti del possibile, la lamentata discriminazione.

Si fa presente, infine, che l'esclusione dei figli di lavoratori non migranti dall'assistenza stessa, è stata soltanto formale in quanto, in concreto, la quasì totalità degli aspiranti ha potuto fruire del beneficio in parola grazie agli interventi finanziari degli enti ed istituti locali delle province settentrionali interessate.

Il Minist o: DELLE FAVE.

ROBERTI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere i motivi per i quali le comunicazioni telefoniche fra Roma e Napoli permangono pressoché impossibili con teleselezione o senza teleselezione. (12699)

RISPOSTA. — Fino al 29 luglio 1965 il servizio telefonico fra Roma e Napoli veniva svolto su 25 circuiti manuali, 60 circuiti celeri uscenti da Roma e 65 circuiti celeri uscenti da Napoli. A decorrere dalla data predetta è stata introdotta tra le due città la teleselezione da utente mediante l'attivazione di 80 circuiti uscenti da Roma ed altrettanti uscenti da Napoli, in aggiunta a quelli esistenti.

In dipendenza di ciò, il numero delle conversazioni effettuate tramite operatrice si è notevolmente ridotto con conseguente sensibile diminuzione dei tempi di attesa che, mentre antecedentemente all'introduzione del servizio automatico raggiungevano valori notevoli, ora possono considerarsi praticamente quasi del tutto eliminati.

Il servizio automatico è tuttora in fase di graduale assestamento e sistematiche prove vengono eseguite per accertare ed eliminare le cause di talune difficoltà che saltuariamente sono state rilevate per quanto concerne il traffico entrante nella rete urbana di Napoli.

Si ha ragione di ritenere che il servizio telefonico tra le due città, che ha già subito un notevole miglioramento con l'attivazione della teleselezione da utente sarà completamente normalizzato entro breve tempo, non

appena gli impianti, dopo la fase iniziale, saranno stati definitivamente messi a punto.

Il Ministro: Russo.

ROMANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per avere notizie circa la situazione generale dei concorsi a cattedre per i licei artistici, istituti d'arte e scuole d'arte e per sapere per quale motivo i concorsi banditi e pubblicati nelle Gazzette ufficiali negli anni 1963 e 1964 per i suddetti tipi di scuole sono sospesi e perché si intende dare la precedenza ai concorsi riservati ai sensi della legge n. 831.

RISPOSTA. — Sono stati espletati undici concorsi a posti di assistente nei licei artistici, indetti con decreto ministeriale 18 aprile 1963; per altri 22 analoghi concorsi, e relativi lavori sono stati, per la maggior parte di essi, conclusi recentemente, e per la rimanente parte sono prossimi alla conclusione. Inoltre, sono stati ultimati i lavori riguardanti due concorsi a posti di direttore nelle scuole di arte.

Per tutti gli altri concorsi ordinari, le relative operazioni sono in via di svolgimento: si è provveduto, infatti, alla catalogazione e alla sistemazione dei numerosi lavori presentati dai candidati e si sta, ora, procedendo alla revisione dei documenti esibiti.

D'altro canto, è stato dato corso anche ai concorsi riservati previsti dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificata dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105, per i quali – si precisa – si sta procedendo alla valutazione dei titoli degli aspiranti, ai fini della formazione delle graduatorie.

Il Ministro: Gui.

SABATINI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sia al corrente del disagio in atto tra gli agricoltori produttori di latte, e della inesatta interpretazione attribuita al prezzo comunitario di riferimento, e se ritenga che una soluzione adeguata nella fissazione dei prezzi non può essere trovata senza un'azione mediatrice del Governo rivolta ad impegnare le parti a regolare con contratto le condizioni di vendita del latte alle industrie trasformatrici, in modo che si stabilisca una solidarietà economica tra produttori e trasformatori del latte.

In modo particolare si chiede, nella eventualità in cui l'azione mediatrice del Ministero dell'agricoltura non dovesse avere successo, se si ritenga di proporre al Parlamento di stabilire una procedura per la stipulazione dei contratti rivolti a regolare i rapporti tra gli agricoltori produttori di latte e le industrie trasformatrici, che impegni le parti in una azione solidale rivolta alla valorizzazione dei prodotti lattiero-caseari. (12302)

RISPOSTA. — Il disagio fra gli agricoltori produttori di latte, al quale accenna l'interrogante, deriva molto probabilmente proprio dalla inesatta interpretazione che gli stessi danno – e davano nel recente passato – al concetto di prezzo indicativo del latte.

Non sarà, pertanto, superlfluo ribadire che il prezzo indicativo nazionale del latte non costituisce un limite massimo o minimo, ma rappresenta un livello di prezzo medio nazionale che i ricavi di mercato dovrebbero assicurare per l'intera produzione lattiera commercializzata (latte venduto per il consumo diretto e latte ad uso industriale) all'insieme dei produttori durante la campagna lattiera e cioè per il periodo 1º aprile-31 marzo.

Proprio perché non era stato correttamente interpretato il significato reale di prezzo indicativo da parte delle categorie produttrici, sono sorte difficoltà al momento della rinnovazione dei contratti con gli industriali trasformatori.

Altro elemento di attrito è stato rappresentato dalla diversa decorrenza della campagna lattiero-casearia, che, per la maggioranza dei produttori, sarebbe dovuta iniziare l'11 novembre e non il 1º aprile.

Stando così le cose, l'azione svolta da questo Ministero ha avuto, come principale obiettivo, quello di promuovere incontri sul piano della proficua collaborazione tra le categorie dei produttori e degli industriali del latte, per la discussione e la ricerca di accordi sui modi di risolvere problemi comuni. Purtroppo, l'intervento mediatore di questo Ministero non è valso, nello scorso novembre, a far raggiungere un'intesa fra le parti.

Successivamente, però, la situazione del settore si è evoluta in senso favorevole, grazie anche al buon andamento del mercato interno dei prodotti lattiero-caseari. Al momento attuale, risulta perfezionato oltre il 70 per cento dei contratti fra produttori ed industriali del latte. Restano ancora scoperte alcune zone ben definite (basso milanese, cremonese, pavese) a causa di particolari situazioni locali (presenza di cooperative di trasformazione, raccolta di latte per uso alimentare da parte delle centrali).

Si deve, comunque, chiarire che l'applicazione del regolamento comunitario nel settore lattiero-caseario non vieta la contrattazione del latte secondo riferimento a predeterminate quantità di prodotti derivati, né impegna gli operatori a stipulare contratti validi per periodi determinati; le parti restano libere di impegnarsi nei modi che esse ritengono più convenienti.

Per quanto riguarda i produttori, è auspicabile che essi si orientino verso la costituzione di sempre più efficienti organizzazioni cooperativistiche e consortili di primo e di secondo grado, perché soltanto la forza organizzata della produzione potrà essere in grado di concorrere efficacemente a regolare equamente i rapporti contrattuali tra gli agricoltori produttori di latte e gli industriali che lo trasformano.

Si ha ragione di ritenere, d'altro canto, che i rapporti tra le categorie produttrici e trasformatrici del latte si evolveranno in senso favorevole nel tempo, parallelamente alla migliore conoscenza della nuova disciplina comunitaria instaurata, come è noto, dal 1º novembre 1964.

Pertanto, non si ritiene opportuno interessare il Parlamento perché stabilisca una normativa in materia.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

SCALIA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se ritenga opportuno proporre l'obbligatorietà dell'insegnamento, attualmente facoltativo, delle applicazioni tecniche nelle classi seconda e terza della nuova scuola media, determinando orari di insegnamento che consentano l'istituzione di una cattedra per ogni due corsi.

Sarà, infatti, a conoscenza del ministro che nel corso del corrente anno scolastico le classi degli istituti tecnici femminili hanno subito un notevole spopolamento per essersi ingenerato nelle famiglie e nelle alunne il grave timore – avvalorato per altro dalla presente situazione determinatasi in relazione alla occupazione del personale licenziato – della scarsa rispondenza del titolo conseguito con le effettive prospettive di una futura sistemazione.

RISPOSTA. — L'orario settimanale delle lezioni per gli insegnamenti della scuola media risponde alla duplice esigenza di non gravare eccessivamente sugli alunni e di fissare, sul piano didattico, un certo equilibrio tra le diverse discipline.

Ciò considerato, e tenuto anche conto che manca ancora l'esperienza dell'attuazione dell'intero ciclo della predetta scuola, l'introduzione della modifica prospettata dall'interrogante non si ritiene opportuna.

Il Ministro: Gui.

SCIONTI, ASSENNATO E MATARRESE. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di vivo malcontento e di agitazione esploso in questi giorni in uno sciopero unitario nel Pignone Sud di Bari. Nello stabilimento è maturata da lungo tempo una grave tensione che trova la su ragione nelle seguenti situazioni:

- 1) premio di produzione: malgrado che la produzione sia notevolmente accresciuta, dal dicembre 1964 ad oggi, legittimando, anche sul terreno contrattuale, la richiesta dei lavoratori, questo premio, per il quale viva è l'attesa delle maestranze, non viene corrisposto ed anzi viene negato;
- 2) libertà dei lavoratori: pur essendo il Pignone Sud un'azienda a partecipazione statale nella quale sarebbe legittimo attendersi un rapporto, tra direzione e lavoratori, aderente ai principî di salvaguardia dei diritti dei lavoratori sanciti dalla Costituzione, esistono nell'azienda condizioni che contravvengono palesemente questi principi: nel mese di febbraio 1965, in occasione della elezione della commissione interna, tutti gli impiegati che avevano aderito alla lista della C.G.I.L. sono stati messi nella condizione di ritirare la propria adesione dalla lista per un intervento della direzione; i congedi per ragioni sindacali, pur previsti dal contratto collettivo di lavoro, non vengono concessi; è concesso alla commissione interna di riunirsi, nelle ore di lavoro, non più di due volte al mese, mentre ai suoi membri sono frapposte continue difficoltà in ordine alla loro libertà di movimento ai fini dell'esplicazione del proprio mandato; i comunciati sindacali sono sottoposti a censura preventiva prima della loro affissione nell'albo;
- 3) bolla di lavoro: il tempo di lavoro non soltanto non viene concordato ma, di fatto, l'ufficio metodi e tempi fissa dei tempi che sono minori di quelli riscontrati dal cronometrista; inoltre non è corrisposta alcuna differenza di paga in ordine al livello di realizzazione della produzione e del tempo;
- 4) diplomi e promozioni: i diplomati degli istituti professionali vengono assunti come operai comuni di seconda e lasciati con questa qualifica per mesi e anche anni; per le assunzioni non si ricorre all'ufficio di collocamento bensì a semplici segnalazioni di

parte o ad inserzioni sul giornale; per il passaggio di qualifica gli operai vengono sottoposti a prove d'esame (non previste dal contratto collettivo di lavoro) particolarmente rigorose e dilazionate nel tempo (5 per ogni, 15 giorni in media), così da rendere estremamente difficoltosa e lenta la procedura delle promozioni.

Gli interroganti chiedono se i ministri ravvisano l'opportunità e l'urgenza di intervenire a salvaguardia della libertà dei lavoratori e per il rispetto del contratto collettivo di lavoro, anche in ordine al premio di produzione, al fine di riportare la serenità fra i lavoratori del Pignone Sud di Bari. (11951)

RISPOSTA. — La corresponsione del premio di produzione da parte della società Pignone Sud, ai sensi dell'articolo 3 del contratto di lavoro stipulato il 20 novembre 1962 tra le associazioni sindacali delle aziende a partecipazione statale (A.S.A.P., Intersind) e i sindacati dei lavoratori metalmeccanici è stata, per il periodo 1º marzo 1964-28 febbraio 1965, regolarmente effettuata sulla base di un accordo concluso tra la predetta associazione A.S.A.P. e i sindacati nazionali dei lavoratori in data 24 novembre 1964.

Analogo accordo è stato stipulato il 16 luglio 1965 per il premio di produzione da corrispondere per il periodo 1º marzo-31 dicembre 1965.

Per quanto si riferisce alle relazioni sindacali ed ai rapporti con la commissione interna, l'E.N.I. ha assicurato che la società Pignone Sud applica le norme di cui all'articolo 14, parte comune, del vigente contratto di lavoro 20 novembre 1962, ed all'accordo interconfederale 8 maggio 1953. Nel corso del 1964 i membri della commissione interna hanno fruito di 700 ore, regolarmente retribuite, per l'assolvimento dei propri compiti.

Sulla base di accertamenti condotti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non è risultato, poi, che la direzione dell'azienda abbia influito direttamente o indirettamente, sulle decisioni degli impiegati (tre) che hanno ritirato la loro adesione alle liste della C.G.I.L. per l'elezione della commissione interna.

Non è risultato, altresì, confermato che alla commissione interna sia concesso di riunirsi solo due volte al mese, né che l'azienda ponga difficoltà per le riunioni quando se ne manifesti la necessità.

In una sola occasione è stata negata la affissione all'albo di un volantino predisposto dalla commissione interna, poiché, a detta dell'azienda, tale volantino conteneva delle inesattezze.

Per quanto riguarda l'assegnazione degli operai alle varie categorie contrattuali, si precisa che la società Pignone Sud applica l'articolo 43, parte operai, del vigente contratto di lavoro, sentito il parere di un'apposita commissione esaminatrice, che assolve i propri compiti con criteri di assoluta obiettività. La classificazione viene effettuata in base alle mansioni effettivamente svolte.

Per quanto attiene alle bolle di lavoro, in data 18 dicembre 1964, è stato stipulato un accordo, secondo il quale i tempi segnati sulle bolle medesime hanno valore solo relativo e non sono vincolanti per i dipendenti. Ciò, del resto, è stato chiarito con un comunicato dell'azienda e della commissione interna. Tuttavia, per la conseguente maggiore produzione sono state concordate paghe di classe che comportano un aumento retributivo rispetto alle paghe contrattuali.

Dai competenti organi del Ministero del lavoro è stato accertato, infine, che le assunzioni vengono effettuate sempre nel rispetto delle norme sul collocamento, tenendo soprattutto conto delle mansioni alle quali il dipendente deve essere destinato, a prescindere dai titoli di studio eventualmente in possesso degli aspiranti.

Il Ministro delle partecipazioni statali:

SERVADEI. — Al Governo. — Per conoscere se ritenga opportuno disporre che lo scarico del contenuto delle bettoline delle draghe interessanti la zona di Rimini (Forlì) venga effettuato più al largo, per evitare che, ad esempio, la spiaggia di San Giuliano a Mare si trovi spesso piena di detriti trasportati da correnti marine. (12036)

RISPOSTA. — L'ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia, sotto la cui giurisdizione ricade il porto di Rmini, ha fatto conoscere che la zona di discarico dei materiali di risulta escavati nel porto suddetto, a cura di questa amministrazione, fu stabilita, a suo tempo, dalla locale capitaneria di porto.

Per ovviare al lamentato inconveniente è stato disposto, in accordo con la predetta autorità, che la discarica venga effettuata, in futuro, in una nuova zona distante oltre un miglio dalla precedente.

Il Ministero della sanità, da parte sua, ha assicurato che sta svolgendo ogni azione af-

finché lo scarico in parola non arrechi inconvenienti igienici a litorali ed alle spiagge.

Il Ministro dei lavori pubblici: Man-CINI.

SGARLATA, DEL CASTILLO, SCALIA, SINESIO, SPADOLA, DI LEO, GIGLIA, LA FORGIA, BARBERI, URSO, DEGAN, VINCELLI E CAVALLARO. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere se risponda a verità la notizia, diffusasi nell'ambiente interessato, dell'ingiustificata riapertura dei termini del concorso di primario pediatra dell'ospedale di Noto, bandito alcuni anni addietro, il cui espletamento è stato fissato per il 29 luglio 1965 dall'apposita commissione. (12467)

RISPOSTA. — Non corrisponde al vero la notizia della riapertura dei termini del concorso al posto di primario pediatra dell'ospedale di Noto. Tale concorso è stato espletato e sono in corso da parte del consiglio di amministrazione dell'ente, gli atti relativi all'approvazione della graduatoria, formulata dalla commissione giudicatrice.

Il Minist o: MARIOTTI.

SIMONACCI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio venutosi a creare con la difficoltà di servizio telefonico tra Roma, Sora, Cassino e le loro rispettive zone e dell'urgente necessità di realizzare un impianto teleselettivo, per altro. da tempo programmato.

Quali provvedimenti urgenti intenda adottare per eliminare tale ostacolo che incide tanto negativamente sull'economia locale.

(12486)

RISPOSTA. — Il servizio telefonico nella provincia di Frosinone al presente è territorialmente diviso in due distinte zone. Tale suddivisione, prevista dalla convenzione stipulata con la concessionaria S.I.P., è giustificata dalla forma allungata della provincia stessa che diversamente avrebbe comportato collegamenti telefonici troppo distanti fra i centri ad essa appartenenti.

Attualmente è allo studio presso l'azienda di Stato per i servizi telefonici, su proprosta della S.I.P., un piano tecnico che prevede la unificazione dei comuni della detta provincia nell'ambito di un'unica zona.

Si deve, per altro, far presente che la proposta necessita di un accurato ed attento esame comportando essa la modifica delle attuali competenze di traffico e dei relativi introiti fra l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e la S.I.P..

Ove fosse decisa dai competenti organi la modifica in parola, si dovranno comunque rivedere sia la convenzione sia il piano regolatore telefonico nazionale, i quali stabiliscono rispettivamente i confini delle zone e gli istradamenti del traffico.

Comunque si assicura che nel condurre lo esame del problema verrà fatto il possibile perché al distretto di Frosinone venga data una strutturazione telefonica più idonea alle esigenze del servizio e dell'utenza e che consenta anche l'estensione del servizio teleselettivo con Roma.

Il Ministro: Russo.

SINESIO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché l'ente televisivo italiano costruisca un ripetitore del II canale a Siculiana (Agrigento). Migliaia di abbonati di questo e di altri centri viciniori, infatti, ancora oggi, a parecchi anni di distanza dell'entrata in funzione del II canale televisivo non possono usufruire dei vantaggi di cui godono ormai quasi tutti gli abbonati del rimanente territorio nazionale.

(12548)

RISPOSTA. — La società concessionaria R.A.I.-TV sta dedicando il massimo impegno per la realizzazione dei lavori relativi alla estensione della rete televisiva. D'altra parte, esigenze di carattere soprattutto tecnico – dovute alla particolare configurazione orografica del nostro paese – non consentono la contemporanea attuazione del servizio su tutto il territorio nazionale, per cui i lavori devono necessariamente essere attuati con criteri di gradualità, sulla base di programmi periodici che la R.A.I. predispone e realizza con la preventiva approvazione di questo Ministero.

Il problema della ricezione del II programma televisivo nelle località che, come quella segnalata dall'interrogante, non sono ancora servite, sarà preso in esame appena possibile, compatibilmente con gli impegni della R.A.I. per la realizzazione dei programmi di lavori già approvati.

Il Ministro: Russo.

SOLIANO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere se e quando ritenga di dover accogliere la richiesta avanzata dal comune di Olevano Lomellina (Pavia) tendente ad ottenere il contributo dello Stato.

previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184, per realizzare la sistemazione delle vie del capoluogo il cui costo ammonta a previste lire 10.600.000.

Il comune interessato è uno dei tanti comuni della Lomellina che risentono della crisi agricola e del disagio creato dallo spopolamento che si ripercuotono negativamente anche sulle finanze comunali, per cui diventa impossibile risolvere un problema così sentito dalla popolazione senza il concorso statale. (11217)

RISPOSTA. — Effettivamente il comune di Olevano Lomellina ha avanzato richiesta per la concessione del contributo dello Stato ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla spesa di lire 10.600.000 per la sistemazione delle strade interne del capoluogo.

Tale istanza viene tenuta presente, come tutte le numerose istanze del genere, per essere considerata in sede di formulazione dei programmi esecutivi.

Il Ministro: MANCINI.

SPINELLA. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione. — Per conoscere:

- 1) se, dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 1961, n. 264, che demanda alla esclusiva competenza del Ministero della sanità l'istituzione dei servizi di medicina scolastica in tutte le scuole o istituti pubblici e privati, di ogni ordine e grado, sia possibile in contrasto con il su precisato decreto del Presidente della Repubblica del 1961 n. 264 la coesistenza di un servizio di medicina scolastica alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione;
- 2) in base a quale norma di legge il Ministero della pubblica istruzione ha la potestà di assumere medici coordinatori, che prestino servizio presso i provveditorati agli studi, nella qualità e con la retribuzione di insegnanti annuali incaricati di educazione fisica;
- 3) in base a quale norma di legge i capi di istituto possono assumere medici a titolo volontario, con un rimborso di spesa da parte delle casse scolastiche.

L'interrogante, chiede, inoltre, di conoscere se il Presidente del Consiglio ritenga il servizio di medicina scolastica, predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, atto a dare tranquillità per il modo come è disciplinato tenendo conto soprattutto che sulla persona fisica e psichica degli allievi si richiedono, con la compilazione di una complessa scheda sanitaria, giudizi di seria responsabi-

lità, che per lo meno dovrebbero impegnare i medici preposti in lunghe osservazioni e non in visite affrettate, senza mancare di mettere in evidenza che le indagini investono problemi di estrema delicatezza e richiedono la assunzione di motizie che, per la loro natura riservata, esorbitano dai limiti consentiti, per accertamenti del genere, dall'articolo 14 della Costituzione. (5899)

RISPOSTA. — Com'è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, affida la tutela della salute della popolazione scolastica e la vigilanza sull'igiene delle scuole e degli istituti pubblici e privati, di ogni ordine e grado, al Ministero della sanità, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con quello del lavoro e previdenza sociale.

Tuttavia spesso si è verificato che il Ministero della pubblica istruzione abbia provveduto a nominare dei medici scolastici coordinatori assumendoli in servizio come insegnanti annuali di educazione fisica, nonché ad assumere, tramite i capi degli istifuti di istruzione secondaria e su proposta dei predetti medici coordinatori, sanitari con il compito di effettuare, nei confronti degli alunni, il controllo biologico sanitario dell'educazione fisica e sportiva.

Il Ministero della sanità in passato ha avuto modo di far rilevare quanto sopra al Ministero della pubblica istruzione.

Per ovviare a tali inconvenienti, la materia di che trattasi sarà disciplinata dal regolamento previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, che un'apposita commissione consultiva per l'igiene e l'assistenza scolastica e per l'igiene pedagogica sta predisponendo.

Con l'emanazione di detto regolamento sarà dato un assetto organico ed unitario al settore dei servizi di medicina scolastica.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

SPONZIELLO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere – attesa la disparità esistente come trattamento economico in caso di malattia o infermità non dipendente da causa di servizio tra l'impiegato dello Stato e il sottufficiale delle forze armate, per cui il primo, in virtù dell'articolo 59 del decreto presidenziale 11 gennaio 1957, m, 17, durante l'aspettativa ha diritto all'intero stipendio per i primi 12 mesi, a metà stipendio per il restante periodo ed il tempo trascorso in aspettativa gli è computato per intero ai fini della pensione; mentre al sottufficiale delle forze ar-

mate la legge 31 luglio 1954, n. 599, stabilisce all'articolo 18 solo la corresponsione dei tre quinti dello stipendio e degli assegni a carattere fisso continuativo, computando per metà, agli effetti della pensione, il periodo dell'infermità non dipendente da causa di servizio – se ritenga di dover eliminare tale stato di palese ingiustizia, estendendo ai sottufficiali lo stesso trattamento riservato agli impiegati dello Stato. (12828)

RISPOSTA. — Il problema dell'estensione al personale militare delle norme in vigore per i dipendenti civili concernenti il trattamento economico durante il periodo di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e il computo in pensione del periodo stesso forma oggetto di apposita iniziativa della difesa tuttora in corso di concerto con gli organi finanziari.

Il Ministro: Andreotti.

TAGLIAFERRI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere – atteso che in data 16 marzo 1965, con apposito decreto il prefetto di Piacenza nominava un commissario prefettizio al comune di Rottofreno, sospendendo in tale circostanza il consiglio comunale; preso atto che da tale data sono trascorsi i limiti di tempo previsti all'uopo dalla legge comunale e provinciale – se ritenga opportuno emanare quanto prima le necessarie disposizioni per lo scioglimento del consiglio comunale e per la convocazione di nuove elezioni per la prevista tornata elettorale amministrativa di autunno. (12599)

RISPOSTA. — Il consiglio comunale di Rottofreno è stato sciolto con decreto presidenziale del 19 maggio 1965; con decreto del 2 settembre, il prefetto di Piacenza ha disposto la proroga della gestione commissariale del comune, ai sensi degli articoli 323 del testo unico del 1915 n. 148 e n. 103 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale avranno luogo il 28 novembre 1965.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

TERRANOVA RAFFAELE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:

1) se sia stato modificato – e in questa ipotesi con quale legge o decreto – l'articolo 33 del « regolamento alunni, esami e tasse » di cui al regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 che sancisce che per essere ammessi agli esami di licenza media negli istituti governativi,

parificati o legalmente riconosciuti gli alunni debbono solo presentare domanda in carta legale ed i documenti comprovanti il pagamento di lire 350 sul conto corrente dell'ufficio del registro;

- 2) come giudica e quali provvedimenti intenda prendere o abbia preso contro coloro che illegalmente insieme alla domanda di esame richiedono come « volontario » o « obbligatorio » un contributo alla cassa scolastica, espediente che un giornale romano benevolmente trova denotare una « certa raffinatezza psicologica » e che l'interrogante considera invece volgare rapina o più volgare mafioso ricatto;
- 3) quali scuole abbiano preteso con questa scandalosa sfacciata procedura eludere lo articolo 4 della legge 31 dicembre 1962 che stabilisce l'assoluta gratuità della scuola media;
- 4) se creda urgente e necessario disporre che, mentre siano denunziati gli autori di questi sistemi che sono veri reati che offendono la scuola tutta, venga subito rimborsato – senza aspettarne la richiesta – chi è stato costretto a pagare questi strani contributi alle casse scolastiche;
- 5) quali provvedimenti siano stati presi sia contro coloro e la stampa ha ripetutamente elencato i nomi degli istituti dove alcuni impiegati o docenti hanno voluto o permesso questa illegale e immorale procedura sia contro chi ha preteso che in segreteria a Roma all'istituto Petrocchi fosse obbligatorio presentare una dichiarazione in carta semplice il cui testo dichiaro di non voler pagare il contributo volontario esprime tutta una mentalità che l'interrogante solo per rispetto alla scuola non vuole classificare.

(11772)

RISPOSTA. — L'articolo 4 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, istitutiva della scuola media, secondo il quale non possono essere richiesti tasse o contributi per l'iscrizione e la frequenza degli alunni, ha avuto applicazione, nell'anno scolastico 1964-65, per le prime e le seconde classi. A norma della citata legge, hanno, invece, continuato a funzionare, secondo il precedente ordinamento, le terze classi delle soppresse scuole di istruzione secondaria inferiore.

Per quanto, in particolare, riguarda gli esami di licenza, nello stesso anno, ha avuto applicazione l'articolo 33 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, il quale prescrive per l'ammissione agli esami la presentazione del-

la domanda in carta legale e il pagamento della apposita tassa.

Ciò precisto, si fa presente che dagli elementi acquisiti non risulta siano stati, comunque, imposti contributi agli alunni, nè in occasione dell'ammssione agli esami di licenza media, svoltisi per altro, nel predetto anno, secondo il preesistente ordinamento, nè in connessione con l'iscrizione o la frequenza delle classi della nuova scuola media.

Invero, sono stati volontariamente versati dai genitori – e non da tutti – contributi di modesta e varia misura, a titolo di offerta facoltativa a favore delle casse scolastiche, il cui ordinamento annovera, appunto, tra le entrate, le oblazioni dei privati.

Per quanto riguarda le scuole della provincia di Roma, il provveditore agli studi ha anche recentemente richiamato l'attenzione dei presidi sull'osservanza del richiamato articolo 4 della legge n. 1859 e sul carattere volontario e spontaneo che devono avere, in ogni caso, le contribuzioni da parte delle famiglie degli alunni.

Si assicura, comunque, che il Ministero non mancherà di esercitare con ogni cura la sua azione di vigilanza, affinché sia rispettata, da parte degli organi scolastici competenti, la norma sulla gratuità della scuola media, e di attuare gli opportuni interventi negli eventuali casi di trasgressione.

Il Ministro: Gui.

TOGNONI, GUERRINI RODOLFO E BEC-CASTRINI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se sia a conoscenza del disagio delle popolazioni e dei produttori agricoli del Mancianese (Grosseto) per la mancata costruzione della strada Manciano Montauto-Montalto di Castro che dovrebbe essere realizzata sulla base della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive integrazioni.

E per sapere come intenda intervenire anche in considerazione del fatto che l'A.N.M.I. ha deciso di riattivare la miniera di antimonio in località Tafone il che rende più urgente il miglioramento della viabilità, affinché la predetta strada, più volte richiesta dalla amministrazione comunale di Manciano, venga al più presto costruita. (10440)

RISPOSTA. — La strada Manciano-Montauto (per Montalto di Castro) richiesta dall'amministrazione comunale di Manciano, dovrebbe costituire un diretto collegamento del suddetto capoluogo con la provincia di Viterbo, con direttrice per Montauto (confine di provincia), e quindi per Montalto di Castro.

La strada dovrebbe avere origine dalla provinciale Manciano – Farnese, seguendo quindi per circa 5 chilometri, e salvi i necessari lavori di ampliamento ed ammodernamento, l'attuale strada esistente fino alla località Campigliola, dalla quale dovrebbe poi dipartirsi un tronco di nuova costruzione fino al confine di Provincia, della ulteriore estesa di chilometri 14.

Il comune di Manciano in data 29 dicembre 1957 presentò domanda per la costruzione della strada in parola a totale carico dello Stato, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni, per una presunta spesa di lire 150 milioni.

Questo Ministero in data 1º maggio 1963, comunicò che i lavori di costruzione delle strade premurate dal comune di Manciano, tra le quali anche quella Manciano-Montauto, sarebbero stati tenuti presenti in una futura occasione favorevole di finanziamento, compatibilmente con la necessità e l'urgenza di altre stradali di analoga natura.

Successivamente l'amministrazione provinciale di Grosseto ebbe ad includere la strada in questione nelle proposte di programma della viabilità di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 181, programma che venne trasmesso a questo Ministero, limitatamente al tratto dalla Campigliola al confine con la provincia di Viterbo, per una estesa di chilometri 14, per una spesa presunta di lire 560 milioni.

Il suddetto programma non è stato ancora perfezionato in quanto la predetta amministrazione non ha provveduto a fornire all'ufficio del genio civile di Grosseto gli elementi dallo stesso richiesti per la definizione del programma medesimo; da sottoporsi infine all'esame del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

Il Ministro: MANCINI.

TURCHI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere se ritenga opportuno disporre affinché, senza ulteriore indugio, la capitaneria di porto di Livorno proceda a delimitare lungo la costa rocciosa di Ansedonia (Orbetello) la zona di pertinenza del demanio marittimo. Detta delimitazione dovrebbe portare alla demolizione di tutte le opere costruite abusivamente da alcuni proprietari di ville prospicenti il mare, su suolo di proprietà demaniale e senza corrisponsione dei canoni prescritti.

Questi mancati adempimenti, oltre a consentire i suddetti abusi, ed un danno evidente all'erario, hanno impedito l'uso di territorio di proprietà demaniale, sulla stessa fascia co-

stiera da parte di altri interessati, i quali, rispettosi della legge, hanno inoltrato le regolari domande alla detta capitaneria e ne attendono l'esito anche da più di due anni, astenendosi nel frattempo da installazioni abusive. (2455, già orale)

RISPOSTA. — Nella zona di Ansedonia sono in corso, a richiesta dei proprietari confinanti, le operazioni di delimitazione fra il demanio marittimo ed i terreni privati appartenenti ai signori:

Salvaraglio Rosa in Barbesino; Adriana Nelli in Stefanini; Busiri Vici Andrea; Lalatta Carlo; Violati Mario e Stella da Sarzana; Landon K. Thorne Jr.; Lombardi Argentino.

Inoltre sono state iniziate le pratiche con l'amministrazione finanziaria per la delimitazione « d'ufficio » dei rimanenti tratti della costiera in parola.

Non appena determinata detta linea di confine, la capitaneria di porto di Livorno provvederà a regolarizzare la posizione delle opere inamovibili costruite sul demanio marittimo, ordinando, se nel caso, la demolizione di quelle che risultassero assolutamente incompatibili con gli usi cui i beni demaniali per natura, sono destinati.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, sono invero pervenute alla suddetta capitaneria alcune domande di concessione avanzate da proprietari di terreni interni (non confinanti col demanio) per la costruzione di scalette di accesso al mare.

Tuttavia essendo risultato che i proprietari delle ville vicine al mare non sarebbero disposti a concedere il permesso di transito sui loro terreni, la capitaneria stessa ha ritenuto opportuno di subordinare l'accoglimento delle domande anzidette alla condizione che le parti interessate raggiungano un accordo in merito.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

TRIPODI. — Ai Ministri delle finanze, della marina mercantile e del turismo e spettacolo. — Per sapere se intendano alleviare i gravi oneri che la legge 21 dicembre 1961, n. 1501, comporta alle nascenti attrezzature turistiche della Calabria, la cui economia particolarmente depressa attende dal turismo una ampia azione risanatrice, sempreché l'iniziativa imprenditoriale, costretta ad agire sopra terreni demaniali, non venga paralizzata dalle nesantezze fiscali della suddetta legge, che,

in via particolare, si fa ancora più pesante in danno degli impianti balneari sopra aree pubbliche, nonostante essi siano indispensabili alla valorizzazione turistica delle coste ioniche e tirreniche della Calabria. (12881)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12297, del deputato Bova, pubblicata a pag. 5590).

VERONESI. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere il numero di controllori del traffico addetti effettivamente al servizio di assistenza al volo e dei controllori del traffico imipegati negli uffici dell'ispettorato telecomunicazioni e assistenza al volo.

Per conoscere la dinamica della categoria dei controllori con l'indicazione del numero dei cessati dal servizio e degli assunti in servizio negli ultimi anni.

Per conoscere le procedure di reclutamento dei controllori del traffico aereo. (12189)

RISPOSTA. — I controllori del traffico aereo sono 645, di cui 623 impiegati in effettive mansioni di controllo e 22 impiegati presso gli organi centrali in compiti di studio e di panificazione.

Nel biennio 1962-64, sono stati nominati annualmente 80 controllori del traffico aereo e ne sono cessati dal servizio 15, con un incremento annuo di 65 unità, di cui 30 ufficiali e 35 sottufficiali.

L'abilitazione al controllo del traffico aereo avviene attraverso il superamento di appositi corsi di formazione della durata di 12 mesi ai quali sono ammessi ufficiali dell'aeronautica di complemento del ruolo servizi e del genio aeronautico – ruolo assistenti tecnici – e sottufficiali dell'aeronautica del ruolo servizi.

Il Ministro: Andreotti.

ZINCONE, FERIOLI, GIOMO E FERRARI RICCADO. — Ai Ministri delle finanze e dell'interno. — Per sapere quali imponibili siano stati accertati (ai fini dell'imposta complementare e dell'imposta di famiglia per il comune di Milano) al contribuente doltore Alessandro Beltramini, dirigente della clinica San Siro in Milano, del quale sono stati resi noti l'elevatissimo tenore di vita e la disponibilità di ingenti somme di denaro, in occasione del suo arresto avvenuto recentemente a Caracas nel Venezuela. (11068)

RISPOSTA. — In merito alla posizione tributaria del dottor Beltramini Alessandro si

forniscono gli elementi richiesti dagli interroganti:

Imposta complementare

D.U. 1961

Reddito complessivo netto dichiarato lire 1.774.358; reddito complessivo netto definito lire 3.550.000.

In seguito a constatata omissione di cespiti ignorati dall'ufficio competente all'atto della definizione, il reddito è stato ulteriormente rettificato a lire 10.400.000.

D.U. 1962

Reddito complessivo netto dichiarato lire 2.938.186; reddito complessivo netto definito lire 4.570.000.

In seguito a constatata omissione di cespiti, fra cui quello della compartecipazione al 95 per cento della società a responsabilità limitata Segesta, ignorati dall'ufficio competente all'atto della definizione, il reddito è stato ulteriormente rettificato a lire 43.600.000.

D.U. 1963

Reddito complessivo netto dichiarato lire 3.454.872; reddito complessivo netto rettificato lire 60.000.000 (includendovi i cespiti omessi come per le dichiarazioni precedenti).

D.U. 1964

Reddito complessivo netto dichiarato lire 3.203.422; reddito complessivo netto rettificato lire 80.000.000 (includendovi i cespiti omessi come per le dichiarazioni precedenti).

D.U. 1965

Reddito complessivo netto diciharato lire 3.984.213; reddito complessivo netto rettificato lire 80.000.000 (includendovi i cespiti omessi come per le dichiarazioni precedenti).

Imposta di famiglia

Anno 1964

Determinata in base alla dichiarazione dell'interessato in lire 2.800.000.

Anno 1965

Reddito accertato, ai fini della stessa imposta lire 50.000.000.

Contro tale accertamento, pende ricorso della parte avanti la commissione comunale per i tributi locali.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

ZUGNO. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se ritenga urgente intervenire presso i dipendenti uffici del registro, perché sia data concreta e generale applicazione alle agevolazioni fiscali di cui alle leggi del 1952, n. 991, e del 1961, n. 454, in sede di divisione di beni immobiliari tra coltivatori diretti.

Rileva l'interrogante che, nonostante eventuali conguagli in denaro (che hanno lo scopo di evitare eccessivi frazionamenti dell'azienda) siano soggetti allo stesso regime giuridico della compravendita, alcuni uffici hanno recentemente introdotto una discriminazione (non prevista dalla legge) tra conguagli espressi nei rogiti notarili e conguagli accertati successivamente in sede di definizione del valore imponibile, concedendo soltanto nel primo caso i benefici fiscali suindicati. (12733)

RISPOSTA. — Spiace non esser in grado di esprimere un compiuto parere in ordine a quanto forma oggetto dell'interrogazione poiché si sconoscono le specifiche ragioni che avrebbero indotto alcuni uffici del registro a negare le agevolazioni fiscali previste dalle leggi del 1952, n. 991, e del 1961, n. 454, sugli atti di divisione di beni immobili tra coltivatori diretti, allorché in essi non sono espressamente previsti conguagli, ma questi emergano successivamente in sede di definizione del valore imponibile.

Pertanto si prega di voler cortesemente far conoscere presso quali uffici del registro siano insorte le questioni di che trattasi nell'interrogazione, perché il Ministero delle finanze possa assumere le necessarie notizie in fatto ed in diritto sulle questioni stesse.

Il Ministro: TREMELLONI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI